



5

Guido Camera

Lezioni di diritto dell'informazione e deontologia della professione giornalistica

aggiornata a giugno 2019

I QUADERNI DELL'ORDINE

*Ringrazio la professoressa Ilaria Bonomi
per il tempo dedicato alla lettura delle bozze
e per i preziosi suggerimenti linguistici*



I QUADERNI
DELL'ORDINE

5

Lezioni di diritto dell'informazione e deontologia della professione giornalistica

Edizione aggiornata a giugno 2019

di Guido Camera



Indice

Prefazione di Alessandro Galimbertipag 9

Capitolo 1 - L'Etica del giornalismopag 13

- 1.1 Diritti e doveri del giornalista
- 1.2 La disciplina della libertà di espressione
nelle democrazie occidentali
- 1.3 Le fonti del diritto dell'informazione
nel nostro ordinamento
- 1.4 L'avvento di internet: vecchie regole
e nuovi mass media

Capitolo 2 - Il processo penalepag 31

- 2.1 Il segreto istruttorio e la legge del 1989
- 2.2 Intercettazioni telefoniche:
di cosa stiamo parlando?
- 2.3 Alla ricerca di un equilibrio condiviso
tra segreto istruttorio, privacy e libertà
di espressione
- 2.4 Il segreto professionale dei giornalisti:
quali sono i limiti della tutela delle fonti?
- 2.5 Ai confini della libertà di espressione:
cronaca, critica e satira
- 2.6 I reati contro l'inviolabilità del domicilio,
d'opinione e contro il buon costume
- 2.7 Le responsabilità del direttore:
manager? giornalista!



Capitolo 3 - Codici e Cartepag 61

- 3.1 L'ordinamento della professione di giornalista
- 3.2 Gli illeciti disciplinari
- 3.3 La giustizia "domestica" dell'Ordine
- 3.4 La Carta dei doveri del giornalista e il Codice deontologico in materia di privacy
- 3.5 Le altre carte deontologiche e il ruolo del Garante della privacy
- 3.6 La riforma della giustizia disciplinare
- 3.7 La formazione professionale continua
- 3.8 La Carta di Firenze.
Precarietà del lavoro giornalistico
- 3.9 La Carta di Milano sul carcere e la pena

**Capitolo 4 - Testo unico dei doveri
del giornalista e privacypag 103**

- 4.1 Qualcosa è cambiato ma non nella sostanza
- 4.2 Diritto all'oblio
- 4.3 Diritto di cronaca, privacy e informativa privacy (liberatoria). Alcuni casi pratici
 - 4.3.1 Raccolta e pubblicazione di dati e notizie da parte del giornalista
 - 4.3.2 Banche dati di uso redazionale
 - 4.3.3 Pubblicazione di foto
 - 4.3.4 Tutela dei minori, foto e riprese
 - 4.3.5 Uso di tecniche invasive e tutela del domicilio
 - 4.3.6 Cronaca giudiziaria
 - 4.3.7 Intercettazioni di conversazioni

Capitolo 5 - Pubblicità e politicapag 127

- 5.1 Libertà di espressione e comunicazione politica
- 5.2 La disciplina dei sondaggi d'opinione e la Carta dei doveri dei giornalisti degli uffici stampa
- 5.3 Informazione e pubblicità commerciale: markette verboten!



APPENDICE NORMATIVA

Capitolo 1 pag 139

- Costituzione della Repubblica Italiana:
artt. 2, 3, 13, 14, 21, 27 e 111.
- Convenzione europea dei diritti dell'uomo:
art. 10.
- Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo:
art. 19.
- Patto internazionale di New York (ratificato
in Italia con la L. 25/11/1977 n. 881): art. 19.

Capitolo 2 pag 145

- Legge sulla stampa (L. 47 del 8/2/1948):
artt. 8, 13, 14 e 15.
- Ordinamento della professione di giornalista
(L. 69 del 3/2/1963): artt. 2, 48 e 51.
- Codice penale: artt. 57, 57 bis, 58, 58 bis, 528,
529, 594, 595, 596, 596 bis, 622, 684.
- Codice di procedura penale:
artt. 114, 115, 116, 200, 329.
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia
di protezione dei dati personali:
artt. 136, 137, 138, 139.

Capitolo 3 pag 159

- Codice deontologico relativo al trattamento
dei dati personali nell'esercizio dell'attività
giornalistica. Legge sulla privacy
- Carta dei doveri del giornalista
- Carta di Treviso
- Codice di autoregolamentazione
nei rapporti tra Tv e minori



- Carta di Perugia (diritti del malato)
- Carta dei doveri dell'informazione economica e finanziaria
- Carta di Roma (diritti dei migranti)
- Carta di Milano (diritti dei detenuti)
- Carta di Firenze (precarietà del lavoro giornalistico)
- Regolamento delle funzioni disciplinari dell'Ordine dei giornalisti

Capitolo 4 pag 221

- Testo unico dei doveri del giornalista
- Garante per la protezione dei dati personali
- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
- D.Lgs 30 giugno 2002 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali. Codice deontologico 2018
- Dichiarazione dei diritti di Internet

Capitolo 5 pag 276

- Carta dei doveri del giornalista degli Uffici Stampa nella P.A.
- Carta dei doveri del giornalista degli Uffici Stampa
- Carta informazione e pubblicità
- Carta informazione e sondaggi



I QUADERNI
DELL'ORDINE

5



Verità, lealtà, linguaggio leggi e regole certe anche su web e social

Etica, responsabilità, deontologia. Nel mondo ormai completamente rivoluzionato della comunicazione/informazione - due universi che purtroppo tendono sempre più a confondersi - è giusto chiedersi se i pilastri dell'ordinamento giornalistico debbano ancora essere ritenuti e rispettati come tali. Domanda non retorica, considerato che nell'ecosistema dell'"uno vale uno", del web 2.0 dominato dai social network - dove l'urlo dell'hater è più efficace dell'analisi accademica - la professione giornalistica soffre ancora di lacci (le leggi civili e penali) e laccioli (le norme deontologiche), ognuno dei quali assistito da giudici e sanzioni.

In sostanza, viene da chiedersi, è giusto continuare a giocare una partita impari, la nostra con terreno di gioco e regole chiare ed evidenti, l'altra (il web dei social) del tutto priva di regole e con un terreno così ampio da sfuggire (apparentemente) a ogni controllo?

La tentazione, come è ovvio, porterebbe ad adeguarsi all'uso corrente: niente regole, nessun controllo, pieno utilizzo della



libertà di espressione così ben cristallizzata nell'articolo 21 della Costituzione, e fiducia nella capacità del sistema di far prevalere le pratiche e le voci migliori a scapito delle peggiori. Purtroppo però la storia recente ci dimostra che la verità dell'ecosistema web è ben diversa. La libertà di manifestazione del pensiero (anche a volere considerare sempre e comunque un "pensiero" ciò che infesta il web) è sconfinata troppo spesso nella mistificazione ingegnerizzata (fake news) ma soprattutto nell'abuso seriale sulle categorie meno protette, meno difese e meno preparate ad affrontare una selva apparentemente senza arbitri nè guardiani, Cyberbullismo, revenge porn, sexting sono le nuove patologie delle relazioni sociali smaterializzate, rifrazioni di quell'odio-rumore di fondo della rete che colpisce e può affondare anche soggetti all'apparenza più strutturati, dal collega d'ufficio al personaggio pubblico fino al politico più affermato.

Se il quadro generale è questo, e purtroppo la cronaca di tutti i giorni ci conferma è questo, è necessario, urgente, indifferibile lavorare sugli anticorpi del sistema. In attesa di una regolamentazione sovranazionale di cui non si scorge traccia all'orizzonte, il ripristino del livello minimo di civiltà nei rapporti umani non può che fondarsi sulla auto-determinazione e sulla auto-regolazione delle comunità. In questo ambito i giornalisti - unici professionisti dell'informazione, un po' come i medici nella medicina e i piloti nell'aeronautica - hanno un dovere di comportamento "a prescindere", senza alibi e "benaltrimismi" di comodo. Un dovere che si declina in poche e pesantissimo parole: verità, lealtà, linguaggio.

Quello che i padri nobili della nostra professione avevano scritto più di mezzo secolo fa, nella legge istitutiva dell'Ordine, è oggi di drammatica, prepotente attualità. E ciò che in tempi più recenti altri validi colleghi hanno aggiunto a quella norma primaria, cioè le Carte deontologiche, sono ancora oggi la frontiera più avanzata (e spesso più violata) della civile convivenza.



Per questi motivi è indispensabile conoscere le regole di ingaggio del nostro lavoro - qualcuno preferisce definirlo una “missione”, forse non a torto - sia nel momento di affaccio all'Ordine, ma non meno in ogni istante di svolgimento della professione,

Questa Guida, aggiornata e rieditata dall'Ordine lombardo, ha l'ambizione di diventare un compagno di viaggio - inseparabile - per chi ogni giorno deve confrontarsi con la complessità del mondo, con le difficoltà della rete e soprattutto con il dovere di essere una guida sincera per i cittadini, non un guru, non una star e meno che mai un cattivo maestro.

Alessandro Galimberti

Presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia



I QUADERNI
DELL'ORDINE

5



Capitolo 1

L'Etica del giornalismo

1.1 Diritti e doveri del giornalista

Giustizia, ingiustizia, diritto, pena, libertà di pensiero ed espressione. Parole frequenti, talvolta addirittura “abusate”, nella quotidiana realtà della società in cui viviamo e di quella vissuta dai mezzi di informazione che hanno il compito, arduo e nel contempo entusiasmante, di raccontare all’opinione pubblica ciò che accade nel mondo.

Una missione difficile, talvolta impossibile, quella dei giornalisti, simile a un percorso disseminato di ostacoli che si frappongono al raggiungimento dell’obiettivo, cioè quello di svolgere una funzione sociale fondamentale negli ordinamenti democratici.

Come ha spiegato il Consiglio d’Europa: “L’informazione costituisce un diritto fondamentale che spetta ai cittadini che possono pretendere che l’informazione fornita dal giornalista sia trasposta fedelmente nelle notizie e commentata con lealtà, senza ingerenze esterne sia da parte di pubblici poteri, che da soggetti privati”¹.

¹ Risoluzione dell’assemblea del Consiglio d’Europa n.1003 del 1 luglio 1993 “Etica del Giornalismo”; integralmente consultabile all’indirizzo URL <http://www.odg.mi.it/mode/31519>



In questo contesto, dove il rischio di condizionamenti è alto e le strumentalizzazioni sono dietro l'angolo, il diritto assume un ruolo fondamentale per garantire la libertà di espressione e, in definitiva, la democrazia.

L'esercizio del giornalismo comporta diritti e doveri, libertà e responsabilità, codificati in quel settore dell'ordinamento giuridico denominato diritto dell'informazione.

A differenza però di altri settori del diritto, come quello penale o quello civile, il diritto dell'informazione non è scritto in un solo codice che possa essere consultato con semplicità trovando la risposta in una norma di diritto positivo. Il diritto dell'informazione consiste infatti in un insieme di regole deontologiche e di norme, ricavabili da settori eterogenei dell'ordinamento nazionale e sovranazionale che disciplinano l'esercizio della libertà di espressione attiva e passiva.

Che cosa vuol dire insieme di norme e regole deontologiche? Vuol dire che il diritto dell'informazione trova le sue fonti in diversi settori dell'ordinamento: nel diritto internazionale, nel diritto costituzionale, nel diritto penale, nella procedura penale, nella procedura civile e nel diritto civile. E soprattutto nelle regole d'esperienza della professione, contenute nelle carte deontologiche.

Nel 1989 Indro Montanelli ha scritto che "La deontologia professionale sta racchiusa in gran parte, se non per intero, in questa semplice e difficile parola: onestà. E' una parola che non evita gli errori; essi fanno parte del nostro lavoro. Perché è un lavoro che nasce dall'immediato e che dà i suoi risultati a tambur battente. Ma evita le distorsioni maliziose quando non addirittura malvage, le furbe strumentalizzazioni, gli asservimenti e le discipline di fazione o di clan di partito. Gli onesti sono refrattari alle opinioni di schieramento – che prescindano da ogni valutazione personale – alle pressioni autorevoli, alle mobilitazioni ideologiche. Non è che siano indifferenti all'ideologia e insensibili alla necessità, in determinati momenti, di scegliere con chi e contro chi stare.



Ma queste considerazioni non prevalgono mai sulla propria autonomia di giudizio. Un giornalista che si attenga a questa regoletta in apparenza facile facile potrà senza dubbio sbagliare, ma da galantuomo. Gli sbagli generosi devono essere riparati, ma non macchiano chi li ha compiuti. Sono gli altri, gli sbagli del servilismo e del carrierismo – che poi sbagli non sono, ma intenzionali stilette, quelli che sporcano”².

L'onestà morale e intellettuale è fondamentale, ma da sola non salvaguarda la libertà di espressione poiché rischia di sottoporre il giornalista che cerca le verità più scomode o esprime opinioni molto critiche a un metro di giudizio troppo aleatorio e soggettivo.

Come può, senza un riferimento normativo, l'opinione di un giudice autonomamente sancire la legittimità, o meno, dell'attività di un giornalista, a sua volta fisiologicamente legata all'espressione di un personale convincimento o di un'idea?

Alan Dershowitz, nella sua opera *Rights from Wrongs*, spiega che la fonte principale di un'idea di giustizia da porre alla base degli ordinamenti è l'esperienza, poiché costituisce lo stimolo per fare riconoscere quei diritti che rendono giusta una società “traducendo i diritti in legge e in consapevolezza”.

Una grande verità, quella sottolineata dal celebre avvocato americano, cui consegue, soprattutto nel settore dell'ordinamento giuridico che disciplina l'informazione, la ragione per cui le massime d'esperienza hanno un ruolo fondamentale per individuare regole di comportamento che effettivamente responsabilizzino i giornalisti aumentando il tasso di democratizzazione della società. Chi meglio di coloro che quotidianamente conoscono, e vivono, i problemi e le difficoltà

² Montanelli “Il dover essere giornalista oggi”, 1989, ripreso in AA. VV., “La deontologia del giornalista” a cura di Michele Partipilo – Centro di documentazione giornalistica.



con cui si confronta la professione giornalistica può offrire regole di esperienza?

Di conseguenza la Corte di Cassazione all'inizio degli anni 2000³ ha spiegato che le regole deontologiche, tra le quali rientrano quelle emanate dall'Ordine Nazionale dei giornalisti, e anche dagli Ordini regionali (quello della Lombardia, per esempio, ne ha recentemente emanato uno molto importante in materia di giornalismo turistico), integrano il “diritto oggettivo”.

Un principio importante, che non può mai essere declinato se non a scapito della qualità dell'informazione e, in definitiva, delle legittime aspettative dell'opinione pubblica.

1.2 La disciplina della libertà di espressione nelle democrazie occidentali

Il diritto dell'informazione, come anticipato, ha le sue fonti in quasi tutti i settori dell'ordinamento, che seguono una gerarchia.

Ci sono fonti del diritto più “importanti”, nel senso di più autorevoli, che quindi sono più vincolanti per l'interprete rispetto ad altre fonti del diritto di rango inferiore.

Le fonti del diritto dell'informazione di rango primario, cioè più vincolanti, sono di natura internazionale e risalgono a più di cinquanta anni fa, ma sono oggi più che mai attuali, nonostante l'evoluzione della società e l'avvento dell'era multimediale.

Per comprenderne l'attualità basta leggere l'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, laddove afferma che “Ogni individuo ha il diritto alla

3 Cassazione a sezioni unite, sentenze n. 5776 del 23 marzo 2004 e n. 8225 del 6 giugno 2002.



libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”.

Anche l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), ratificata dall'Italia con la legge n. 848 del 4 agosto 1955, codifica il principio fondamentale della libertà di espressione, che “include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera”.

L'applicazione uniforme su tutto il territorio dell'Unione Europea della CEDU è garantita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha sede a Strasburgo, e che nel tempo si è premurata di arginare le limitazioni alla libertà di espressione che non fossero proporzionali al legittimo obiettivo seguito dal legislatore interno e non garantissero il pluralismo dell'informazione e la funzione sociale del giornalismo.

Cerchiamo di contestualizzare storicamente queste due norme fondamentali, per comprenderne l'originaria intenzione e cogliere, nel contempo, l'attualità e le prospettive di tali disposizioni.

A livello internazionale, dopo il secondo conflitto mondiale, le democrazie, e soprattutto quelle che sarebbero poi divenute le democrazie occidentali che già allora rivestivano un ruolo di *leadership*, si sedettero intorno a un tavolo e iniziarono a individuare i diritti fondamentali di un individuo. Tra questi, un ruolo primario venne attribuito alla libertà di espressione. In cosa consiste la libertà di espressione? Nella possibilità che ogni individuo deve avere di cercare e comunicare con ogni mezzo informazioni e idee.

La libertà di espressione, consiste anche nel diritto di ciascuno di noi di poter conoscere le idee altrui e le informazioni provenienti da altri, senza alcuna limitazione.

Si distingue perciò la libertà di espressione “attiva” (ciascuno



di noi ha diritto di condividere le proprie idee e le informazioni che sa con gli altri) da quella “passiva” (ogni individuo ha diritto di poter ricevere e conoscere idee e notizie che vengono da terzi).

La libertà di espressione “passiva”, in particolare, è fondamentale per lo svolgimento della professione giornalistica perché quando l'attività informativa arriva a essere esercitata in forma esclusiva e professionale, da diritto diventa un dovere.

Il giornalista, quindi, non ha solo il diritto di conoscere e di far conoscere idee e informazioni, ma ha anche, o meglio soprattutto, il dovere di farlo. All'interno delle fonti internazionali è necessario considerare anche il patto internazionale di New York sui diritti civili e politici dell'individuo siglato negli anni '60 a livello internazionale, ma ratificato, quindi divenuto legge, per lo Stato italiano nel 1977, con la legge n. 881.

L'articolo 19 del patto di New York è importante perché, andando a individuare quali sono i confini dei diritti civili e politici dell'individuo, afferma che “ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta”.

Ancora negli anni '70 l'obiettivo della legislazione nazionale e internazionale era quello di garantire soprattutto la libertà di espressione. Non era ancora emerso il tema della salvaguardia della riservatezza e dei dati personali, che oggi consiste in un vero e proprio diritto della persona ad avere una piena consapevolezza dell'utilizzo che essa stessa fa e gli altri fanno dei suoi dati personali, che rientrano ormai pacificamente nel novero dei diritti fondamentali dell'individuo.

Solo a metà degli anni '90 si inizia a concretizzare l'esigenza di proteggere normativamente i dati personali in base al pre-



supposto per cui il diritto al rispetto della vita privata dell'individuo, riconosciuto dall'articolo 8 della CEDU, va esteso anche alla tutela dell'identità personale e della riservatezza dei propri dati.

Oggi è ormai consolidato il principio per cui ogni individuo deve avere diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Di qui l'esigenza, per i legislatori nazionali e la giurisprudenza, di cercare un bilanciamento tra libertà di espressione e tutela dei dati personali, come vedremo più avanti, prevedendo la facoltà di ciascuno di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.

Accanto alle citate fonti normative di rango primario va tenuta in grande considerazione, per chiarezza espositiva ed esaustività di argomentazioni, una risoluzione del Consiglio d'Europa, perché in modo assai efficace tocca tutti i principi fondamentali dell'attività giornalistica. Si tratta della risoluzione dell'Assemblea del Consiglio d'Europa n. 1003 del 1.07.1993⁴, e ha un nome proprio significativo perché si chiama "risoluzione sull'Etica del giornalismo".

Si badi bene che questa risoluzione viene sempre richiamata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, come metro di giudizio per analizzare l'operato degli Stati europei in materia di libertà di espressione.

Cito alcuni passi: "oltre i diritti e doveri giuridici sanciti dalle norme applicabili, i mezzi di comunicazione sociale assumono nei confronti dei cittadini e della società una responsabilità morale che deve essere sottolineata segnatamente in un momento in cui l'informazione e la comunicazione rivestono

4 Cfr. nota 1.



una grande importanza sia per lo sviluppo della personalità dei cittadini sia per l'evoluzione della società e della vita democratica. L'esercizio del giornalismo comporta diritti e doveri, libertà e responsabilità". E' opportuno ricordare che quando si affronta una sentenza o una legge, oppure semplicemente si leggono i lavori parlamentari di una legge, si deve sempre contestualizzare nel periodo storico di riferimento il motivo per cui il legislatore ha sentito la necessità di scrivere una norma o addirittura un intero corpo normativo. Nel luglio del 1993, l'Europa viveva un periodo molto difficile per diversi e gravi motivi. Erano in corso guerre sanguinose nel cuore del nostro continente; da pochi anni era caduto il muro di Berlino, l'economia stava mutando significativamente, stava cambiando il mondo e quindi il Consiglio d'Europa si sentì in dovere di andare a intervenire su quello che è l'aspetto fondamentale delle democrazie, cioè l'informazione fatta tramite i giornalisti, professionisti dell'informazione.

Questa bellissima risoluzione, che si articola in capitoli chiari ed esaustivi, spiega che "i mezzi di comunicazione sociale adempiono una funzione di mediazione di prestazione del servizio di informazione e i diritti che essi esercitano in relazione alla libertà dell'informazione esistono in funzione dei destinatari ossia dei cittadini".

Il Consiglio d'Europa cerca di responsabilizzare molto l'informazione, dicendo attenzione perché voi esercitate i vostri diritti e i vostri doveri in funzione dei cittadini che devono avere consapevolezza della realtà per potersi formare compiutamente una propria opinione su ciò che accade nel mondo e li riguarda.

La risoluzione continua spiegando che "l'informazione costituisce un diritto fondamentale che spetta ai cittadini che possono parimenti pretendere che l'informazione fornita dal giornalista sia trasposta fedelmente nelle notizie e commentata con lealtà, senza ingerenze esterne sia da parte dei pubblici poteri che da soggetti privati. In funzione di tali esigenze



occorre rafforzare le garanzie di libertà di espressione dei giornalisti, che sono coloro i quali in ultima battuta trasmettono l'informazione. A tal fine è necessario perfezionare giuridicamente e chiarire la natura della clausola di coscienza e del segreto professionale sulle fonti confidenziali armonizzando le disposizioni nazionali allo scopo di poterle applicare sul più esteso quadro dello spazio democratico europeo". Regole sagge, che devono sempre essere tenute in grande considerazione perchè il diritto dell'informazione è un diritto fondamentale ma proprio perchè tale è anche un dovere per il giornalista e di conseguenza deve essere esercitato in modo rigoroso. Ciò significa, come nel prosieguo vedremo, che non possono essere colpite le fonti confidenziali, deve anche essere valorizzata la clausola di coscienza del giornalista e soprattutto devono essere armonizzate le disposizioni nazionali, dato che il giornalismo ha un'importanza decisiva nello sviluppo individuale e sociale ed è indispensabile nella società in quanto deve essere garantita la partecipazione dei cittadini ai pubblici affari perchè la democrazia possa svilupparsi pienamente. Si capisce che sono principi molto chiari e importanti; ad esempio, la risoluzione chiaramente spiega che "nelle relazioni che si renda necessario instaurare con i pubblici poteri e gli ambienti economici, i giornalisti sono tenuti a evitare di creare situazioni di connivenza lesive dell'indipendenza e imparzialità della professione".

C'è un altro aspetto importante che deve ispirare l'attività giornalistica nelle situazioni di conflitto, non solo in senso di guerra, ma anche di conflitto sociale. "In tali circostanze, i mezzi di comunicazione sociale hanno l'obbligo morale di difendere i valori della democrazia, rispetto della dignità umana e ricerca di soluzioni con metodi pacifici in uno spirito di tolleranza, essi devono di conseguenza opporsi alla violenza e al linguaggio odioso e intollerante rifiutando ogni discriminazione basata sulla cultura, il sesso o la religione. Nessuno deve mantenersi neutrale di fronte alla difesa dei



valori democratici, a tale scopo i mezzi di comunicazione sociale devono contribuire in misura determinante a prevenire i momenti di tensione e a favorire la mutua comprensione, la tolleranza e la fiducia.” Queste sono regole molto chiare e molto importanti, ma quanto è difficile l’applicazione pratica! E quanto è importante la capacità del singolo giornalista di adattare regole di carattere generale a ogni situazione che vive, soprattutto quando si trova in momenti di difficoltà o momenti di urgenza o pressato da altre inevitabili esigenze di redazione!

Si tenga inoltre in considerazione che gli atti normativi dell’Unione Europea hanno efficacia diretta nell’ordinamento interno, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione.

Anche nel panorama costituzionale delle altre democrazie occidentali, la libertà di espressione riveste sistematicamente un ruolo fondamentale.

Il primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti afferma infatti che “il Congresso non potrà fare alcuna legge per limitare la libertà di parola o di stampa”. L’articolo 5 della legge fondamentale della Repubblica Federale Tedesca recita : “ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi, senza essere impedito, da fonti accessibili a tutti. Sono garantite la libertà di stampa e d’informazione mediante la radio e il cinematografo. Non si può stabilire alcuna censura”. La Costituzione spagnola disciplina la libertà di espressione all’articolo 20. Ciascuno può “esprimere e diffondere liberamente pensieri, idee e opinioni con la parola, per iscritto o con qualunque altro mezzo e trasmettere o ricevere liberamente informazioni veritiere con qualunque mezzo di diffusione” nel rispetto “ del diritto alla clausola di coscienza e al segreto professionale nell’esercizio di queste libertà” senza “alcuna forma di censura preventiva”.

La Confederazione Elvetica riconosce la libertà di espressione all’articolo 16 della Carta Costituzionale, vietando la



censura e garantendo ampiamente il “segreto redazionale”. Come si può facilmente constatare, la libertà di ricevere e diffondere informazioni trova quindi esplicito e articolato riconoscimento in tutte le principali carte costituzionali delle democrazie occidentali e anche nelle carte internazionali che tutelano i diritti umani.

1.3 Le fonti del diritto dell'informazione nel nostro ordinamento

Un'altra fonte di rango primario del diritto dell'informazione nel nostro ordinamento, è la Costituzione.

Secondo quale logica è scritta la Costituzione? Le prime norme sono dedicate ai principi fondamentali e ai diritti e doveri dei cittadini e qui vi possiamo leggere le disposizioni che regolano la libertà di espressione, che quindi rientra nel novero dei cardini costituzionali fondamentali della Repubblica. L'articolo 3, in particolare sancisce il principio secondo cui la Repubblica Italiana si fonda sull' eguaglianza di tutti i cittadini. E questo perché è molto importante per la libertà di espressione? Perché tutti devono avere la possibilità di esprimere il proprio pensiero e di ricevere il pensiero altrui, senza distinzioni “di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

Accanto all'articolo 3 si collocano, per quanto interessa il tema che affrontiamo, gli articoli 13 e 15, che sanciscono l'inviolabilità della libertà personale, in cui rientra la libertà di espressione, e la (laica) sacralità della libertà e della segretezza delle corrispondenze e di ogni altra forma di comunicazione, che possono essere limitate solo in base a un provvedimento dell'autorità giurisdizionale.

Il nostro ordinamento è stato disegnato seguendo il principio della separazione dei poteri dello Stato, e cioè l'autorità esecutiva, l'autorità legislativa e l'autorità giudiziaria. Siccome questi sono, o almeno dovrebbero essere, autonomi gli uni



dagli altri, la libertà personale, la libertà di espressione, la libertà di comunicazione possono essere limitate - e lo dice la Costituzione - solo in base a un provvedimento dell'autorità giurisdizionale, ovvero solo in base a un'ordinanza, a un decreto o a una sentenza di un giudice e mai da parte di un ordine dell'autorità esecutiva o dell'autorità amministrativa. L'articolo 21 della Costituzione è quello che riguarda maggiormente la libertà di espressione e recita: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione".

Va considerato che già l'articolo 28 dello Statuto Albertino, facendo propri i principi del costituzionalismo liberale ottocentesco, aveva attribuito alla libertà d'espressione un ruolo fondamentale per garantire lo sviluppo del singolo e della società. La formulazione della norma in questione introduceva la libertà di stampa ("La stampa sarà libera") e il principio per cui solo la legge poteva intervenire in modo tassativo a limitare la libertà di espressione (solo "una legge ne reprime gli abusi").

Nell'ordinamento costituzionale dell'Italia repubblicana, fisiologicamente più articolato del previgente, "La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere al sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti" e quindi mai per contravvenzioni.

E' bene spiegare che i reati sono fatti a cui il nostro ordinamento ricollega la sanzione più grave, cioè la privazione della libertà personale, e si distinguono in delitti e contravvenzioni. Le contravvenzioni sono i reati meno gravi (puniti con arresto e ammenda), i delitti quelli più gravi (puniti con reclusione o multa). Seguendo il principio di tassatività, la Costituzione prevede che il sequestro possa essere disposto solo per i delitti "per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi o nel caso di violazione della norma che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili". Ciò si-



gnifica che solo un magistrato può disporre il sequestro di un atto che contenga una manifestazione del pensiero e lo può fare solo con un provvedimento motivato (una sentenza o un'ordinanza) suscettibile di controllo da parte di altri giudici di grado superiore (in ultima istanza sempre la Corte di Cassazione). Chi ha subito una limitazione di un proprio diritto fondamentale può quindi sempre rivolgersi a un giudice di grado superiore motivando le ragioni per cui ritiene illegittimo il sequestro.

La norma costituzionale prosegue introducendo un concetto fondamentale, poi ripreso dalle regole generali del codice penale. Quando sono in gioco i diritti fondamentali della persona, non è consentito interpretare analogicamente una norma per risolvere in un modo sfavorevole per un soggetto una situazione che non ha una regolamentazione espressa e tassativa.

Non tutte le situazioni che si verificano nella realtà possono essere ricondotte a una norma specifica e allora il giudice, trovandosi di fronte a una situazione che deve necessariamente dirimere, va a ricercare quelle norme che sembrano poter essere applicabili a quella fattispecie, pur non essendo esattamente previste per quella circostanza, e le interpreta in modo estensivo o analogico.

Riguardo al tema che ci interessa, invece, la Costituzione statuisce che il giudice non può interpretare una norma che regola una situazione simile per andare a sequestrare un atto che è manifestazione del pensiero, poiché andrebbe a ledere un diritto fondamentale della persona in assenza di una disposizione tassativa, confliggendo anche con le scelte di politica criminale e costituzionale adottate dal legislatore.

Diverso è il caso dell'interpretazione analogica di una norma penale in *bonam partem*, cioè in senso favorevole per chi è sotto accusa, legittima nel nostro ordinamento in virtù dei principi espressi degli articoli 14 delle disposizioni sulla legge in generale e 2 del codice penale.



L'art 21 della Costituzione, al comma 4, afferma inoltre che quando vi è assoluta urgenza e non è possibile attendere il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria che devono immediatamente, e mai oltre le 24 ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non convalida il sequestro nelle 24 ore successive, esso si intende revocato e privo di ogni effetto. Quindi, in ogni caso, sempre e solo un provvedimento dell'autorità giudiziaria può limitare la manifestazione del pensiero.

Altra disposizione costituzionale rilevante è l'articolo 27 comma 2 che recita "l'imputato⁵ non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva", perché il rispetto della presunzione di innocenza è una regola fondamentale anche della deontologia della professione giornalistica. Qual è la condanna definitiva? Nel nostro ordinamento esistono tre gradi di giudizio: il primo grado, l'appello, la corte di cassazione.

I due gradi di giudizio successivi al primo sono facoltativi, cioè se un imputato decide di non impugnare una sentenza di condanna in appello e in cassazione, quando è scaduto il termine che la legge stabilisce a pena di decadenza, la sentenza diventa irrevocabile, l'imputato diventa quindi tecnicamente "condannato" e può essere definito "colpevole" agli occhi dell'opinione pubblica.

Ma fino a che non sono stati esperiti tutti i gradi di giudizio, e la sentenza non sia quindi divenuta irrevocabile, un imputato

⁵ "Indagato" è colui che è sottoposto a indagini dalla magistratura; "imputato" è chi si trova sotto processo, mentre "condannato" è solo chi ha esaurito tutti i gradi di giudizio che l'ordinamento gli concede. Come spiego nel testo, ogni giornalista deve sempre prestare particolare attenzione all'utilizzo dei termini corretti per non pregiudicare agli occhi dell'opinione pubblica il diritto alla presunzione d'innocenza di chi è sotto accusa.



è sempre innocente. Giustamente, quindi, la Carta dei Doveri del giornalista e anche il Codice deontologico in materia di privacy, che analizzeremo compiutamente nel terzo capitolo, impongono perentoriamente il rispetto del principio della presunzione di innocenza nella cronaca giudiziaria.

Vanno poi tenute in considerazione alcune leggi dello Stato italiano, che disciplinano alcuni rilevanti aspetti del diritto d'informazione nel nostro ordinamento.

In particolare, la legge sulla stampa, numero 47 dell'8 febbraio 1948, approvata dall'Assemblea Costituente con funzioni di legislatore ordinario, che ha introdotto il principio per cui l'esercizio del diritto di stampa non è più condizionato al rilascio di apposita autorizzazione, bensì al mero obbligo di registrazione presso il tribunale competente per territorio.

La legge sulla stampa ha contemplato la figura del direttore responsabile per ogni giornale o periodico istituendo a favore di chiunque il diritto di rettifica, che il direttore responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente.

Il codice di procedura penale, invece, disciplina il regime di pubblicabilità degli atti di indagine e del dibattimento, individuando i confini del segreto istruttorio e del segreto professionale, mentre il codice penale, tra l'altro, individua la natura della responsabilità del direttore del giornale per "omesso controllo", prevede il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale e quello di indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale.

1.4 L'avvento di *internet*: vecchie regole e nuovi *mass media*

La rivoluzione che è conseguita all'avvento di *internet*, talmente repentina da travolgere in neanche un decennio logiche consolidate e all'apparenza imm modificabili (non solo giuridiche, ma anche politiche e sociali, come dimostra il cambiamento in atto nei principali paesi islamici) si ripercuo-



te anche sul mondo dell'informazione.

Le regole e le leggi scritte per i *mass media* tradizionali, infatti, non vengono ritenute applicabili indiscriminatamente al mondo di internet, probabilmente anche per una scarsa conoscenza delle logiche, soprattutto commerciali, che stanno alla base dell'attività imprenditoriale degli *internet provider*, o quantomeno dei più importanti e potenti⁶.

In particolare, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono inapplicabile agli *internet provider*, proprio per il divieto di analogia *in malam partem* cui in precedenza facevo riferimento, la disciplina penalistica sulla stampa, e in particolare l'articolo 57 del codice penale, che prevede la responsabilità colposa, cioè per omesso controllo, del direttore del giornale che per "negligenza, imprudenza o imperizia" non impedisca che, tramite la pubblicazione sul suddetto mezzo di informazione, siano commessi reati⁷.

Ciò non impedisce, tuttavia, di applicare alle opinioni espresse *on line* i principi che regolano il contemperamento tra libertà di manifestazione del pensiero e altri beni protetti dalle fonti del diritto dell'informazione di rango primario.

E' perciò pacifico che attraverso *internet* possa consumarsi il reato di diffamazione di cui all'articolo 595 comma 3 del codice penale, ovvero aggravata dal mezzo di pubblicità in cui consiste il *Web*, quando la diffusione *on line* di un articolo giornalistico sia la concreta e diretta espressione del pensiero dell'autore, poiché in tal caso possono operare i tradizionali strumenti giuridici che tutelano l'immagine, l'onore e la reputazione.

In altre parole, la giurisprudenza non ha dubbi sul fatto che

⁶ Camera – Pollicino "La legge è uguale anche sul web", Egea, 2010, p. 29.

⁷ Sull'argomento rinvio alla lettura della sentenza n. 35111 del 16 luglio 2010 della 5 sezione penale della Corte di Cassazione, poiché recente e motivata in modo chiaro ed efficace.



internet costituisca un veicolo per la manifestazione del pensiero e che dunque siano estensibili al *Web* tutti i limiti, e in particolare le norme penali, che circoscrivono nel nostro ordinamento tale libertà, purchè sia sempre provato il concorso materiale e la consapevolezza dell'indagato rispetto all'articolo incriminato.

Lo spiega molto chiaramente una recente sentenza della Corte di Cassazione⁸, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del sequestro preventivo di un articolo pubblicato su di un sito contenente espressioni lesive dell'onore di un terzo, che ha affermato il principio per cui è legittimo imporre il sequestro di un articolo che appare su *internet*, laddove tale limitazione sia “giustificata da effettiva necessità e da adeguate ragioni” a seguito di una concreta “valutazione della possibile riconducibilità del fatto all'area del penalmente rilevante”.

Ciò di cui oggi solo si dubita, come poc'anzi anticipato, è la possibilità di applicare nell'ambito di *internet*, in assenza di norme appositamente scritte, le disposizioni che regolano il ruolo e la responsabilità che il direttore responsabile riveste nell'attività giornalistica effettuata su quotidiani, periodici e attraverso radio e televisione⁹.

Per quanto la giurisprudenza si sia sinora dimostrata ondivaga ad attribuire agli *internet provider* obblighi di autocontrollo e di verifica sulla condotta dell'utente del sito, nell'opinione pubblica sta però crescendo la consapevolezza di dovere arginare abusi, fino a ieri forse inimmaginabili, dei dati personali che si possono verificare su *internet*.

Ciò che invece la legge impone agli *internet provider* è di collaborare con l'autorità per consentire l'identificazione degli

⁸ Cassazione sezione 5 penale sentenza n. 7155 del 10 gennaio 2011.

⁹ Cuniberti, in AA.VV. “Percorsi di diritto dell'informazione”, seconda edizione, Giappichelli, p. 385.



utenti¹⁰. Una disposizione di buon senso che rischia però di rimanere frequentemente inapplicabile, perché l'utente può avere fornito false generalità sulla propria identità, oppure avere utilizzato la parola d'accesso di un altro utente, o avere usufruito di un terminale utilizzato da più soggetti o avere alterato il proprio indirizzo di posta elettronica¹¹.

Per mutuare l'efficace definizione di una puntata della trasmissione di giornalismo d'inchiesta *Report*, dedicata alla realtà delle organizzazioni commerciali che, come *Facebook* o *Google*, fondano il proprio successo sulla gestione di miliardi di dati personali, con grande serenità non si può più dimenticare che il "prodotto siamo noi". O meglio, quella significativa parte della nostra personalità in cui consistono i dati personali, che una volta messi in rete vengono registrati, conservati, comunicati o utilizzati per scopi di cui dobbiamo sempre potere avere la piena consapevolezza.

¹⁰ D.Lgs. n. 70 del 9 aprile 2003 "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico".

¹¹ Cuniberti, cit., p. 392.



Capitolo 2

Il processo penale

2.1 Il segreto istruttorio e la legge del 1989

Come funziona il processo penale? In cosa consiste il segreto istruttorio? Quando posso tacere la fonte di una notizia? Queste sono alcune delle domande “esistenziali” della professione di giornalista. Perché solo conoscendo le “regole del gioco” giudiziario un giornalista può svolgere al meglio la sua funzione sociale. Non solo la cronaca, ma molto spesso anche la critica o addirittura la satira, si fondano su inchieste giudiziarie, che seguono regole ben precise, scritte nel codice di procedura penale, e che spiegano chiaramente quando, e come, gli atti di un processo sono pubblici e/o pubblicabili.

Una distinzione tutt'altro che irrilevante, quella tra pubblicità e pubblicabilità degli atti. Il nostro processo penale è stato riscritto completamente nel 1989 dopo una lunghissima tradizione giuridica “inquisitoria”, analoga a quella degli altri ordinamenti dell'Europa continentale, che ha le sue origini nell'epoca romana tardo – imperiale di Giustiniano. Il nostro sistema processuale, come gli altri settori dell'ordinamento, si fonda sul diritto positivo, cioè su norme e non su precedenti, ovvero sentenze, come invece accade negli ordinamenti processuali anglo – americani. Nel nostro ordinamento, infatti, le sentenze non sono vincolanti se non nel singolo procedimento in



cui vengono pronunciate; negli altri casi, sono un'importante e autorevole "chiave di lettura" per comprendere il significato e gli obiettivi di una norma, ma non sprigionano la cogente autorità che è riservata esclusivamente alla legge.

Che cosa significa processo inquisitorio?

Si tratta di un processo in cui le prove a carico di un accusato non si formano nel contraddittorio democratico e dialettico tra accusa e difesa, ma vengono raccolte da un magistrato "metà accusatore e metà giudice", che si chiama giudice istruttore. Le prove raccolte nel corso dell'istruttoria vengono poi trasfuse dal giudice istruttore in una sentenza di rinvio a giudizio. In questo schema processuale è evidente che il Tribunale giudica principalmente su prove già acquisite e le speranze dell'imputato si aggrappano soprattutto alla capacità del proprio avvocato di scovare cavilli e nell'arte oratoria, piuttosto che nell'abilità di difendersi provando, per utilizzare un'efficace definizione del metodo difensivo utilizzato da *Perry Mason*. Nel 1989 viene introdotto nel nostro ordinamento un sistema accusatorio, o meglio misto, e in particolare viene cancellata la figura del giudice istruttore. Nel corso delle indagini preliminari il protagonista è il pubblico ministero, magistrato che svolge solo l'accusa coordinando la polizia giudiziaria, e le garanzie dell'accusato vengono controllate da un giudice terzo che non è per niente accusatore, ma solo giudice, che si chiama giudice per le indagini preliminari. Un cambiamento assai significativo, che si ripercuote anche sul rapporto tra processo penale e informazione. Con il nuovo codice di procedura penale, il legislatore ha infatti introdotto un'apposita disposizione, l'articolo 114, che regola la pubblicazione di "atti e immagini" del processo penale, cercando di contemperare le esigenze del mondo dell'informazione con quelle della giustizia di dovere - potere svolgere le indagini in assoluto riserbo per evitare che fughe di notizie precludano il buon esito dell'inchiesta. Il legislatore del 1989, nonostante le critiche e le strumentalizzazioni



(spesso in mala fede) che si sono susseguite in questi anni, ha indubbiamente svolto un lavoro di ampio respiro, perché da una parte ha introdotto un sistema processuale più democratico, perché garantisce maggiore parità tra accusa e difesa, e nel contempo ha anticipato la fase processuale in cui è possibile pubblicare gli atti dei processi. Basta pensare che negli altri sistemi processuali accusatori (Gran Bretagna tra tutti), gli atti processuali e le immagini non possono mai essere pubblicati prima del processo, anche per non condizionare anzitempo l'opinione dei giurati popolari che verranno chiamati a decidere le sorti dell'accusato. In Inghilterra, ad esempio, esiste il *contempt of court*, l'oltraggio al giudice, ovvero uno strumento giuridico che consente di impedire in via preventiva la pubblicazione di notizie e commenti che possano turbare la serenità del giudizio o gettare discredito su una corte di giustizia¹². Facciamo ora un passo indietro, e torniamo al funzionamento del procedimento penale, che si articola in "fasi". La prima fase è quella delle indagini preliminari: un momento molto caldo sia per i protagonisti dell'inchiesta che per il mondo dell'informazione. Questa fase è improntata al rispetto del segreto istruttorio, come recita l'articolo 329 del codice di procedura penale.

L'aggettivo "istruttorio", che si riferisce al segreto tipico della fase della ricerca delle prove da parte dell'autorità giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, non è più presente nel codice del 1989. Tuttavia continuerò a usarlo nel prosieguo per marcare la distinzione con il segreto professionale dei giornalisti e perché tuttora frequente nella consuetudine linguistica di avvocati, magistrati e giornalisti. Andiamo a leggere l'art. 329 in modo da comprenderne a fondo il significato e anche gli obiettivi del legislatore. "Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal

¹² Vigevani, in AA.VV. "Percorsi di diritto dell'informazione", cit., p. 100.



segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari". Ciò significa che gli inquirenti devono potere ricercare l'autore di un reato compiendo gli accertamenti investigativi necessari per assicurare le fonti di prova in vista del processo in assoluto segreto. Gli atti di indagine che possono essere compiuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero sono eterogenei e sono individuati dal codice di procedura penale. Testimonianze, confronti, ricognizioni, intercettazioni di conversazioni telefoniche e ambientali, accertamenti tecnici irripetibili, esperimenti giudiziali; tutti questi atti sono compiuti durante le indagini preliminari, e sono coperti dal segreto, fino a quando l'indagato non ne viene a conoscenza. Il momento in cui l'indagato può venire a conoscenza di uno o più atti di indagine, tuttavia, può variare e non coincide necessariamente con la possibilità di pubblicarli. L'articolo 114, infatti, afferma che "è vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto" nonché "degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare". Ciò significa che in un determinato lasso temporale gli atti possono essere pubblici, poiché sono venuti a conoscenza dell'indagato e del suo difensore, ma non sono però pubblicabili dai mezzi di informazione sino alla conclusione delle indagini preliminari. Quando ciò può accadere? Ad esempio quando si verifica l'arresto di un indagato a titolo cautelare, poiché il giudice per le indagini preliminari deve depositare in cancelleria gli atti di indagine allegati alla richiesta d'arresto del pubblico ministero¹³. Peraltro, in questo caso l'arrestato può rivolgersi a un Tribunale composto da tre giudici, il "Riesame", perché

13 Articolo 293 codice di procedura penale.



(appunto) “riesamini” i presupposti della limitazione della libertà subita da un individuo prima della sentenza esecutiva, cosa che impone al pubblico ministero un ulteriore dovere di scoprire le proprie carte con la difesa dell’indagato¹⁴. Carte che sono perciò pubbliche, ma non perciò pubblicabili, se non solo “nel contenuto”¹⁵, fino a che non sono concluse le indagini preliminari. Analoghe considerazioni valgono per i casi in cui l’indagato subisce un sequestro, dato che l’articolo 324 del codice di procedura penale, nel caso di richiesta di riesame, impone al pubblico ministero di mettere a disposizione dell’indagato “gli atti su cui si fonda il sequestro” depositandoli in cancelleria “fino al giorno dell’udienza”. Tuttavia, “quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall’articolo 114, consentire con decreto motivato la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi”, ai sensi del 2 comma dell’art. 329 del codice di procedura penale.

Viceversa, “anche quando gli atti non sono più coperti da segreto” per la medesima “necessità per la prosecuzione delle indagini” il pubblico ministero può protrarre il segreto istruttorio “per singoli atti, quando l’imputato lo consente o la conoscenza dell’atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone” e imporre il “divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni”.

2.2 Intercettazioni telefoniche: di cosa stiamo parlando?

Prima di procedere oltre nel nostro cammino, si impone una riflessione veloce sulle “intercettazioni telefoniche”, che spesso tengono banco sulla scena giudiziaria e politica na-

¹⁴ Articolo 309 codice di procedura penale.

¹⁵ Il comma VII dell’articolo 114 afferma che “E’ sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non più coperti da segreto”.



zionale. In realtà, come ho accennato in precedenza, si tratta di “mezzi di ricerca della prova”, perciò atti delle indagini preliminari soggetti alle regole di pubblicazione dell'articolo 114 del codice di procedura penale, cui può ricorrere il pubblico ministero, in virtù dell'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, esclusivamente per i reati previsti dall'articolo 266 del medesimo codice¹⁶ quando “vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini”¹⁷.

In pratica, l'esito dell'intercettazione di una conversazione, ambientale o telefonica, confluisce nella “bobina”, che si distingue dal “brogliaccio” e dalla “perizia di trascrizione” disposta dal giudice, ai sensi dell'articolo 268 comma 7 del Codice di procedura penale, che è l'unica che confluisce per legge nel fascicolo del giudice del processo di merito. Tutti e tre questi atti, cioè bobina, brogliaccio e perizia di trascrizione, contengono “intercettazioni telefoniche”, ma si distinguono sensibilmente in relazione ai tempi e alle modalità di pubblicazione, o meno, sui mezzi di informazione. La bobina e il brogliaccio, infatti, sono atti delle indagini preliminari, e generalmente costituiscono un elemento fondamentale d'accusa che può confluire in un'ordinanza di arresto, oppure in un decreto di sequestro. In tali casi, operano le regole evidenziate nel precedente paragrafo, ovvero gli atti sono pubblici, e quindi le conversazioni intercettate sono pubbliche (cioè non più coperte da segreto istruttorio) dopo che ne

16 Delitti non colposi puniti con la reclusione superiore a 5 anni, delitti contro la pubblica amministrazione sanzionati con pena non inferiore a 5 anni, delitti in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, contrabbando, ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico.

17 Articolo 267 codice di procedura penale.



viene a conoscenza l'indagato, ma divengono pubblicabili, solo dopo la chiusura delle indagini preliminari.

Va tenuta in particolare considerazione, anche ai fini dell'attività del giornalista, che non tutte le conversazioni telefoniche o ambientali intercettate si convertono automaticamente in una prova, nel processo che segue le indagini preliminari, bensì solo quelle non "manifestamente irrilevanti"¹⁸.

La "perizia di trascrizione", invece, costituisce un atto del dibattimento soggetto alle regole di pubblicazione di cui al comma III dell'articolo 114 del codice di procedura penale, per cui è pubblicabile "dopo la pronuncia della sentenza di primo grado".

Le conversazioni intercettate al di fuori dei casi previsti dalla legge, che sono codificati negli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale, non possono mai essere utilizzate, né pubblicate e il giudice deve disporne la distruzione, "salvo che costituiscano corpo di reato".

Le medesime regole valgono per l'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, che costituiscono uno strumento importante per contrastare l'evoluzione tecnologica della criminalità, che spesso ricorre a sofisticati sistemi per incorrere nelle maglie della giustizia¹⁹.

18 Articolo 268 comma VI codice di procedura penale.

19 Basta pensare alla difficoltà che può incontrare la giustizia quando due sospettati comunicano per mezzo di Skype, dato che si tratta di un *software* che trasforma la voce di chi parla in tanti pacchetti di dati digitali che viaggiano in rete. La procedura di autenticazione da parte degli utenti è invulnerabile, perché il *software* genera *password* monouso temporanee ogni volta che si avvia una comunicazione. Ciò rende molto arduo agli investigatori ogni tentativo di intercettazione. Della conversazione nemmeno rimane traccia sui tabulati: le chiamate su Skype sono invisibili, non si può sapere né quando né dove vengono fatte. La notizia è consultabile sul *Web* all'indirizzo URL <http://www.repubblica.it/2009/02/sezioni/politica/giustizia-10/boss-skype/boss-skype.html>.



Come abbiamo visto, non esistono pertanto regole, o divieti, particolari che riguardano la pubblicità/pubblicabilità delle “intercettazioni telefoniche o ambientali” rispetto agli altri atti di indagine.

Una constatazione all'apparenza banale, per chi di codici e pandette si occupa tutti i giorni, ma non così scontata, forse, per i professionisti dell'informazione e l'opinione pubblica.

Le conseguenze per la violazione del segreto istruttorio, nonché per la violazione del divieto di pubblicazione di atti e immagini previsto nell'articolo 114 del codice di procedura penale, possono avere conseguenze giuridiche tra loro concorrenti.

L'articolo 684 del codice penale punisce con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258 “chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, atti o documenti di un procedimento penale di cui sia vietata per legge la pubblicazione.”

Il successivo articolo punisce invece con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da € 25 a € 103 “chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei nomi individuali che a essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale”.

Accanto alla responsabilità penale, la violazione del segreto istruttorio o del divieto di pubblicazione di atti e immagini di un processo penale può configurare una responsabilità disciplinare quando il fatto è commesso da “persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato”, quale appunto è la professione di giornalista.

Va segnalato, concludendo l'analisi delle regole di pubblicità di atti e immagini di un processo penale, che l'articolo 114 inoltre statuisce che “è vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni” nonché “la pubblicazione di elementi



che anche indirettamente possono comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni.” Solo “nell’interesse esclusivo del minore” il tribunale dei minori, o il minorenne che abbia compiuto sedici anni, “può consentirne la pubblicazione”.

Come oltre vedremo, la tutela dei minori è anche uno degli aspetti principali affrontati dalla carte deontologiche, e in particolare dalla Carta di Treviso.

E’ infine vietata la pubblicazione “dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta”.

Una regola, anche deontologica, assai importante per garantire il rispetto della dignità dell’individuo, nonché la qualità dell’informazione.

2.3 Alla ricerca di un equilibrio condiviso

tra segreto istruttorio, *privacy* e libertà di espressione

Ma come si contempera l’esigenza dello Stato di tutelare il segreto investigativo con il diritto di informare l’opinione pubblica su fatti giudiziari?

Fino a che punto un giornalista è tenuto a rispettare rigorosamente i divieti di pubblicazione contenuti nelle norme del codice penale e in quello di procedura penale? E quali sono i confini del diritto alla riservatezza di un indagato o di un imputato?

Tre temi cruciali, per il diritto dell’informazione, la cui analisi non può che cominciare da una tradizionale massima del diritto romano; *Qui iure suo utitur neminem laedit*²⁰.

Il codice penale ha fatto proprio questo principio nell’articolo 51, che appunto spiega che non è punibile chi ha commesso

20 “Chi esercita un proprio diritto non cagiona offesa ad alcuno”.



il fatto esercitando un proprio legittimo diritto.

E invero, anche (e forse soprattutto) riguardo al settore dell'ordinamento che regola la libertà di espressione, non bisogna mai dimenticare che il giornalista esercita quotidianamente un diritto, proprio e dell'opinione pubblica, ovvero quello di ricevere e diffondere notizie od opinioni.

Si tratta di un diritto tutelato dalla Costituzione e dai trattati internazionali più importanti e modulato anche su consuetudini e regole d'esperienza, come ho spiegato in precedenza, che va perciò bilanciato volta per volta dall'interprete (in un primo momento il giornalista e poi il giudice in caso di vertenza legale) con altri diritti fondamentali del nostro ordinamento, quali la presunzione di non colpevolezza dell'imputato sino alla condanna definitiva, il buon svolgimento delle indagini, il segreto investigativo e la retta amministrazione della giustizia.

Non va mai dimenticato, infatti, che la diffusione sconsigliata di notizie riguardanti delicate indagini può nuocere gravemente all'individuazione dell'autore di un crimine, ledendo anche i diritti delle vittime di un reato, né si può sottovalutare l'indelebile pregiudizio che un'informazione poco accorta o superficiale può insinuare addosso a chi è sospettato di un crimine.

Al contrario, non può neppure tacersi l'importanza che una corretta informazione può avere per fare luce su casi irrisolti, oppure su accadimenti di particolare rilevanza per una società democratica, laddove connotati da ambiguità e poca trasparenza.

Di qui l'importanza di mettere a fuoco con chiarezza i parametri da cui evincere il metro di giudizio per comprendere la legittimità, o meno, dell'operato di un giornalista che si deve districare tra i tanti interessi in gioco, concorrenti e tutti rilevanti, con la bussola però sempre orientata al rispetto della propria indipendenza e onestà intellettuale.

In questo contesto, particolare rilevanza va attribuita alla giu-



risprudenza della Corte Costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo, che nel tempo ha segnato le linee di confine del rapporto tra diritto d'informazione, segreto professionale sulla fonte della notizia e presunzione d'innocenza.

In particolare, due sentenze recenti della Corte di Strasburgo vanno esaminate per comprendere a fondo la fondamentale funzione democratica che i giudici europei attribuiscono all'informazione quando svolge il compito di far conoscere all'opinione pubblica le modalità di amministrazione della giustizia.

La prima pronunciata nella causa *Dupuis, Pontaut* ed altri vs Francia²¹, che ha giudicato il caso di due giornalisti francesi condannati nel loro Stato per la pubblicazione di un libro basato su atti giudiziari coperti da segreto istruttorio (verbali di interrogatorio resi al giudice istruttore e brogliacci di intercettazioni telefoniche).

Una vicenda molto spinosa, che aveva consentito all'opinione pubblica francese di venire a conoscenza di un sistema illegale di illecita sorveglianza (*wiretapping*) organizzato da uomini dell'*entourage* istituzionale dell'allora presidente *Mitterand* in danno di 2.000 persone nella prima metà degli anni '80.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, investita della questione dai giornalisti francesi condannati in Francia per violazione del segreto istruttorio, ha enunciato principi molto importanti per valutare, caso per caso, la legittimità, o meno, di un'eventuale restrizione della libertà di espressione.

L'informazione, secondo i massimi giudici europei, "è fondamentale in una società democratica, per difendere il libero gioco del dibattito politico" e perciò "dare garanzie alla stampa è di particolare importanza".

21 Il testo integrale nella versione tradotta in italiano è pubblicato nella rivista giuridica "Il diritto dell'informazione e delle informatica", 2007, pagine 741 e seguenti.



Nello specifico, il lavoro svolto dai due giornalisti francesi “ha dato un contributo a quello che è chiamato un affare di Stato di interesse pubblico, e ha dato alcune informazioni e riflessioni riguardanti le persone che erano state condannate per illeciti *wiretapping* nonché le condizioni alle quali essi erano stati compiuti”. Inoltre, “alla funzione della stampa di diffondere informazioni e idee su questioni di interesse pubblico deve essere aggiunto il diritto per il pubblico a riceverle. Questo è particolarmente vero nel caso di specie, tenuto conto del sistema di sorveglianza illegale per molti personaggi della società civile, organizzata nella parte superiore dello Stato. La scoperta di questi fatti ha sollevato un’emozione e una eco particolarmente significativa nell’opinione pubblica” che ha quindi “un legittimo interesse a essere informata e scoprire su questo processo, compresi i fatti connessi col libro”.

Ciò non significa però deresponsabilizzazione del giornalismo, dato che l’esercizio della libertà di espressione comporta l’obbligo di assumere “dei compiti e delle responsabilità”, che il singolo giornalista deve saper bilanciare in relazione alla situazione che deve affrontare.

La seconda importante sentenza dei giudici di Strasburgo è stata pronunciata nella causa n. 17107/05 il 24 aprile 2008 nella vertenza *Campos Damas vs Portogallo*²².

Questa sentenza esorta gli Stati europei a rammentare sempre che i giornalisti hanno “il diritto di potere liberamente rendere conto del funzionamento del sistema della giustizia

22 Altre sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo molto importanti sul tema sono *Goodwin vs Regno Unito* del 27 settembre 2002, *Worm vs. Austria* del 29 agosto 1997 e *Reinboth vs Finlandia* 25 gennaio 2011. Mi permetto di rinviare al mio commento a quest’ultima sentenza *on line* all’indirizzo URL <http://www.medialaws.eu/il-caso-reinboth-v-finlandia-alcune-considerazioni-sull%e2%80%99auto>



penale” perché ciò serve al duplice scopo di garantire l’opinione pubblica circa la conoscenza delle caratteristiche degli imputati e dall’altra svolge la fondamentale funzione democratica di far conoscere ai cittadini le modalità di amministrazione della giustizia.

In questo senso, va richiamata anche la raccomandazione R(2003) 13 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulla diffusione di informazioni da parte dei *mass - media* che riguardino procedimenti penali, perchè sottolinea l’importanza della cronaca giudiziaria al fine di informare il pubblico e consentirgli di esercitare “un diritto di verifica sul funzionamento della giustizia penale” usufruendo così in modo effettivo del “diritto di ricevere informazioni sulle attività delle autorità giudiziarie e dei servizi di polizia attraverso i media”²³.

2.4 Il segreto professionale dei giornalisti: quali sono i limiti della tutela delle fonti?

È bene ricordare, a proposito del rapporto con la fonte della notizia (un altro istituto fondamentale del diritto dell’informazione) che il segreto professionale dei giornalisti si distingue da quello di cui beneficiano altre categorie di professionisti per un aspetto fondamentale: copre la fonte e non la notizia, che al contrario il professionista dell’informazione ha il diritto/dovere di comunicare all’opinione pubblica.

23 Consiglio vivamente la lettura del quaderno dell’Unione Nazionale Cronisti Italiani del 3 marzo 2009 “DDL Afano: se lo conosco lo eviti”, che raccoglie riflessioni di giuristi e giornalisti, nonché il documento inviato dall’Ordine Nazionale Giornalisti Italiana alla Commissione di Giustizia della Camera dei Deputati, che contiene esaurienti approfondimenti sul tema del rapporto tra processo penale e *mass- media*.



Viceversa, il segreto professionale che la legge attribuisce agli avvocati, ai notai, ai commercialisti, e alle altre categorie elencate dall'articolo 200 del codice di procedura penale²⁴, investe la notizia e non la fonte.

Un esempio pratico può essere utile per comprendere le mie affermazioni.

Per potere opporre il segreto su ciò che Tizio, mio cliente, mi ha rivelato, a cagione del rapporto fiduciario che tra di noi intercorre, devo necessariamente comunicare all'autorità giudiziaria il fatto di essere l'avvocato di Tizio.

In tali casi, se il giudice ha motivo di dubitare della veridicità dell'esistenza di un rapporto defensionale di fiducia, può fare gli accertamenti necessari e arrivare a obbligare l'avvocato a deporre.

Il comma III dell'articolo 200 del codice di procedura penale delinea invece una disciplina particolare per il segreto professionale attribuito ai "giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale" dato che tale diritto/dovere investe "i nomi delle persone dalle quali hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione".

Tuttavia, il giudice può ordinare al giornalista di indicare la fonte delle sue affermazioni "se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia".

Si tratta di una tutela estesa a tutte le indicazioni che possono condurre all'identificazione di coloro che hanno fornito fiduciarmente le notizie, come hanno ben spiegato

24 Ministri di confessioni religiose i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, avvocati, investigatori privati autorizzati, medici, chirurghi, ostetriche, farmacisti, e più in generale gli esercenti uffici o professioni cui la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.



alcune sentenze della Corte di Cassazione²⁵ e della Corte di Strasburgo.

In particolare la sentenza pronunciata dai sommi giudici europei nel procedimento n. 51772/99 nella vertenza *Roemen e Schmit* contro Lussemburgo e la Raccomandazione R(2000) 7, spiega che “il diritto dei giornalisti di non rivelare le loro fonti fa parte integrante del loro diritto alla libertà di espressione garantito dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo” ed è bene perciò che ogni legislazione nazionale assicuri norme chiare e precise che consentano una protezione delle fonti “precisa e prevedibile”, dato che si tratta di “uno dei pilastri della libertà di stampa”.

I giornalisti pubblicisti e i praticanti, tuttavia, non possono avvalersi dell’articolo 200 del codice di procedura penale per opporre il segreto sulla fonte della propria notizia, dato che quest’ultima disposizione li esclude espressamente dal novero dei soggetti beneficiari.

Nonostante la Corte Costituzionale, seppur con un orientamento risalente nel tempo, abbia escluso che una tale distinzione sia confliggente con la Costituzione²⁶, e dal 2003 giac-

25 In particolare, la numero 85 del 21 gennaio 2004 pronunciata dalla VI sezione penale. Rinvio anche al commento di Caterina Malavenda apparso su il Sole 24 ore dell’11 giugno 2004 laddove spiega chiaramente che “Ogni tentativo di aggirare il diritto a tutelare le fonti costituisce un’aggressione alla libertà di stampa. L’assenza della necessaria protezione potrebbe infatti dissuadere le fonti dall’aiutare la stampa a informare il pubblico su questioni di interesse generale”.

26 Sentenza n. 1 del 1981 e, non diversamente, anche le sentenze nn. 11 e 98 del 1968, 71 del 1991 e 38 del 1997, che nel tempo si sono soffermate sulla natura e la funzione dell’Ordine dei giornalisti nonché sul rapporto tra iscrizione all’albo e libertà di manifestazione del pensiero. Per chi volesse approfondire quest’ultimo tema rinvio alla lettura di Bovio, “Spunti e prospettive” in “La deontologia del giornalista. Diritti e doveri della professione” a cura di Boneschi, 1997.



cia in Parlamento una proposta di legge volta a estendere il segreto professionale ai pubblicitari²⁷, nella pratica si tratta di una zona d'ombra che rischia di creare preoccupanti vuoti di tutela alla libertà di espressione. Non si può infatti trascurare il fatto che l'articolo 2 dell'ordinamento della professione di giornalista afferma il principio generale per cui "giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte della notizia, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse" anche al fine di promuovere "la fiducia tra la stampa e i lettori".

Nessuna distinzione, quindi, compare tra professionisti, pubblicitari e praticanti in merito all'obbligo di dovere proteggere le fonti.

La Carta dei Doveri del giornalista, che nel capitolo successivo analizzeremo approfonditamente, dedica un intero paragrafo alle fonti spiegando che "nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate, il giornalista deve rispettare il segreto professionale e avrà cura di informare il lettore di tale circostanza" e non deve accettare "condizionamenti dalle fonti per la pubblicazione o la soppressione di un'informazione".

Anche in questo caso, la regola deontologica non prevede alcuna disciplina particolare per i professionisti rispetto ai pubblicitari o ai praticanti.

A ciò si aggiunga che l'articolo 138 del codice della *privacy* (D.lgs. 196 del 2003) statuisce, anche con riferimento al trattamento dei dati personali, la norma di carattere generale per cui "restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia".

Come si può quindi constatare, l'articolo 200 del codice di

27 Proposta di legge n. 4355, presentata il 6 ottobre 2003 ad iniziativa del deputato Pisapia.



procedura penale, privilegiando solo il professionista rispetto ai pubblicitisti e ai praticanti, non tiene in considerazione che esistono altre norme dell'ordinamento che danno la facoltà, se non addirittura impongono, a queste categorie di giornalisti il diritto/dovere in cui consiste il segreto professionale. Come risolvere un ipotetico conflitto? Non dimenticando mai, come ricordavamo all'inizio del capitolo, il principio per cui *"qui iure suo utitur, neminem laedit"*. Purchè sempre vengano rispettati i principi deontologici ed i limiti che le altre norme dell'ordinamento pongono a tutela della persona.

2.5 Ai confini della libertà di espressione: cronaca, critica e satira

Anche l'onore e la reputazione di ciascun individuo sono beni giuridici di primaria importanza secondo la nostra Costituzione e le altre norme del diritto internazionale che attribuiscono un valore fondamentale alla libertà di espressione.

A tutela di questi diritti della persona il codice penale prevede due differenti delitti, ovvero l'ingiuria (articolo 594) e la diffamazione (articolo 595).

L'ingiuria consiste nell'offesa dell'onore e del decoro di una persona presente ed è più grave, in termini di pena²⁸, se consiste "nell'attribuzione di un fatto determinato" oppure quando "l'offesa sia commessa in presenza di più persone".

L'ingiuria semplice è di competenza del giudice di pace, cioè un giudice onorario, mentre le ipotesi aggravate rientrano nella competenza per materia del tribunale monocratico, composto da un giudice professionista (in gergo, "togato").

28 L'ipotesi semplice è punita con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro, quella aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 1.032.



La diffamazione, invece, è commessa da “chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione” ed è parimenti aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato oppure se è recata “col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico”²⁹.

I due delitti in questione si distinguono, di conseguenza, in base alla fondamentale circostanza per cui l'ingiuria è commessa in danno di una persona presente, mentre la diffamazione si verifica nei confronti di un individuo assente.

L'articolo 596 *b/s* introduce la responsabilità per omesso controllo del “direttore o vice direttore responsabile, all'editore o allo stampatore”, come oltre meglio approfondiremo. Sia il reato di ingiuria che quello di diffamazione sono procedibili a querela di parte; in altri termini, in assenza della volontà dell'offeso affinché si proceda penalmente contro il responsabile dell'ingiuria o della diffamazione, lo Stato non può intervenire aprendo un'indagine penale³⁰.

L'articolo 13 della legge sulla stampa (n. 47 del 1948) prevede un ulteriore inasprimento di pena (da uno a sei anni di reclusione) nel caso di “diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato” anche se, in pratica, la privazione della libertà personale dei giornalisti è un evento assai raro.

29 La diffamazione semplice è sanzionata con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 1.032, mentre quella aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato è punita con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2065. Nel caso in cui l'aggravante consista nel “mezzo di pubblicità” la pena parte da un minimo di tre mesi e raggiunge il massimo di tre anni in alternativa alla multa non inferiore a euro 516. La competenza, nei primi due casi, è del giudice di pace, mentre per l'ipotesi aggravata finale è del tribunale monocratico.

30 Il diritto di querela è regolato dagli articoli 120 e seguenti del codice penale nonché 336 e seguenti del codice di procedura penale.



Il medesimo inasprimento di pena è previsto, ai sensi dell'articolo 30 della legge 223 del 1990, per la diffamazione consistente nell'attribuzione di un fatto determinato commessa per tramite del sistema televisivo.

Va inoltre sottolineato che, secondo quanto dispone l'articolo 10 della legge 223 del 1990 "ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6, L. 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili". Ciò significa che il legislatore ha espressamente esteso alle reti televisive e ai giornali radio le regole della carta stampata, anche con riferimento ai doveri di controllo che gravano sul direttore responsabile. Tant'è che, ai sensi della medesima norma della legge 223 del 1990, "chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali".

Nei casi di diffamazione a mezzo stampa e/o televisione la competenza a giudicare è del tribunale monocratico previa celebrazione dell'udienza preliminare, ovvero un ulteriore "filtro" che il codice prevede per i reati più gravi per valutare in modo rigoroso la fondatezza, o meno, dell'accusa da sostenere nel successivo processo.

Gli aspetti risarcitori sono assai rilevanti, anche perchè, ai sensi dell'articolo 11 della legge sulla stampa, "per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore".

Nonostante in taluni casi un articolo di cronaca possa ledere la dignità o la considerazione di cui gode il protagonista della narrazione nella società, non necessariamente il giornalista



commette il reato di diffamazione. Non dimentichiamo mai, infatti, che la libertà di espressione è un diritto fondamentale dell'individuo, espressamente riconosciuto come tale dalla Costituzione e dai principali trattati internazionali e che, ai sensi dell'articolo 51 del codice penale, "l'esercizio di un diritto esclude la punibilità" di un determinato comportamento.

Ma quali sono i limiti del diritto di cronaca?

La giurisprudenza della Corte di Cassazione³¹, nel tempo, ha spiegato che l'informazione è sempre legittima purchè vengano rispettate, in modo concorrente e non alternativo, le seguenti condizioni:

- 1 Utilità sociale, o interesse pubblico, della notizia;
- 2 Verità della notizia, oggettiva o anche putativa purchè, in quest'ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e riscontro dei fatti narrati;
- 3 Forma civile nell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità di cui ha sempre diritto la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l'offesa triviale o irridente i più umani sentimenti.

Mentre la verità "putativa" esclude la punibilità, purchè sia effettivamente tale e l'erroneo convincimento del giornalista sia comunque preceduto da un serio lavoro di ricerca e riscontro delle fonti, diverso è il discorso per le cosiddette "mezze verità".

31 Tra tutte la sentenza n. 5259 del 18 ottobre 1984, pronunciata dalla I sezione civile della Corte di Cassazione, nota come "sentenza decalogo", un vero e proprio libro di testo che contiene un'elencazione esauriente dei principi e dei criteri che i giornalisti devono rispettare nella loro attività.



La notizia per essere vera deve infatti essere narrata in modo completo, perché “se si omettono aspetti fondamentali che ne muterebbero radicalmente il significato e la valutazione globale del lettore”³² è più pericolosa e diffamatoria di una notizia radicalmente falsa.

Altrettanto illegittima può essere la cronaca che difetta di chiarezza e obiettività ricorrendo “al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti di fatti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, alle vere e proprie insinuazioni”³³. La cronaca si può distinguere dalla critica poiché la prima dovrebbe consistere nella narrazione di un fatto, mentre la seconda nel commento di esso. E' stato però giustamente affermato che questa “rigida distinzione, già difficilmente accoglibile sul piano logico, è quotidianamente smentita nella prassi e anche poco accettabile sul piano costituzionale, rompendo quel *continuum* tra ricerca, narrazione e interpretazione delle notizie di interesse pubblico, che insieme può garantire il diritto di informare”³⁴.

In ogni caso, la giurisprudenza ritiene che la critica debba necessariamente rispettare i principi di verità e interesse pubblico della notizia su cui la valutazione si fonda, dato che diversamente non sarebbe altro che un “mero pretesto per offendere l'altrui reputazione”³⁵.

Per quanto invece concerne il principio di contenenza dell'esposizione, la giurisprudenza da tempo giustifica il linguaggio (o la scrittura, naturalmente) aspro, soprattutto in

32 Si tratta di un orientamento consolidato; rimando in particolare alla lettura della recente sentenza della Cassazione sezione V penale n. 34940 del 23 maggio 2008, ed al relativo commento di Valeria Falcone consultabile all'indirizzo URL <http://www.penale.it/stampa.asp?idpag=720>.

33 Cass. Civ. sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259.

34 Vigevani, cit., p. 70.

35 Cass. pen. Sez. V, n. 1948 del 22 gennaio 1996.



materia di critica politica e sindacale, purchè non degeneri in un immotivato e decontestualizzato attacco al protagonista della notizia con epiteti insultanti, inutilmente offensivi o riconducibili esclusivamente alla denigrante contumelia³⁶.

Un discorso a parte merita il diritto di satira che, per quanto la Corte di Cassazione abbia riconosciuto rientri nel novero dei diritti a "rilevanza costituzionale"³⁷, è connotato da confini fisiologicamente sfumati e perciò suscettibile di interpretazioni tra loro opposte e opinabili.

Tuttavia, non si può dimenticare che sin dai tempi di Aristofane, Plauto e Giovenale, la satira svolge un ruolo fondamentale per raccontare vizi e virtù del suo tempo e dei protagonisti della società, suscitando ilarità e nel contempo svolgendo una funzione democratica di "moderazione dei potenti, di smitizzazione e umanizzazione dei famosi, di umiliazione dei protervi, una funzione in breve di controllo sociale anche verso il potere politico ed economico, che usa contro gli aspetti più arroganti del potere e della notorietà l'arma incruenta del sorriso"³⁸.

Non si può perciò pretendere che la satira si attenga automaticamente ai parametri che la giurisprudenza individua per determinare la legittimità del diritto di cronaca e di critica, dato che "la satira, per essere efficace sul piano dell'umorismo, deve necessariamente ferire anche in modo duro"³⁹.

Ma fino a quale punto può spingersi la satira senza sfociare

36 Sentenze nn. 598 del 2000 della sezione 5 penale della Cassazione e 8733 del medesimo anno ma della I sezione civile della Suprema Corte.

37 Sentenza n. 7990 del 7 luglio 1998, pronunciata dalla sezione V penale.

38 Sono le parole di una famosa ordinanza della Pretura di Roma del 4 marzo 1989, pronunciata in una vertenza tra Ugo Tognazzi e l'allora ministro Nicolazzi. Per chi volesse leggere tutta l'ordinanza, questa è pubblicata sulla rivista "Il diritto dell'informazione e dell'informatica", 1989, p. 528.

39 *Ibidem*.



nell'offesa ingiustificata?

Secondo la giurisprudenza “deve ritenersi lecita la satira allorchè sussista la notorietà del personaggio messo alla berlina, e il nesso di coerenza causale tra notorietà e messaggio stesso, cioè il riferimento alla sfera di notorietà della persona, con l'avvertenza, però, che per l'uomo politico in particolare, tale nesso può non essere strettissimo” poiché in tal caso esiste un “interesse sociale a conoscere finanche i particolari della vita privata, stante l'interesse della comunità al controllo della funzione pubblica con valutazione di tutti gli aspetti che possono influire sull'idoneità della persona ad essa preposta”⁴⁰.

Si tratta quindi di un terreno piuttosto scivoloso, almeno dal punto di vista della legge, cui spetta l'arduo compito di proteggere la libertà proprio delle opinioni che urtano e scuotono l'opinione pubblica andando a toccare nel vivo i protagonisti della vita pubblica della società in cui viviamo, limitando il proprio intervento al mero insulto lesivo della reputazione di un individuo (ad esempio il dileggio su aspetti della vita privata, che non abbiano alcun interesse pubblico o su *handicap* fisici).

Non va mai dimenticato, in fin dei conti, che la satira è una forma di purissima arte che ha raggiunto i massimi splendori nella storia delle più sincere democrazie. Se non avessimo sorriso pensando agli eccessi di Santippe, o alle debolezze di Alcibiade, forse anche Socrate ne sarebbe rimasto deluso!

2.6 I reati contro l'inviolabilità del domicilio, d'opinione e contro il buon costume

La libertà di espressione trova nel codice penale alcuni limiti ulteriori, per quanto di carattere residuale, che è comunque

40 Sono le conclusioni dell'ordinanza citata nelle due note precedenti; conforme la sentenza n. 1448 del 2000 della III sezione civile della Cassazione e la n. 15595 del 2 aprile 2004 della sezione V penale della Suprema Corte.



bene passare in rassegna per completezza della trattazione. Di particolare rilievo per l'attività dei giornalisti sono alcuni delitti contro l'inviolabilità del domicilio, e in particolare il reato di "interferenze illecite nella vita privata"⁴¹ che punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni "chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva e sonora, si procura notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi di privata dimora" nonché chi le "rivela o diffonde mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico".

E' quindi sanzionata penalmente, ad esempio, la condotta del "fotografo che ruba le immagini altrui (o registra conversazioni con microfoni o microspie) quando le persone interessate si trovino in casa propria, in un giardino chiuso e recintato, in un cortile o in un altro luogo non visibile dalla pubblica via"⁴².

Ne consegue che "ciascun giornalista, quando acquista foto o notizie riservate, deve accertare che esse non siano carpite con mezzi illegali, altrimenti potrebbe essere anch'egli incriminato"⁴³.

Secondo la giurisprudenza, il discrimine relativo alla (legittima) provenienza di immagini è di importanza fondamentale. Sono ad esempio state dichiarate illegittime le foto scattate all'interno del privato domicilio del presidente del consiglio in quanto scattate senza permesso, con metodi invasivi e contrari alle norme sulle *privacy*⁴⁴.

E' infatti sempre bene ricordare che "nell'esercizio della professione giornalistica il fine non giustifica i mezzi", altrimenti i mezzi di comunicazione sociale non potranno mai ottemperare all' "obbligo morale di difendere i valori della democrazia" che sta alla base delle prerogative su cui si fonda la

⁴¹ Articolo 615 *bis* codice penale.

⁴² "Quaderni di etica del giornalismo", a cura dell'Ordine del Piemonte, 2007, p. 25.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ Cassazione, sent. n. 17408 del 29 aprile 2008.



libertà di informazione negli ordinamenti liberali e democratici occidentali⁴⁵.

Vi sono poi le norme del codice penale che tutelano il “buon costume”, che è poi l’unico limite alla libertà di espressione contemplato in modo esplicito dall’articolo 21 della Costituzione che vieta “le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume” demandando alla legge il compito di stabilire “provvedimenti adeguati a prevenire e reprimere le violazioni”.

Si considerano osceni per la legge penale “gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore” ad esclusione dell’ “opera d’arte o l’opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, vendita o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto”⁴⁶.

La pubblicazione di “scritti, immagini o ad altri oggetti osceni” con “qualsiasi mezzo di pubblicità” è punita ai sensi dell’articolo 528 del codice penale con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 103.

Si tratta di un “campo minato” all’interno del nostro codice penale, dato che rischia di sconfinare in un’equazione tra morale e diritto che può trasformarsi in uno strumento di repressione di manifestazioni del pensiero opposte al comune sentire.

La giurisprudenza e la dottrina hanno avuto perciò modo di chiarire che non esiste “l’osceno in sé e per sé” dato che l’oscenità deve essere correlata alla “capacità offensiva, la quale non è avulsa, ma condizionata dal contesto in cui atti e oggetti si manifestano”⁴⁷, plasmando così un

45 Corte europea dei diritti dell’uomo, procedimento *Reinboth* vs Finlandia, del 25 gennaio 2011, cit.

46 Articolo 528 del codice penale.

47 Cuniberti, cit., p. 58 e anche Fiandaca, “Problematica dell’osceno e tutela del buon costume”, Padova, 1984.



concetto elastico che consenta al singolo giudice “di adattarlo all’evoluzione del sentire sociale, attraverso l’utilizzo di interpretazioni evolutive degli istituti che ad esso fanno riferimento”⁴⁸.

Una chiosa finale meritano i “reati d’opinione”, contenuti in alcune disposizioni del codice penale, ed in particolare gli articoli da 290 a 292, che puniscono diverse forme di “vilipendio” alla “Repubblica, alla nazione italiana, alla bandiera, alle istituzioni costituzionali e alle forze armate”, e i delitti di “istigazione a delinquere e apologia pubblica di uno o più delitti” (art. 414 del codice penale) e “istigazione a disobbedire alle leggi” (art. 415 del codice penale).

Si tratta, in realtà, di reati di dubbia offensività, che possono essere utilizzati in modo strumentale per reprimere la manifestazione del pensiero che, invece, trova una particolare nella Costituzione.

La dottrina penalistica da tempo esorta il Parlamento ad abrogare definitivamente⁴⁹ i reati di opinione in base al presupposto che le ideologie, se non condivise, quando rimangono tali vanno stigmatizzate esclusivamente da parte della comunità e delle istituzioni senza demandare all’opinione di un giudice penale il compito di valutarne il contrasto con il nostro ordinamento.

Non a caso, le rare sentenze che nel dopoguerra hanno affrontato le problematiche legate ai reati d’opinione sono tra loro assai difformi, dato che il personale sentire del singolo giudicante fisiologicamente influenza l’interpretazione del comportamento (meglio, dell’opinione) dell’imputato in modo ancor più evidente rispetto a tutte le altre tipologie di reato “tradizionali”.

⁴⁸ Cuniberti, cit., p. 53.

⁴⁹ Segnalo, a chi volesse approfondire il tema, il lavoro di Pulitanò, in “Libertà di pensiero e pensieri cattivi”, pubblicato in “Quale giustizia”, 1970, pp. 187 e ss.



2.7 Le responsabilità del direttore: manager? giornalista!

Il ruolo del direttore responsabile del giornale o di un altro periodico è cruciale per il funzionamento dell'impresa giornalistica, dato che è colui che deve garantire l'indipendenza dei giornalisti che da lui dipendono pur essendo fisiologicamente legato da un particolare rapporto di fiducia all'editore, cioè il soggetto che emana la linea politica e aziendale della testata.

L'articolo 3 della legge sulla stampa, su tali presupposti, ha introdotto nell'ordinamento repubblicano la figura del "direttore responsabile", assegnandogli compiti di direzione e controllo del giornale che "il gerente" dell'impresa giornalistica, previsto dall'articolo 41 dell'Editto Albertino sulla stampa⁵⁰, non aveva.

Si tratta pertanto di un ruolo molto delicato, dato che il direttore propone all'editore, oltre alla programmazione del giornale, anche le nuove assunzioni, i licenziamenti per motivi legati all'esercizio della professione, l'assegnazione delle mansioni, esercitando altre prerogative che rischiano di incidere in modo significativo sulla libertà dei giornalisti alle sue dipendenze.

Basta pensare che la legge⁵¹ attribuisce al direttore anche la facoltà di introdurre modifiche all'articolo da pubblicare secondo la natura e i fini del giornale, oltre all'insindacabile ultima parola sull'opportunità, o meno, di pubblicare un pezzo. La peculiarità del ruolo del direttore, vitale per il buon funzionamento del giornale secondo i parametri costituzionali della libertà di espressione e anche di iniziativa economica⁵², ha spinto il legislatore a riservare la possibilità di rivestire tale incarico solo ai giornalisti.

⁵⁰ Legge n. 695 del 26 marzo 1848.

⁵¹ Articolo 41 della legge 22 aprile 1941 n. 633.

⁵² Articolo 41 della Costituzione.



Ai sensi dell'articolo 46 dell'ordinamento della professione di giornalista⁵³, infatti, "il direttore e il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti". Se così non fosse, peraltro, chi esercita funzioni di direzione e controllo della testata non dovrebbe paradossalmente rispondere per eventuali violazioni della dignità e della libertà dei giornalisti suoi collaboratori dinanzi all'Ordine, cioè il soggetto per legge deputato al controllo dell'indipendenza e della libertà dei professionisti dell'informazione.

Il direttore può essere iscritto indifferentemente all'albo dei giornalisti professionisti o pubblicisti; la Corte Costituzionale⁵⁴ ha infatti spiegato che non vi è ragione di una tale distinzione dato che entrambe le categorie sono soggette al medesimo regime e ai medesimi poteri disciplinari.

L'articolo 3 della legge sulla stampa originariamente prevedeva che il direttore responsabile dovesse essere un cittadino italiano, ma dal 1996 i cittadini dell'Unione Europea sono equiparati a tali effetti ai cittadini italiani⁵⁵.

Le importanti responsabilità attribuite al direttore responsabile dalle norme appena citate comportano, come abbiamo in precedenza accennato, il sorgere di ulteriori doveri di controllo la cui omissione è sanzionata dal codice penale.

Accanto all'articolo 596 *bis* del codice penale, gli articoli 57 e 57 *bis* del medesimo corpo normativo, prevedono che "salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario a impedire che col mezzo

53 Legge n. 69 del 3 febbraio 1963, che analizzerò compiutamente nel capitolo successivo.

54 Sentenza n. 98 del 10 luglio 1968, conforme la sentenza n. 2 del 20 gennaio 1971.

55 Articolo 9 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996.



della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo”.

Tale regola si estende anche alla stampa non periodica, nonché ai telegiornali e giornali radio, ai sensi dell'articolo 30 della L. 223 del 6 agosto 1990.

Tuttavia, il controllo esercitato dal direttore sui contenuti della pubblicazione non equivale a una forma di censura, perché diversamente contrasterebbe con l'articolo 21 della Costituzione.

Secondo la Corte Costituzionale, infatti, censura è solo quella forma di controllo che si manifesta attraverso provvedimenti cautelari della pubblica amministrazione che possono portare al divieto della pubblicazione, cioè una cosa radicalmente differente rispetto al controllo cui il direttore è tenuto “prima ancora che per norma di legge, per la natura stessa della sua attività e per il necessario svolgimento dell'opera sua”⁵⁶.

Non va poi dimenticato che la figura del direttore responsabile, connotata dai peculiari doveri di controllo appena individuati, “è conforme sostanzialmente a quanto previsto nella legislazione di altri paesi, pur socialmente evoluti, ove è appunto tendenzialmente garantita l'indicazione certa di un responsabile in relazione alla qualifica rivestita e al suo collegamento con l'attività del periodico”⁵⁷.

A ciò si deve aggiungere che i contratti collettivi di lavoro contengono anche una “clausola di coscienza”, per cui ogni giornalista è libero di recedere dal contratto di lavoro in caso non condivida la nuova linea editoriale della testata per cui lavora a seguito del cambio di proprietà.

I poteri di controllo che la legge attribuisce al direttore re-

56 Sentenza n. 44 del 30 giugno 1960.

57 Corte Costituzionale sentenza n. 198 del 24 novembre 1982.



sponsabile possono essere delegati al proprio sottoposto purchè non si creino situazioni di incertezza sull'effettività della delega e sull'identità/idoneità del delegato. In caso contrario, potrebbe verificarsi un contrasto con le norme del codice penale più sopra citate che presuppongono la necessità di individuare sempre un responsabile certo per tutto ciò che viene pubblicato su di una testata, in particolare nel caso in cui l'autore del pezzo sia rimasto anonimo.

Anche la giurisprudenza disciplinare ha contribuito in modo rilevante a delineare ruolo e responsabilità del direttore. Ad esempio, è stato affermato ancora recentemente l'importante principio per cui è da ritenersi legittima la condotta del direttore di un quotidiano "per carenza di volontarietà nella produzione dell'evento" qualora "abbia organizzato un sistema di controlli e attribuzioni di precise responsabilità all'interno del giornale, organizzando altresì specifici corsi di aggiornamento in materia di *privacy* cui abbiano partecipato anche i redattori che poi hanno commesso l'errore di pubblicare una foto di un detenuto con le manette ai polsi"⁵⁸.

La responsabilità del direttore per omesso controllo, di conseguenza, viene meno solo nei casi in cui "il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico o l'errore invincibile vietino di affermare che l'omissione sia cosciente e volontaria"⁵⁹. Se così non fosse, la responsabilità del direttore sarebbe di natura oggettiva e perciò contrastante con il principio di "personalità", anche sotto il profilo psicologico, della responsabilità penale contenuto dell'articolo 27 della Costituzione.

⁵⁸ Ordine dei giornalisti della Lombardia, decisione n. 781 *bis* del 3 giugno 2009, in Camera – Consani "Regole e sentenze – massimo disciplinare" – "I quaderni dell'Ordine della Lombardia" n. 2 del 2010, pp. 13 e seguenti.

⁵⁹ Corte Costituzionale sentenza n. 184 del 1982 citata alla nota 55.



Codici e Carte

3.1 L'ordinamento della professione di giornalista

L'ordinamento della professione di giornalista trova la sua disciplina nella legge n. 69 del 3 febbraio 1963, che ha, tra l'altro, istituito l'Ordine dei giornalisti individuandone prerogative e funzioni. Il tema della compatibilità dell'Ordine dei giornalisti con la libertà di espressione sancita dall'articolo 21 della Costituzione è stato al centro di un lungo e serrato dibattito nella giurisprudenza e nella dottrina, che è oggi tutt'altro che esaurito.

Una difficoltà acuita dall'assenza di una definizione normativa di giornalismo all'interno della legge 69 del 1963 oppure di un'altra legge del nostro ordinamento. A tale proposito, la Corte Costituzionale, con una celeberrima sentenza⁶⁰, ha spiegato che il problema non dovrebbe porsi, dato che la legge in questione “disciplina l'esercizio professionale giornalistico e non l'uso del giornale come mezzo di manifestazione del pensiero”. Inoltre “l'esperienza dimostra che il giornalismo, se si alimenta anche del contributo di chi a esso non si dedica professionalmente, vive soprattutto attraverso

⁶⁰ N. 11 del 23 marzo 1968.



l'opera quotidiana dei professionisti. Alla loro libertà si connette, in un unico destino, la libertà della stampa periodica, che a sua volta è condizione essenziale di quel libero confronto di idee nel quale la democrazia affonda le sue radici vitali⁶¹. Né può vanificare tale affermazione l'attribuzione ai consigli dell'Ordine di potestà disciplinari, che non sono "tali da compromettere la libertà degli iscritti" poichè "la struttura democratica dei consigli rappresenta una garanzia istituzionale" oltre al fatto che "la possibilità del ricorso al consiglio nazionale e il successivo esperimento dell'azione giudiziaria nei vari gradi di giurisdizione concorrono sicuramente a impedire che l'iscritto sia colpito da provvedimenti arbitrari"⁶².

L'ordinamento della professione di giornalista, all'articolo 1, differenzia i giornalisti professionisti, che "esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista" dai pubblicisti, che "svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impegni". Professionisti e pubblicisti appartengono comunque all'Ordine e sono iscritti nei rispettivi elenchi dell'Albo che, ai sensi degli articoli 26 e seguenti della legge del 1963, è istituito presso ogni consiglio dell'Ordine regionale o interregionale. I giornalisti che risiedono abitualmente all'estero sono iscritti all'Albo di Roma, mentre la regola generale è quella per cui l'iscrizione è collegata al luogo di residenza, che deve essere compreso nella circoscrizione del consiglio competente. Ad esempio Tizio, anagraficamente residente a Milano, sarà iscritto all'Albo istituito presso l'Ordine della Lombardia. L'Albo contiene il "cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, non-

61 *Ibidem*.

62 *Ibidem*. Per chi volesse approfondire il tema rinvio alla lettura di Puigiotto, "L'Ordine irrazionale. L'Ordine dei giornalisti nella giurisprudenza costituzionale" in AA.VV. "Libertà di manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale", Milano, 2005, pp. 179 e seguenti.



ché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta”, ai sensi dell’articolo 27 dell’ordinamento professionale. Non possono essere iscritti all’Albo dei professionisti coloro che abbiano riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata dell’interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso di condanna, anche se espiata, l’iscrizione può tuttavia essere concessa solo se il consiglio dell’Ordine, “vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga sia meritevole dell’iscrizione”⁶³. Accanto ai requisiti “formali” previsti dall’articolo 29⁶⁴, il professionista deve dimostrare di avere superato una prova di idoneità professionale che consiste in un esame scritto e orale di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo. L’esame si svolge a Roma, nel corso di almeno due sessioni annuali, innanzi a una commissione composta da sette membri, di cui cinque nominati dal consiglio nazionale tra professionisti iscritti da non meno di 10 anni e due individuati dal presidente della corte d’appello di Roma tra i magistrati di tribunale e di appello.

La pratica giornalistica deve essere svolta “presso un quotidiano o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un’agenzia di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari”⁶⁵. I praticanti sono iscritti in un apposito registro istituito presso l’Ordine territorialmente competente, previa presentazione di una dichiarazione

63 Articolo 31 della legge 69 del 1963.

64 Età non inferiore ad anni 21, iscrizione nel registro dei praticanti, esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, atto di nascita e certificato di residenza.

65 Articolo 33 della legge 69 del 1963.



del direttore che comprovi l'inizio della pratica giornalistica e dopo avere superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione, che non sono tenuti a svolgere coloro i quali sono in possesso di un titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore. Per l'iscrizione all'Albo dei pubblicisti, oltre ai requisiti "formali" individuati dall'articolo 31, è necessario che la domanda sia corredata anche "dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni"⁶⁶. I cittadini europei sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990. L'articolo 28 introduce due elenchi speciali. Quello dei giornalisti di nazionalità straniera residenti in Italia, che devono avere compiuto 21 anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocità, a patto che non si tratti di giornalista straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico e quello dei direttori responsabili "di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici" che non esercitano l'attività di giornalista. Il professionista è cancellato dall'Albo quando viene a mancare il requisito dell'esclusività professionale ma, in tal caso, se ne fa domanda, "può essere trasferito nell'elenco dei pubblicisti"⁶⁷. La cancellazione dall'albo consegue automaticamente dopo due anni di inattività professionale, che diventano tre per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione. Per il calcolo di questo termine non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative,

⁶⁶ Articolo 35 della legge 69 del 1963.

⁶⁷ Articolo 40 della Legge 69 del 1963.



politiche o scientifiche o di espletamento di incarichi militari. Tale disposizione non si applica al giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'Albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa. Gli altri casi di cancellazione sono riconducibili alla perdita del godimento dei diritti civili oppure al conseguimento di una condanna penale che importi l'interdizione dai pubblici uffici. Il giornalista cancellato può fare richiesta per essere nuovamente ammesso all'Albo quando "sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione"⁶⁸.

3.2 Gli illeciti disciplinari

L'articolo 2 della legge 69 del 1963 articola i doveri e i diritti dei giornalisti, adempiendo così alla duplice funzione di individuare le regole generali per l'esercizio della potestà disciplinare, come approfondiremo nel paragrafo successivo, nonché di specificare le prerogative costituzionali che devono caratterizzare l'attività dei professionisti dell'informazione. Le principali carte deontologiche emanate a far tempo dagli anni '90 traggono infatti origine dai principi fondamentali contenuti in questa norma, che in poche righe spazia a trecentosessanta gradi sui temi principali del diritto dell'informazione. Viene infatti rimarcato il principio per cui "è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica" che non può subire limitazioni se non dovute "dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della responsabilità altrui". Partendo da questa disposizione, alcuni commentatori hanno ricavato una definizione "giuridica" di giornalismo secondo la quale "giornalismo è informazione critica legata all'attualità"⁶⁹. Una funzione fondamentale, nelle società democratiche, dato

⁶⁸ Articolo 42 della Legge 69 del 1963.

⁶⁹ Abruzzo, in AA.VV., in "La deontologia del giornalista", cit., p. 58.



che i giornalisti adempiono a una funzione di mediazione intellettuale tra notizia e opinione pubblica che si contraddistingue per il fatto che i diritti che essi esercitano esistono in funzione dei cittadini, e non di se stessi. Non a caso, i giornalisti hanno l'obbligo, disciplinare e inderogabile, "del rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede"⁷⁰. In caso contrario, accanto alla responsabilità penale per l'eventuale diffamazione verificatasi⁷¹, il giornalista può incorrere nella responsabilità disciplinare regolata dagli articoli 48 e seguenti della legge 69 del 1963, come meglio spiegherò nel paragrafo successivo. La legge sull'ordinamento della professione di giornalista, inoltre, impone l'obbligo di rettifica delle notizie inesatte, nonché il dovere di riparare gli eventuali errori commessi. Anche la legge sulla stampa, all'articolo 8 impone, il "dovere di rettifica e risposta", ma questa si distingue poiché riguarda i soli casi in cui siano pubblicate immagini di individui, o attribuiti "atti o pensieri o affermazioni" a soggetti, che li ritengano "lesivi della loro dignità o contrari a verità". In tali casi l'obbligo di rettifica opera automaticamente, purché il contenuto della rettifica richiama non sia autonomamente suscettibile di "incriminazione penale". A ciò si aggiunga che anche la Carta dei Doveri del giornalista, che meglio tratteremo nel paragrafo 3.4., "contempla l'obbligo di pubblicazione di una richiesta formale di rettifica pervenuta dagli interessati" aggiungendo però "l'obbligo per il giornalista di rettificare autonomamente le notizie che si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando l'errore possa ledere o danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità"⁷².

70 Art. 2 Legge n. 69 del 1963.

71 *Supra* paragrafo 2.5.

72 Ordine dei giornalisti della Lombardia, n. 51 del 21 gennaio 2009, in Camera – Consani, cit., pp. 14 e 15.



Come è stato recentemente ben spiegato dal Consiglio nazionale “la rettifica (e la replica) sono una modalità di partecipazione dei cittadini, cui l’informazione si rivolge, alla ricerca della narrazione della verità sostanziale dei fatti, fine ultimo dell’attività giornalistica”⁷³.

Ne consegue che è un preciso dovere deontologico del giornalista, e del direttore responsabile che risponde per omesso controllo, quello di tornare su notizie pubblicate in modo errato o inesatto.

Il legislatore del 1963 ha posto a fondamento dell’ordinamento della professione di giornalista anche la protezione delle fonti fiduciarie, imponendo agli iscritti anche il dovere di “promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra stampa e lettori”.

Ciò significa, ad esempio, che “un giornalista non può fornire a terzi un’anticipazione di un articolo scritto da un suo collega, provocando interventi a catena, che portano quell’articolo in fondo a un cestino”, né può spacciarsi “come dipendente di altre testate in un determinato luogo più gradite, per avvicinare personalità di orientamento ideologico diverso dal proprio”⁷⁴.

Inoltre, il giornalista deve sempre evitare di incorrere in conflitti di interesse che offuschino la propria indipendenza, senza con ciò agire con slealtà verso la testata per cui lavora.

Il giornalista è tenuto, infine, a salvaguardare sempre la dignità dell’Ordine, rispettandone le prerogative e le funzioni, in particolare attenendosi ai precetti deontologici e non vani-

73 Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti, n. 22 del 19 maggio 2011 e la giurisprudenza disciplinare ivi richiamata sullo specifico tema del diritto/dovere di rettifica disciplinato dalla Carta dei Doveri del giornalista.

74 Abruzzo, cit., p. 67.



ficando il significato morale e deontologico delle sanzioni disciplinari inflitte perché diversamente facendo nega in radice il valore delle decisioni disciplinari irridandone il contenuto⁷⁵.

3.3 La giustizia “domestica” dell’Ordine

Come abbiamo in precedenza spiegato, uno dei compiti fondamentali dell’Ordine dei giornalisti è quello di occuparsi affinché i propri iscritti si attengano alle regole che sovrintendono la libertà di espressione.

Ciò avviene sia in via preventiva, organizzando corsi di formazione su temi specifici e collaborando con altre istituzioni, come il Garante della *privacy*⁷⁶, per emanare regole deontologiche che si attagliano alla società in cui viviamo in modo da rendere attuale la funzione del giornalismo, sia in forma retributiva, per mezzo delle sanzioni disciplinari.

L’articolo 48 dell’ordinamento della professione di giornalista, infatti, spiega che “gli iscritti all’albo, negli elenchi o nel registro che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell’Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare”.

A differenza dei reati, che sono elencati “uno per uno” nel codice penale, gli illeciti disciplinari non sono però ricavabili da una legge o da una norma, ad esclusione di casi particolari, come l’omessa pubblicazione della rettifica prevista dall’articolo 8 della legge sulla stampa, oppure la pubblicazione di immagini che riprendono, in assenza del consenso dell’interessato, un detenuto con le manette ai polsi, ai sensi dell’ultimo paragrafo dell’articolo 114 del codice di procedura penale.

⁷⁵ In questo senso, Ordine dei giornalisti della Lombardia, n. 32 *bis* del 25 marzo 2010, in Camera – Consani, cit., pp. 21 e ss.

⁷⁶ *Infra*, paragrafo 3.5.



Negli altri casi, l'apertura di un procedimento disciplinare consegue a una valutazione complessiva della condotta dell'iscritto in relazione alla regola generale prevista dall'articolo 2 dell'ordinamento della professione di giornalista, dalle regole deontologiche e dalle norme generali che sovrintendono l'esercizio dell'informazione.

Un terreno indubbiamente fragile, quello della giustizia domestica degli ordini, che però ha un'efficacia positiva sulla qualità e l'indipendenza della professione di giornalista se viene esercitata con sensibilità e onestà intellettuale verso le regole, scritte e non scritte, del giornalismo.

E' un metro di giudizio molto particolare, quello che devono seguire i giornalisti quando giudicano i propri colleghi, che deve tenere sempre conto che "v'è nella funzione del giornalista un *quid* di eversivo e rivoluzionario che lo rende (e lo deve rendere) refrattario all'ordine di un Ordine e di una deontologia"⁷⁷.

L'assenza di illeciti disciplinari "tipici", cioè contenuti in un codice, attribuisce conseguentemente particolare rilevanza alla casistica giurisprudenziale degli Ordini, territoriali e nazionale, sulla falsariga di quanto accade nei sistemi giuridici anglo-americani, come abbiamo visto nel secondo capitolo.

Il procedimento disciplinare può iniziare su iniziativa dell'Ordine regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale che ha sede nel capoluogo della regione dove è iscritto all'Albo il giornalista.

La competenza per territorio appartiene sempre al consiglio dell'Ordine ove è iscritto l'incolpato; se questi è però un componente del consiglio il procedimento disciplinare è rimesso all'Ordine nazionale che designa un altro Ordine territoriale per la celebrazione del procedimento.

Le regole del procedimento disciplinare sono in realtà semplici e seguono le norme del processo civile, per quanto la

⁷⁷ Bovio, in "La deontologia del giornalista", cit.



sanzione disciplinare abbia poi natura amministrativa.

Le pene che possono essere irrogate al giornalista/incolpato all'esito del procedimento disciplinare sono quattro: l'avvertimento, la censura, la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a un anno ed infine la radiazione dall'albo.

A differenza delle sanzioni penali, che diventano esecutive solo dopo l'esaurimento di tutti i gradi di giudizio che la legge consente all'imputato, le condanne inflitte dall'Ordine dei giornalisti sono immediatamente esecutive, in quanto di natura amministrativa. E' quindi onere del giornalista/condannato in primo grado chiedere la sospensione della sanzione inflitta, secondo le indicazioni procedurali emanate dal consiglio nazionale che ha affermato il principio per cui le sanzioni disciplinari possono essere rese non esecutive a richiesta dell'interessato fino allo spirare del termine per l'impugnazione prevista dall'articolo 60 della legge 69 del 1963⁷⁸.

L'avvertimento è la sanzione che si infligge nei casi di abusi o mancanze di lieve entità e consiste in un richiamo al giornalista all'osservanza dei suoi doveri e/o nel rilievo della mancanza commessa.

Per la sua lievità, il rilievo può essere disposto anche oralmente dal presidente del Consiglio dell'Ordine, purchè ne venga dato conto in un verbale sottoscritto anche dal segretario del Consiglio. In tal caso, il giornalista "avvertito" può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare entro trenta giorni dal ricevimento della sanzione.

La censura consiste invece in un biasimo formale per l'accertamento di una trasgressione ai doveri professionali e deontologici che sia di grave entità.

Le sanzioni più afflittive sono però la sospensione, che può

78 Delibera numero 1242 del 2005 del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti.



essere inflitta nei casi in cui l'iscritto abbia con la sua condotta compromesso la dignità professionale e la radiazione, che può colpire i giornalisti che abbiano serbato un comportamento incompatibile con la permanenza nell'Albo, negli elenchi o nel registro.

Il giornalista radiato può chiedere di essere ammesso nuovamente solo dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della radiazione.

Nel caso in cui il Consiglio decida di procedere, svolge una sommaria istruttoria, assume sommarie informazioni, contesta formalmente all'inculpato i fatti che gli vengono addebitati e gli assegna un termine non inferiore a trenta giorni per esporre la propria difesa presentando, se lo ritiene, anche documenti e memorie difensive.

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta se l'inculpato non viene prima invitato a comparire avanti al consiglio dell'Ordine per esporre la sua difesa.

I provvedimenti disciplinari vengono adottati a scrutinio segreto e devono essere notificati all'interessato e al pubblico ministero competente per territorio, a mezzo ufficiale giudiziario entro trenta giorni dall'adozione. Entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento, l'inculpato può impugnare il medesimo ricorrendo al Consiglio Nazionale dell'Ordine, che deve poi decidere sentendo anche il parere obbligatorio del pubblico ministero.

La procedura inerente la trattazione del ricorso è analoga a quella seguita nel procedimento di primo grado.

La decisione del Consiglio Nazionale può poi essere impugnata dall'inculpato mediante un'azione giudiziaria esperibile entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione.

La competenza è del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il consiglio regionale o interregionale presso cui il giornalista è iscritto.

Avverso la sentenza del tribunale è possibile fare ricorso rivolgendosi alla corte d'appello competente per territorio; sia



il tribunale che la corte d'appello che giudicano i giornalisti sono integrati con un giornalista e un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della corte d'appello su designazione del consiglio nazionale, ma che non possono essere nuovamente nominati alla scadenza.

L'ultimo grado di giudizio esperibile è quello avanti la Corte di Cassazione, cui possono rivolgersi sia l'incolpato che il procuratore generale, secondo le norme del codice di procedura civile. L'azione disciplinare non può però essere iniziata trascorsi cinque anni dal fatto poiché dopo tale termine si prescrive, cioè si estingue per decorso del tempo. Se per il fatto il giornalista è sottoposto anche a procedimento penale, tuttavia, il suddetto termine decorre dal giorno in cui diviene irrevocabile la sentenza penale. Questa norma è stata interpretata nel senso che sia opportuno sospendere il procedimento disciplinare in attesa dell'esaurimento di quello penale, anche se non si tratta di un obbligo bensì solo di una facoltà.

La parallela pendenza di un procedimento civile non sospende invece né il procedimento disciplinare né il corso della prescrizione dell'illecito deontologico.

La notificazione dell'atto di incolpazione all'interessato interrompe il corso della prescrizione, ma in nessun caso questa può prolungarsi oltre la metà dei cinque anni, per un totale massimo di sette anni e sei mesi, allo spirare dei quali l'illecito disciplinare non può più essere perseguito.

Va infine sottolineato che l'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.

3.4 La Carta dei doveri del giornalista e il Codice deontologico in materia di *privacy*

L'assenza di una tipologia tassativa di illeciti disciplinari, al di fuori di alcune ipotesi occasionali, comporta la necessi-



tà, da parte dei giornalisti, di conoscere approfonditamente le regole deontologiche nel tempo emanate dagli ordini per individuare i fondamentali etici del giornalismo, richiamati dall'articolo 2 della legge 69 del 1963.

Le regole deontologiche, di conseguenza, “disegnano i principi e i parametri fondamentali cui rapportare la valutazione della condotta del professionista (ma anche del pubblicista e del praticante n.d.a.) per la miglior tutela sia della categoria di appartenenza sia dei consociati”⁷⁹.

Proprio a tale fine la giurisprudenza ha riconosciuto agli Ordini il diritto/dovere di “fissare norme interne, individuatrici di comportamenti contrari al decoro professionale”⁸⁰, ancorchè non integranti reato, ma comunque potenziale fonte di responsabilità disciplinare in caso di inosservanza da parte degli iscritti.

Le due carte deontologiche “fondamentali”, poiché investono tutti i temi più importanti che riguardano l'etica del giornalismo, sono la Carta dei doveri del giornalista ed il Codice deontologico in materia di *privacy*.

La prima carta è stata firmata a Roma l'8 luglio del 1993 dall'Ordine nazionale dei giornalisti e dalla Federazione nazionale stampa italiana, e ha la sua espressa e diretta ispirazione nell'articolo 2 della legge professionale.

Dopo avere nella premessa rimarcato che il giornalista “deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all'informazione di tutti i cittadini...nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile”, la carta individua compiutamente quali sono i doveri cui deve ispirarsi il giornalismo: indipendenza rispetto ad altri interessi o poteri, sia di natura politica, commerciale che editoriale, dovere di rettifica e replica, tutela della presunzione d'innocenza, obbligo di verifica e protezione delle fonti.

⁷⁹ Abruzzo, cit., p. 55.

⁸⁰ Cass. civ. n. 7543 del 9 luglio 1991.



Il rispetto del diritto/dovere di rettifica e replica viene particolarmente sottolineato dalla Carta dei doveri, che impone al giornalista un autonomo onere di considerare con scrupolo e accortezza la verosimile inesattezza della notizia pubblicata e di dare voce al soggetto preso di mira che si ritiene ingiustamente leso. L'obiettivo della Carta, infatti, "va al di là di aspetti formalistici e affronta il cuore del problema del rapporto di correttezza e lealtà dell'informazione nei confronti dei lettori"⁸¹.

Inoltre ogni giornalista è tenuto a rispettare "il diritto alla riservatezza di ogni cittadino e non può pubblicare notizie sulla vita privata se non quando sia di chiaro e rilevante interesse pubblico e rende, comunque, sempre note la propria identità e professione quando raccoglie tali notizie".

A tale fine, ad esempio, non vanno pubblicati i nomi di congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca, salvo che ciò sia di rilevante interesse pubblico, né possono essere diffusi i nomi delle vittime di violenze sessuali oppure particolari che possano condurre alla loro identificazione, "a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime per motivi di rilevante interesse generale."

E' dovere del giornalista "non dare notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica all'accusato" e se ciò non è possibile, perché il diretto interessato non intende replicare o è irreperibile, il giornalista "ne informa il pubblico". Per quanto concerne il rapporto con la pubblicità, la carta ricorda che "i cittadini hanno il diritto di ricevere un'informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli".

Anche per evitare ciò ogni giornalista deve evitare di assumere "incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio

81 Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti, n. 22 del 19 maggio 2011, cit, e le conclusioni del procuratore generale di Milano ivi richiamate.



autonomo della professione, né può prestare il nome, la voce, l'immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell'autonomia professionale”.

Sono perciò consentite, purchè a titolo gratuito, esclusivamente iniziative pubblicitarie che abbiano fini “sociali, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.”

La Carta dei doveri si chiude con un paragrafo dedicato al rispetto dei diritti dei minori e dei soggetti deboli, tra i quali rientrano ad esempio quelli dei malati; principi talmente importanti che poi vengono ripresi e specificati in apposite carte deontologiche, a cominciare dalla Carta di Treviso, oltre che dall'articolo 114 del codice di procedura penale, come abbiamo visto nel corso del secondo capitolo.

Il Codice deontologico nasce invece successivamente al 1996, dopo che l'articolo 25 della legge 675 di quell'anno in materia di “tutela della riservatezza dei dati personali”, poi sostituita dal d.lgs. 196 del 2003 (Codice della *privacy*), auspicava l'adozione da parte del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali “che preveda misure e accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.”

Sono tenuti a rispettare il Codice deontologico in materia di *privacy* sia i giornalisti professionisti, che i pubblicisti e i praticanti, al fine di poter trattare dati sensibili dei cittadini senza rimanere imbrigliati “in una selva di vincoli paralizzanti e soprattutto penalizzanti il diritto/dovere del cronista di informare e il correlativo diritto del singolo a essere informato”⁸².

Il codice, che si compone di 13 articoli, è stato elaborato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti, è stato

⁸² Razzante, in “La deontologia del giornalista”, cit., p. 79.



pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 3 agosto 1998 ed è una “sorta di manifesto della professione giornalistica, che con perfetta limpidezza ne ribadisce alcuni principi essenziali”⁸³. La regola fondamentale è quella che introduce il criterio della “essenzialità dell’informazione”, contenuta nell’articolo 6, per cui “la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti”.

La norma poi rammenta ai giornalisti che va rispettata “la sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica”.

Nell’esercizio della propria attività, il giornalista deve sempre rendere nota la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta dei dati personali, “salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l’esercizio della funzione informativa”.

Il domicilio privato delle persone, in cui rientrano anche i luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, va sempre tutelato evitando il ricorso all’uso di tecnologie invasive della riservatezza o che facilitano comportamenti sleali, condotta di per sé potenzialmente riconducibile anche al reato di cui all’articolo 615 *ter* del codice penale⁸⁴.

L’articolo 7 è dedicato alla tutela della sfera di riservatezza dei minori, sulla falsariga di quanto disposto dall’articolo 114 del codice di procedura penale e degli specifici principi enunciati nella Carta di Treviso, che oltre meglio approfondiremo.

Il codice sottolinea che il diritto del minore alla propria *priva-*

⁸³ Razzante, cit., p. 80.

⁸⁴ Cfr. paragrafo 2.6.



cy “deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca” e si estende “tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificatamente reati”.

Il giornalista può decidere di diffondere “notizie o immagini riguardanti minori” solamente nei casi eccezionali di “rilevante interesse pubblico” facendosi però volta per volta “carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso.”

Va inoltre tutelata sempre la dignità delle persone, non diffondendo notizie, o pubblicando immagini o fotografie, di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità umana (ad esempio riprendendo persone con le manette ai polsi senza il consenso dell’interessato) oppure soffermandosi su dettagli di violenza, salvi i casi di “rilevanza sociale della notizia o dell’immagine”, che il giornalista deve saper valutare, caso per caso, alla luce delle regole generali della deontologia e del diritto dell’informazione.

I giornalisti devono poi sempre rispettare il diritto delle persone a non essere discriminate “per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali” (articolo 9) rispettando la dignità delle persone malate (articolo 10) e astenendosi “dalla descrizione di abitudini sessuali riferite a una determinata persona, identificata o identificabile” a eccezione dei casi in cui la pubblicazione rivesta “una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica” (articolo 11).

3.5 Le altre carte deontologiche e il ruolo del Garante della *privacy*

La progressiva espansione del ruolo che i mezzi di informazione hanno nel raccontare i maggiori eventi di cronaca che si verificano nella società, e l’influenza che possono esercitare sui minori e le loro famiglie, si ripercuotono necessaria-



mente sulle regole deontologiche del giornalismo.

I minori sono infatti “soggetti deboli”, che vivono una fase particolarmente delicata della propria esistenza, caratterizzata da un’accentuata influenzabilità dovuta al fatto che stanno ancora sviluppando una definita personalità.

E’ evidente, in questo contesto psico – fisico, che un minore che esce dall’anonimato in quanto collegato a un fatto di cronaca, come vittima, carnefice o anche solo testimone, rischia di vedere compromesso lo sviluppo della propria personalità e, nel contempo, di scatenare perniciosi fenomeni emulativi. Di qui l’esigenza di emanare un’apposita carta deontologica che specificasse i principi generali sui diritti dei minori in materia di riservatezza, cioè la Carta di Treviso. Questa carta nasce nel 1990 per iniziativa della federazione nazionale della stampa, dell’Ordine Nazionale dei giornalisti e di “Telefono Azzurro”, ed è stata aggiornata nel 1995 e nel 2006 in modo da rimanere al passo con l’evoluzione dei mezzi di comunicazione e informazione conseguente all’avvento di internet.

La Carta di Treviso stabilisce espressamente il principio generale per cui la “tutela del minore coinvolto in un fatto di cronaca supera qualsiasi esigenza. E vengono dettati criteri irrinunciabili: il bambino non deve essere identificato e neppure reso identificabile, né strumentalizzato o spettacolarizzato. E questo sia se il minore viene coinvolto in un reato come vittima, soggetto attivo o protagonista anche di comportamenti autolesivi oppure se è presente in altri episodi di cronaca”⁸⁵.

Gli unici casi in cui questo diritto del minore/dovere del giornalista può attenuarsi, sono due, ed espressamente delineati dalla Carta di Treviso.

Il primo è di carattere più generale, ed è inerente i casi in cui “la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta forman-

⁸⁵ Elisei, in “La deontologia del giornalista”, cit. p. 100.



do". La Carta lascia quindi al giornalista l'autonomia di bilanciare, caso per caso, l'interesse informativo al complesso della notizia che riguarda il minore con l'effettivo e primario interesse del medesimo a non subire lesioni al proprio "armonico sviluppo della personalità".

La Carta offre alcune importanti indicazioni ai giornalisti per calibrare il proprio metro di giudizio sul singolo caso che possono dover trovarsi ad affrontare.

Va sempre evitato il "sensazionalismo" informativo, non enfatizzando "quei particolari che possano provocare effetti di suggestione o emulazione" ed evitando "strumentalizzazioni che possano derivare da parte di adulti interessati a sfruttare, nel loro interesse, l'immagine, l'attività o la personalità del minore."

A tale proposito, un cenno va fatto anche al Codice di autoregolamentazione tv e minori, risalente al 2002, che individua le fasce di orario "protette" e "rafforzate" fondandosi sulla presunzione che in determinati momenti della giornata il bambino guardi la televisione solo, oppure in compagnia di un adulto. Ciò in modo da potere programmare il palinsesto televisivo tenendo particolarmente in considerazione la funzione che la televisione svolge nella formazione della personalità dei minori.

La Carta di Treviso, inoltre, consente la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini relative a un minore nei casi di rapimento o scomparsa di bambini, purché ciò accada nel loro interesse e sia indispensabile ai fini del ritrovamento dei medesimi.

Anche in tali casi, comunque, il giornalista dovrà tenere in considerazione il parere dei genitori e delle autorità competenti, cioè la magistratura.

Si tratta, in definitiva, di regole deontologiche che servono a salvaguardare la personalità dei minori e che perciò vengono a costituire una disciplina specifica di cui il giornalista deve sempre tenere conto anche per non incorrere in severe sanzioni disciplinari.



Quello della “giustizia – *show*” è un tema particolarmente “caldo” per il giornalismo, sia per l’interesse che dimostra l’opinione pubblica, che ha diritto ad essere informata su ciò che accade nei tribunali, verso i processi che trattano casi celebri, sia per il rispetto dei diritti di chi si trova sotto processo, e in particolare del principio della presunzione d’innocenza, radicato nella nostra Costituzione all’articolo 27.

Le eccessive spettacolarizzazioni mediatiche dei processi che si sono verificate in questi anni hanno portato, il 22 maggio 2009, alla nascita del Codice di autoregolamentazione per i processi in tv, siglato da Federazione nazionale della stampa, Ordine Nazionale dei giornalisti, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, oltre che dalle principali reti televisive italiane. I principi contenuti nel codice sono volti a garantire la conoscenza nel pubblico dei gravi fatti di rilievo sociale, tutelando i diritti di chi è sotto accusa. A tale fine devono risultare chiare le differenze tra cronaca e commento, accusa e difesa, giudice e pubblico ministero, innocenza e colpevolezza, carattere definitivo o non definitivo di una sentenza o di un processo.

Vanno inoltre adottate modalità espressive e tecniche comunicative che consentano allo spettatore un’adeguata comprensione della vicenda, nel rispetto dell’equilibrio tra le diverse tesi, che devono essere divulgate senza che venga mai meno il principio di pari opportunità nel contraddittorio. Si tratta, come è stato giustamente affermato, di una garanzia per il cronista “che non affossa affatto il mestiere già a rischio di bavagli e censure nell’epoca della comunicazione ammazza – informazione, né rappresenta un nuovo cappio al collo di chi intende informare liberamente i cittadini delle vicende giudiziarie”⁸⁶.

Al contrario, il nuovo codice di autoregolamentazione offre

⁸⁶ Franz, in “La deontologia del giornalista”, cit., p.150.



notevoli *chances* di emergere all'informazione di qualità, rispetto al giornalismo spazzatura che offre il destro a proposte di legge veramente mortificanti per l'informazione.

In quest'ottica si colloca la recente Carta di Milano dell'Odg della Lombardia il cui obiettivo è quello di sostenere “la lotta ai pregiudizi e all'esclusione sociale delle persone condannate a pene intra o extra murarie”.

Anche l'informazione economica necessita di particolare attenzione al rispetto della deontologia, soprattutto dopo che nel 2005 l'Italia ha attuato una direttiva comunitaria che ha significativamente inasprito le pene previste per i reati finanziari⁸⁷.

I reati dei “colletti bianchi” si fondano infatti spesso sull'informazione, o meglio sulle informazioni, che possono essere utilizzate impropriamente per conseguire guadagni personali illeciti a scapito della trasparenza e del buon andamento del mercato e dei diritti degli investitori.

Non a caso i principali reati finanziari sono individuati sotto il nome di “abuso di informazioni privilegiate” e “manipolazione del mercato”⁸⁸ e puniscono l'utilizzo indebito, in quanto a fine di lucro personale, di notizie su titoli o strumenti finanziari apprese, tra le altre cose, “nell'esercizio di una professione”, quale è quella di giornalista, nonché la diffusione di notizie false o simulate al fine di turbare, sempre a fine di lucro, gli equilibri del mercato.

La Carta dei doveri dell'informazione economica è stata quindi emanata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti nel marzo del 2007 e si articola in 8 paragrafi, volti a individuare le regole specifiche di comportamento del giornalismo economico e finanziario.

Chi si occupa di questo particolare settore dell'informazione

87 Legge 8 aprile 2005, n. 62.

88 Artt. 184 e 185 della legge 158 del 1998, come riformati dall'entrata in vigore della legge n. 62 del 2005 di cui alla nota precedente.



“non può subordinare in alcun caso al profitto personale o di terzi le informazioni economiche o finanziarie di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività professionale” né può “turbare l'andamento del mercato diffondendo fatti o circostanze utili ai propri interessi”.

E' altresì vietato accettare “pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, regali, facilitazioni o prebende” oppure “assumere incarichi e responsabilità” che contrastino con l'esercizio autonomo della professione di giornalista.

Proprio a garanzia dell'indipendenza dell'informazione, il giornalista economico “deve assicurare un adeguato *standard* di trasparenza sulla proprietà editoriale del giornale e sull'identità e gli eventuali interessi di cui siano portatori i suoi analisti” della cui identità va data una “piena informazione”.

Anche l'informazione sportiva è disciplinata, oltre che dalle regole deontologiche di carattere generale, da un apposito codice deontologico. Si tratta del Codice media – sport, redatto dalla Federazione nazionale della stampa e dall'Ordine Nazionale dei giornalisti d'intesa con altre associazioni di settore nel luglio 2007 e successivamente divenuto legge dello Stato il 21 gennaio 2008 con il decreto n. 36 del Ministro delle comunicazioni sotto il nome di “Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi”⁸⁹.

Il codice in questione si struttura in sei articoli volti a preservare e promuovere il valore etico ed educativo del “diritto di informazione sportiva”, che deve essere esercitato dai *mass media* “in maniera rispettosa della dignità delle persone, dei

⁸⁹ Poi modificato dall'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni con delibera n. 43 del 16 febbraio 2011 a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 44 del 15 marzo 2010. Per chi volesse approfondire il tema rinvio a Mazzaro, “Codice Media e Sport – Agcom e novità introdotte dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 44” in www.medialaws.eu.



soggetti e degli enti interessati, con la chiara distinzione tra il racconto dei fatti e le opinioni personali che si hanno di essi". Le emittenti televisive devono premurarsi affinché tutti i conduttori siano a conoscenza del Codice di autoregolamentazione impegnandosi "a diffondere i valori positivi dello sport e lo spirito di lealtà connesso a tali valori negli specifici contenitori degli avvenimenti sportivi."

Vanno segnalate anche le Carte emanate in questi anni da alcuni ordini regionali in materia di informazione e salute. In particolare la Carta di Perugia del 1995, la Carta di Torino del 2001 e la Carta della Toscana del 2005.

Per quanto di efficacia meno vincolante delle carte deontologiche emanate dall'Ordine nazionale, le regole espresse in materia di informazione e salute dagli ordini regionali vanno tenute in grande considerazione, anche come metro interpretativo delle norme di carattere generale contenute nell'articolo 2 della legge 69 del 1963, nella Carta dei doveri del giornalista e nel Codice deontologico in materia di *privacy*, cui sempre deve attenersi il giornalista che si occupa di salute e sanità.

Sull'informazione sanitaria grava infatti una grande responsabilità, vista la delicatezza e la rilevanza dei diversi interessi in gioco; essa deve perciò smarcarsi da eventuali influenze determinate dagli interessi delle case farmaceutiche o dagli eccessivi entusiasmi che un linguaggio ambiguo, oppure un'enfasi eccessiva e ingiustificata su determinate cure o scoperte scientifiche, può ingenerare, con eccessi allarmistici o allarmistici, nell'opinione pubblica.

La Carta di Roma, *last but not least*, è un protocollo deontologico concernente il giornalismo che ha per protagonisti "richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti", emanata nel gennaio 2009 d'intesa tra l'Ordine Nazionale dei giornalisti e la Federazione nazionale della stampa, a seguito del crescente rilievo che l'attualità riserva nella nostra società al tema dell'immigrazione e della multiculturalità. Un



argomento assai delicato, perché va a toccare la “pancia” dell’opinione pubblica e proprio per tale motivo deve offrire al lettore “la massima aderenza alla realtà dei fatti” in un contesto “chiaro e completo” che non consenta alcuna indulgenza verso demagogici pregiudizi nei confronti delle diversità culturali e religiose che portano con sé gli eccezionali flussi migratori che caratterizzano l’attuale momento storico.

L’obiettivo di questa carta deontologica è perciò quello di evitare che un’informazione “cattiva”, poichè fatta di termini impropri o dati forzati o inesatti, contribuisca a intensificare il pregiudizio legato all’immigrazione, alimentando “allarmi ingiustificati”, ma perciò forse ancor più forieri di preoccupazioni.

La Carta ha inoltre la finalità di esortare i giornalisti ad adottare tutte “quelle accortezze in merito all’identità e all’immagine che non consentano l’identificazione della persona, onde evitare di esporla a ritorsioni contro la stessa e i familiari, tanto da parte di autorità del paese di origine, che di entità non statali o di organizzazioni criminali”.

Vi sono poi altre carte deontologiche che tratterò approfonditamente nel capitolo successivo in quanto afferiscono agli argomenti in esso contenuti.

Alcune osservazioni conclusive, invece, si impongono ora a proposito della natura e ruolo del Garante della *privacy*, trattandosi di un istituzione rilevante per il diritto dell’informazione, per quanto di introduzione relativamente recente nel nostro ordinamento.

Il Garante è un’autorità indipendente di natura amministrativa, nata nel 1996, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 675, che ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento un insieme omogeneo e sistematico di norme volte a tutelare la *privacy*.

Oggi la composizione e i compiti del Garante sono definiti dal decreto legislativo n. 196 del 2003, vero e proprio “Codice della *privacy*”. Si tratta di un organo collegiale, che opera in



“piena autonomia e indipendenza di giudizio” ed è composto da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato, tra persone che “assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell’informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni”⁹⁰.

I compiti del Garante sono molteplici, e hanno natura consultiva e sanzionatoria; deve infatti controllare che i trattamenti dei dati personali siano conformi a leggi e regolamenti e esaminare i reclami ed i ricorsi presentati da coloro che ritengano di avere subito un pregiudizio in materia di dati personali eventualmente vietando i trattamenti di dati effettuati illegittimamente o comminando sanzioni pecuniarie.

Il Garante promuove inoltre la sottoscrizione dei codici di deontologia e buona condotta, come è accaduto relativamente all’attività giornalistica, potendo anche segnalare all’esecutivo la necessità di adottare leggi o regolamenti nel settore di riferimento, formula pareri per i singoli componenti del Governo in ordine a regolamenti e atti amministrativi in materia di protezione dei dati personali e predisponde una relazione annuale sull’attività svolta e sullo stato di attuazione della normativa della *privacy* da trasmettere al Parlamento e al Governo.

Nel giugno del 2004, in particolare, il Garante ha emanato una delibera in materia di *privacy* e giornalismo volta a offrire alcuni chiarimenti in materia di immagini di minori, fotografie di arrestati e indagati, nome e generalità di imputati, nomi delle vittime, testimoni, parenti degli indagati/imputati, riconoscendo espressamente che una codificazione minuziosa di regole risulterebbe troppo gravosa per il giornalismo dato che “sono assai differenziate le situazioni nelle quali occorre valutare nozioni generali dai confini non sempre immutati nel

90 Articolo 153 D. lvo. 196 del 2003.



tempo (essenzialità dell'informazione, interesse pubblico, ecc.) e valorizzare al contempo l'autonomia e la responsabilità del giornalista".

Il Garante, infine, si occupa di curare l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini in materia di trattamento dei dati personali, nonché sulle misure di sicurezza a tutela dei medesimi.

Il trattamento illecito di dati personali, le false dichiarazioni al Garante, l'omessa adozione delle misure minime di sicurezza a tutela dei dati personali e l'inosservanza dei provvedimenti vincolanti del Garante sono reati, elencati negli articoli 167 e seguenti del Codice della *privacy*, che arrivano a essere puniti con la reclusione fino a due anni.

Si tratta di un'ulteriore conferma dell'attenzione che merita il tema della tutela dei dati personali, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello sociale. Un'attenzione che deve crescere parallelamente all'evoluzione tecnologica e multimediale della nostra società.

3.6. La riforma della giustizia disciplinare

Dopo la prima edizione di questo quaderno dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, la giustizia disciplinare delle professioni – di tutte le professioni, non solo quella di giornalista – è stata oggetto di una rilevante riforma. Riforma che, come sempre più di sovente accade in ogni settore del nostro ordinamento quando si decide di cambiare qualcosa, non è stata frutto di un percorso legislativo agevole e lineare, bensì di un cammino tortuoso le cui fonti sono in parte di produzione legislativa (Governo e Parlamento), e in parte regolamentare (Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti e Consigli Regionali).

L'origine della riforma della giustizia disciplinare – che, come detto, non ha riguardato solo la professione di giornalista, ma tutti gli ordinamenti professionali, ad esclusione delle



professioni sanitarie – è l'art. 3 lett. e) del decreto legge 13 agosto n. 138/2011, convertito dal Parlamento nella legge n. 148/2011: detta disposizione ha sancito che “gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei Consigli di disciplina”.

La ratio della riforma è chiara: evitare che la giustizia “domestica” degli Ordini professionali corra il rischio di essere anche “addomesticata” dalla commistione di funzioni amministrative e giurisdizionali, che rischiano di ledere la doverosa indipendenza di chi giudica in conseguenza delle possibili influenze dei colleghi elettori, che sono anche i potenziali incolpati.

Per garantire indipendenza e imparzialità alla giustizia disciplinare, il legislatore ha ritenuto di scindere le due funzioni, prevedendo anche un'espressa incompatibilità tra il ruolo di consigliere dell'Ordine e membro del Consiglio di disciplina. Il successivo D.P.R. n. 137/2012 – “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali” – all'articolo 8 ha ulteriormente disciplinato la riforma, chiarendo alcuni aspetti “attuativi”. La predetta disposizione, infatti, ha individuato:

- 1) il numero dei componenti dei Consigli di disciplina – che deve essere pari al numero dei consiglieri dell'Ordine che, precedentemente alla riforma, svolgevano funzioni disciplinari;
- 2) il numero dei componenti dei collegi giudicanti dei Consigli di disciplina – ovvero tre, presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo;
- 3) le modalità di nomina/sostituzione dei componenti dei collegi giudicanti dei Consigli di disciplina – ad opera del presidente del Tribunale nel cui circondario i Consigli di disciplina



hanno sede - all'interno di una rosa di nomi, pari al doppio di quelli da nominare, proposta dai Consigli Regionali;

4) le modalità di istituzione del Collegio Nazionale di disciplina - ai quali sono state assegnate le competenze disciplinari precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale dell'Ordine.

Fin qui la normativa statale che, come balzerà all'occhio, necessitava fisiologicamente di un supporto - attuativo e interpretativo - da parte degli ordini professionali per essere calati nelle realtà delle singole professioni. Detto supporto, per quanto riguarda la professione di giornalista, è arrivato con il "Regolamento delle funzioni disciplinari dell'Ordine dei giornalisti", emanato dal Cnog in data 14 dicembre 2012, conformemente al parere favorevole del Ministero della Giustizia del 3 dicembre 2012.

I punti fermi del Regolamento di cui sopra sono, sinteticamente, questi:

- 1) vi è una rigorosa incompatibilità tra funzioni disciplinari e amministrative - non si può cioè essere consiglieri dell'Ordine, Nazionale/Regionale, e componenti del Consiglio di disciplina, Nazionale/Regionale;
- 2) vi è incompatibilità tra cariche elettive pubbliche e funzioni di consigliere di disciplina;
- 3) i Consigli di disciplina possono essere composti solo da iscritti all'Ordine - mentre la legge n. 148/2011 aveva previsto tale possibilità anche per i non iscritti all'Ordine;
- 4) la rosa dei potenziali componenti dei Consigli di disciplina è composta da 18 nominativi - i requisiti per farne parte sono legati all'etica del soggetto e sono tassativamente individuati dall'art. 4 del Regolamento;
- 5) almeno uno dei componenti di ciascun collegio giudicante deve essere donna;
- 6) i casi di astensione e riconsiliazione dei consiglieri territoriali rimangono, come in precedenza, quelli previsti dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile;



7) il Consiglio Nazionale di disciplina è composto da 12 consiglieri nazionali dell'Ordine – eletti dai propri colleghi – che abbiano i requisiti previsti dall'art. 4 del Regolamento;

8) le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente che ha maggiore anzianità di iscrizione all'albo, mentre quelle di segretario sono attribuite al consigliere che ha minore anzianità di iscrizione. Il presidente e il segretario di ciascun collegio giudicante, facente parte del Consiglio di disciplina, non devono essere iscritti ad altri ordini professionali;

9) il presidente del Consiglio di disciplina territoriale forma i collegi – composti da due professionisti e un pubblicista – e relaziona gli iscritti in occasione della relazione di approvazione del bilancio;

10) il presidente del Consiglio Nazionale di disciplina cura l'organizzazione dei lavori, convoca le riunioni, assegna le pratiche a ciascun relatore, che da quel momento è responsabile del procedimento, e verifica il rispetto delle procedure.

La parte più spinosa dell'attuazione della riforma è stata quella relativa ai dubbi interpretativi conseguenti al fatto che la normativa statale ha affidato ai Consigli di disciplina “il limitato compito di ‘istruire e decidere le questioni disciplinari’ e non un più ampio e autonomo esercizio dell'azione disciplinare. Per cui, il Consiglio di disciplina territoriale non avrà il potere di iniziare d'ufficio il procedimento disciplinare, ma lo potrà iniziare dal momento in cui il procuratore generale o il presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine abbia attivato l'azione del Consiglio di disciplina territoriale”⁹¹.

91 “La deontologia del giornalista”, (aggiornamento gennaio 2014 che ha sostituito il capitolo XIV della precedente edizione), p. 5, a cura di Ennio Bartolotta e Michele Partipilo - Centro di documentazione giornalistica.



La lettura delle norme interessate ha portato a ritenere che “il Cdt è l'organo esecutivo dell'Ordine in campo disciplinare ed è attivato dal Consiglio regionale o dal suo presidente, nonché dagli altri soggetti esterni titolari a dare impulso all'azione disciplinare”⁹². Ne consegue, dal punto di vista pratico, che “esposti e segnalazioni continueranno a essere esaminati dal Consiglio dell'Ordine regionale o dal suo presidente i quali – nel caso non siano manifestamente infondati – li trasmettono al Consiglio di disciplina territoriale, il quale è obbligato ad avviare l'azione disciplinare ed eventualmente ad aprire il procedimento”⁹³. Se invece le segnalazioni sono palesemente infondate il Consiglio Regionale le archivia, cioè rinuncia all'azione disciplinare ex officio il cui potere gli è riconosciuto dal comma 2 dell'art. 48 della legge professionale, e trasmette la relativa delibera – secondo le

⁹² Bartolotta, Partipilo, cit., p. 6.

⁹³ Presso ogni Consiglio di disciplina territoriale, ai sensi dell'art. 1 comma VI del Regolamento delle funzioni disciplinari del Cnog, “è adottato un protocollo unico relativo alle questioni disciplinari”. Il protocollo adottato in Lombardia prevede che, nell'ambito delle funzioni di controllo disciplinare sulla condotta degli iscritti che ha mantenuto anche dopo la riforma, il Consiglio territoriale – “se ritiene che un fatto possa avere rilevanza disciplinare” – possa “assumere anche dall'interessato le informazioni e la documentazione che ritiene necessarie od opportune, anche attraverso il presidente del Consiglio regionale o uno o più consiglieri a ciò delegati”. Qualora, all'esito della attività conoscitiva di cui sopra, il Consiglio territoriale ritiene che un fatto abbia rilevanza disciplinare, “delibera di richiedere al Consiglio di disciplina l'apertura di un procedimento disciplinare a carico dell'iscritto. La richiesta di apertura contiene l'indicazione dei fatti oggetto di contestazione e i principi o le norme giuridiche o deontologiche che si ritengono violati. Alla richiesta di apertura possono essere allegati, se ritenuti rilevanti, le informazioni e i documenti eventualmente raccolti.” Naturalmente il Consiglio di disciplina non è vincolato alla richiesta proveniente dal Consiglio territoriale.



consuete prassi (notifica entro 30 giorni a mezzo di ufficiale giudiziario) – all'autore dell'esposto e al procuratore generale competente"⁹⁴.

Non cambiano naturalmente gli illeciti disciplinari né la natura del procedimento disciplinare, che rimane di natura pubblicistica/amministrativa: ne consegue l'applicazione all'incolpato del diritto di partecipazione al procedimento disciplinare, nonché di accedere ai relativi atti ai sensi della legge n. 241/1990.

Il procedimento disciplinare avanti al Consiglio di disciplina inizia con una fase preliminare in cui il presidente del Collegio assegnatario del ricorso comunica all'iscritto, e al procuratore generale – cui l'art. 48 della legge professionale attribuisce sempre poteri di iniziativa in materia disciplinare –, l'attività conoscitiva in corso segnalandogli l'indicazione delle norme deontologiche che si presumono violate, gli elementi a suo carico, e invitandolo, nella maggior parte dei casi, a fornire chiarimenti. In tale fase il consiglio può anche acquisire autonomamente elementi di prova, quali testimonianze, filmati, articoli, etc.: all'esito di tale attività istruttoria, il Collegio può decidere di emanare una delibera di archiviazione o di prescrizione dell'azione disciplinare, oppure una delibera di apertura del procedimento. Ogni decisione - che deve essere adottata entro 30 giorni dall'avvio del procedimento – va comunicata all'interessato e al procuratore generale.

La delibera di apertura del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 58 della legge professionale, è l'atto idoneo a interrompere la prescrizione dell'illecito disciplinare: questa può essere contestuale all'emanazione dell'atto di citazione – che introduce il giudizio disciplinare – oppure disgiunta (ciò può accadere, ad esempio, nei casi di arresto di un iscritto, oppure di pendenza di un procedimento penale il cui esito

94 Ibidem.



sia indispensabile ai fini di valutare la responsabilità disciplinare. In tali casi, il Collegio delibera l'apertura del procedimento penale e contestualmente lo sospende, ai sensi del citato art. 58, sino all'esito della procedura penale).

L'atto di citazione deve compiutamente descrivere il capo di incolpazione – ovvero la condotta contestata all'iscritto quale deontologicamente rilevante, oltre alle norme violate –, le generalità dell'incolpato, l'ora e il luogo dell'audizione, l'eventuale elenco dei testimoni, nonché tutta una serie di avvertimenti inerenti il diritto di difesa, quali che può nominare un avvocato, chiedere copia degli atti, presentare memorie e citare testimoni – indicando le circostanze sulle quali devono deporre – entro i termini indicati dal Collegio.

Il giudizio si svolge, sostanzialmente, in modo pedissequo a quello che si celebrava avanti al Consiglio territoriale dell'Ordine ante riforma: l'audizione dell'incolpato riveste, soprattutto nella prassi, un ruolo essenziale. All'esito del giudizio il Collegio adotta, a scrutinio segreto, la propria decisione, che deve essere pubblicata – mediante comunicazione all'interessato e al procuratore generale entro 30 giorni dalla seduta in cui la causa è stata discussa.

Si è detto che l'astensione e la ricusazione rimangono disciplinate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile: la novità, rispetto all'epoca precedente alla riforma, è che nei casi di astensione facoltativa – cioè quando questa è collegata a “gravi ragioni di convenienza” e non a ipotesi tassative – “è ragionevole ritenere che a decidere sia il Consiglio di disciplina territoriale, esclusi i componenti che abbiano chiesto di astenersi. E ciò in adesione a quanto previsto dall'art. 50 della legge ordinistica. Per la stessa ragione, il Consiglio di disciplina territoriale si pronuncia sulle domande di ricusazione, esclusi i consiglieri che siano stati ricusati”⁹⁵.

95 Ibidem, p. 15.



Il regime delle impugnazioni rimane sostanzialmente identico: naturalmente la competenza a giudicare in secondo grado rispetto alla decisione dei Consigli territoriali è oggi demandata al Consiglio Nazionale di disciplina⁹⁶. Per gli aspetti procedurali, si rinvia, nel resto, al paragrafo precedente.

Anche le sanzioni disciplinari - così come i parametri di giudizio cui attenersi per valutare la responsabilità disciplinare - non hanno subito mutazioni sostanziali a seguito della riforma: va segnalato, tuttavia, che una qualche incertezza si è verificata in merito alla possibilità di continuare a irrogare la più lieve delle sanzioni, ovvero l'avvertimento orale, ad opera del presidente del Consiglio territoriale dell'Ordine. Va ricordato che, vigente la precedente normativa, il presidente del Consiglio Regionale poteva applicare l'avvertimento orale senza necessità di un procedimento disciplinare. Le odierne incertezze nascono dal fatto che tale sanzione - che non è stata soppressa dalla riforma - continua a essere prevista dall'art. 52, comma 2, della legge professionale "quando non sia conseguente a un giudizio disciplinare": la norma in questione tutt'ora dispone che l'avvertimento orale "è disposto dal presidente del Consiglio dell'Ordine". Conformemente alla parola della legge, la prassi oggi prevede che il presidente del Consiglio territoriale possa continuare a infliggere l'avvertimento orale, quale iniziativa volta a richiamare gli

96 A seguito della riforma, il ricorso al Consiglio Nazionale di Disciplina può essere presentato solamente dall'incolpato e dal procuratore generale. E' invece esclusa la facoltà di ricorso da parte dell'esponente, ovvero colui che ha segnalato una violazione disciplinare al Consiglio territoriale. Detta facoltà era stata introdotta dal Regolamento per la trattazione dei ricorsi approvato dal Cnog il 18 luglio 2003.



iscritti a comportamenti più corretti e al rispetto delle norme deontologiche⁹⁷.

L'avvertimento scritto può essere invece inflitto solamente dal Consiglio di disciplina all'esito del procedimento disciplinare: ciò a ulteriore dimostrazione della natura maggiormente "giurisdizionale" della nuova giustizia professionale.

Infine va evidenziato che – in un'ottica di massima trasparenza – la novella del 2012, all'articolo 3 comma I, ha stabilito che "gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi Consigli dell'Ordine o dal collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti".

3.7. La formazione professionale continua

Dal primo gennaio 2014 la formazione professionale continua è un obbligo che grava su tutti gli iscritti.

Si tratta di un punto di arrivo che trova origine, a livello normativo, nel decreto legge 13 agosto n. 138/11, convertito nella legge n.148/11, che ha previsto un "obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali". Dalla violazione dell'obbligo formativo di cui sopra discende "un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione".

Il successivo D.P.R. n.137/12 – "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali" – ha dedicato l'articolo 7 al tema della formazione continua, ribadendo

97 "La deontologia del giornalista", edizione marzo 2014, p.157, a cura di Michele Partipilo, Centro di Documentazione giornalistica.



l'obbligo della formazione continua, e nuovamente esPLICITANDO la responsabilità disciplinare degli iscritti in caso di omessa ottemperanza ai doveri di aggiornamento professionale: aggiornamento professionale il cui obiettivo, recita la norma, è quello di “garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività”.

Successivamente, il Cnog ha adottato il “Regolamento disciplinare sulla formazione professionale continua degli iscritti all'Ordine dei giornalisti”, composto da 12 articoli e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 24 del 31 dicembre 2013, e le disposizioni attuative del medesimo, pubblicate sul medesimo Bollettino Ufficiale.

L'art.1 del Regolamento disciplinare di cui sopra individua lo scopo dello stesso, mentre il successivo art. 2 delinea gli obiettivi della formazione professionale sulla falsariga di quanto stabilito dall'art. 7 del D.P.R. n. 137/12 sopra richiamato; va segnalato che la lettera c) del citato art. 2 ha sancito che la formazione professionale “è obbligo deontologico per tutti i giornalisti in attività, iscritti da più di 3 anni”.

Questa ultima statuizione è collegata al fatto che i praticanti, salvo che abbiano frequentato scuole o master di giornalismo promossi dal Consiglio dell'Ordine territoriale o Nazionale, per essere ammessi all'esame di idoneità professionale devono aver svolto corsi di formazione o preparazione teorica promossi dal Consiglio Nazionale o territoriale, che rilasceranno debita certificazione di frequenza. Detti corsi, della durata minima di 45 ore, possono essere anche on line. Se ne deduce implicitamente che la frequentazione dei corsi di preparazione all'esame di Stato, e il successivo superamento di questo, siano circostanze idonee a ritenere assolto per il triennio successivo l'obbligo di formazione professionale da parte dell'iscrit-



to. A tal proposito, va infatti considerato che l'articolo 4 del Regolamento Cnog chiarisce che "il periodo di formazione continua è triennale. Il primo triennio decorre dal 1 gennaio 2014 e costituisce il riferimento temporale di tutti gli iscritti". Costituiscono attività formativa tutti gli eventi, "tenuti anche all'estero o nelle lingue delle minoranze", indicati nell'art. 3 del Regolamento Cnog: frequenza di corsi, seminari e master, pubblicazione di libri a carattere tecnico professionale, insegnamento a livello accademico di discipline riguardanti la professione di giornalista, etc.

L'unità di misura per la valutazione dell'impegno previsto per assolvere al compito della formazione professionale continua è il credito formativo professionale (CFP). Ai sensi dell'art. 5, ogni iscritto all'Ordine è tenuto ad acquisire 60 crediti formativi in ciascun triennio con un minimo di 15 crediti formativi annuali, di cui almeno 15 in attività formative aventi oggetto la deontologia. I commi successivi della citata norma – alla cui lettura si rinvia – articolano le modalità con cui la formazione continua deve essere svolta e documentata dal Consiglio dell'Ordine regionale: va segnalato, in particolare, che "il mancato assolvimento dell'obbligo formativo è ostativo all'attribuzione di incarichi a qualsiasi titolo deliberati dal Consiglio Nazionale".

Gli articoli 6 e 7 del Regolamento Cnog disciplinano le attribuzioni e i compiti del Consiglio Nazionale e degli Ordini regionali: in particolare, al primo la legge attribuisce un ruolo di coordinamento e promozione delle offerte formative. Al secondo, invece, sono demandati compiti organizzativi dei corsi, che deve modulare favorendo la formazione professionale gratuita - obbligatoria sui temi deontologici – e ricorrendo alla cooperazione di altri soggetti quali Scuole di giornalismo riconosciute e Università, aziende pubbliche e private. Gli Ordini regionali devono altresì verificare annualmente l'assolvimento degli obblighi formativi da parte degli iscritti e regolare le modalità di rilascio delle certificazioni di



partecipazione alle attività formative.

I contenuti delle proposte formative sono indicati dall'art. 8, mentre il successivo art. 11 codifica tassativamente le ipotesi di esenzione dalla formazione professionale obbligatoria: maternità o congedo parentale; servizio militare volontario e civile volontario, assenza dall'Italia, che determini l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi; altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore. Ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni di attuazione del Regolamento, anche i "giornalisti in pensione possono, con richiesta motivata, chiedere al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti competente l'esonero dall'obbligo formativo".

Le disposizioni attuative del Regolamento specificano invece i criteri per l'autorizzazione dei soggetti formatori terzi all'Ordine, le norme relative all'accreditamento, i criteri di valutazione degli eventi formativi, i requisiti degli stessi, le modalità di rilevazione delle presenze degli iscritti agli eventi formativi, le procedure e le modalità per la formazione a distanza.

Interessanti sono le norme di chiusura delle disposizioni attuative: l'art. 10 prevede che il Cnog "in qualsiasi momento, con motivata argomentazione, potrà sospendere l'autorizzazione a svolgere attività di formazione". In tal caso, entro 30 giorni il soggetto formatore potrà presentare opposizione alle contestazioni mosse. Se queste saranno ritenute insufficienti, il Cnog "previa acquisizione del parere vincolante del ministero vigilante", revocherà l'autorizzazione concessa.

Il successivo art. 11 prevede che l'Ordine regionale contesti al giornalista che non abbia assolto l'obbligo formativo "l'inadempienza formulando l'invito ad avviare entro tre mesi il percorso formativo. Qualora persista l'inosservanza, il Consiglio regionale ne dà segnalazione al Consiglio di Disciplina"; l'art. 12 è invece dedicato alle incompatibilità, e sancisce che, "al fine di evitare conflitti di interesse", i com-



ponenti del Comitato tecnico – scientifico del Consiglio Nazionale⁹⁸ non possono avere “a qualsiasi titolo” un ruolo negli eventi formativi autorizzati, ad eccezione della docenza gratuita. Il divieto di insegnamento “a titolo oneroso è esteso a tutti i componenti del Consiglio Nazionale e dei Consigli regionali”. Come visto, la formazione diventa dunque un punto fondante della professione di giornalista: non solo per evitare problemi disciplinari, ma, soprattutto, per garantire all’opinione pubblica un’informazione sempre più moderna, qualificata e indipendente.

3.8. La Carta di Firenze.

Precarietà del lavoro giornalistico

I giornalisti sono i soggetti del mondo dell’informazione che hanno maggiormente risentito, sia in termini di opportunità di crescita professionale, sia di soddisfazioni economiche, della crisi che – complice la repentina evoluzione sociale ed economica seguita all’avvento di internet – da ormai qualche anno a questa parte, ha afflitto l’editoria.

Ne sono conseguiti – e la prova è il crescente numero dei procedimenti disciplinari – comportamenti tra colleghi che ben poco riguardo hanno dimostrato rispetto al fondamentale principio deontologico del “dovere di colleganza”; sempre più di frequente, infatti, si assiste a casi di sfruttamento economico di giornalisti e aspiranti giornalisti, forme di “mobbing redazionale”, violazioni del diritto di firma e del diritto di autore, etc. Di qui l’esigenza di emanare una Carta

98 Il Comitato tecnico – scientifico è nato nel 1988, ed è l’organo di consulenza e assistenza del Consiglio Nazionale sulle tematiche dell’accesso e della formazione professionale e sugli orientamenti didattici e organizzativi delle scuole di giornalismo. E’ composto da un minimo di 8 consiglieri, nominati dal Consiglio Nazionale su proposta del Comitato Esecutivo e opera in base ai principi di imparzialità, professionalità specifica, trasparenza e pubblicità degli atti.



deontologica dedicata proprio a stigmatizzare gli abusi disciplinari collegati al fenomeno della precarietà del lavoro giornalistico: detta Carta, siglata dall'Ordine dei Giornalisti e dalla FNSI a Roma in data 8 novembre 2011 - ed efficace dal 1 gennaio 2012 - è stata denominata "Carta di Firenze" in quanto presso il capoluogo toscano si sono riuniti i giornalisti che l'hanno scritta⁹⁹.

Dopo una lunga premessa - che, richiamando una serie di norme costituzionali ed europee, nonché l'art. 2 della legge professionale, spiega che "il giornalista, costretto nel limbo di opportunità capestro, per lo più privo di prospettive a lungo termine, è a tutti gli effetti un cittadino di serie B, che non può costruire il suo futuro, e nemmeno contribuire allo sviluppo economico del Paese" - la Carta si sviluppa in 4 articoli:

- il primo articolo è dedicato alla "politiche attive contro la precarietà";
- il secondo articolo è dedicato alla "collaborazione tra giornalisti";
- il terzo articolo istituisce "l'Osservatorio sulla dignità professionale";
- il quarto, e ultimo, articolo - dedicato alle "sanzioni" - prevede espressamente che la violazione delle regole deontologiche di cui ai precedenti articoli "comporta l'avvio di un procedimento disciplinare".

Nel rimandare alla lettura integrale della Carta di Firenze, allegata in appendice, appare utile soffermarsi però su alcuni dei passaggi più rilevanti: l'Ordine dei Giornalisti e la FNSI, infatti, si sono impegnati a vigilare perché venga garantita a tutti i giornalisti una "equa retribuzione" - siano essi lavoratori autonomi o professionisti -, ponendo un freno "allo sfruttamento e alla precarietà" e favorendo "percorsi di regolariz-

99 Per chi volesse approfondire la storia della Carta di Firenze, si rinvia a www.odg.it.



zazione contrattuale e avviamento verso contratti a tempo indeterminato". Il rispetto dei principi di cui sopra, continua la Carta, deve essere promosso dal direttore responsabile di una testata il quale, nel contempo, viene espressamente avvisato del fatto che rifiutare immotivatamente di riconoscere la compiuta pratica è un illecito disciplinare.

Per quanto concerne il dovere di collaborazione tra giornalisti, la Carta premette che "le forme di collaborazione e solidarietà tra giornalisti devono riguardare tutte le tipologie di lavoro giornalistico (stampa, radio, tv, web, uffici stampa, etc.)".

E' fatto divieto di corrispondere "un compenso incongruo in contrasto con l'art. 36 della Costituzione": a tal fine, gli Ordini regionali devono adottare e rendere pubblici criteri e parametri di riferimento per i compensi. Anche gli iscritti vengono responsabilizzati, posto che "sono tenuti a non accettare corrispettivi inadeguati o indecorosi per il lavoro giornalistico prestato", a vigilare "che non si verifichino situazioni di incompatibilità" e a "segnalare ai Consigli regionali situazioni di esercizio abusivo della professione e di mancato rispetto della dignità professionale".

Al fine di garantire il rispetto della Carta di Firenze, la stessa ha istituito un "Osservatorio permanente sulle condizioni professionali dei giornalisti", cui spetta anche il compito di "avanzare proposte di aggiornamento": proposte di aggiornamento quanto mai necessarie, soprattutto in prospettiva, attesa la velocità, e l'imprevedibilità, con le quali le evoluzioni tecnologiche continuano a cambiare le logiche, gli equilibri e gli strumenti tradizionali della professione di giornalista: e, più in generale, del mondo dell'informazione.

3.9. La Carta di Milano sul carcere e la pena

Una delle realtà che l'opinione pubblica, soprattutto in uno Stato moderno, ha diritto di conoscere in modo adeguato è quella delle carceri e delle modalità con cui vivono – e inse-



guono la risocializzazione cui deve tendere la pena, ai sensi dell'art. 27 della Costituzione – i detenuti.

Nella prima edizione di questo Quaderno si era detto¹⁰⁰ dell'emanazione della Carta di Milano – nata nel 2011 su iniziativa del Consiglio dell'Ordine della Lombardia. Detta Carta regionale ha trovato poi condivisione e adozione diffusa in diversi Ordini regionali: tanto è che, nell'aprile del 2013, il Consiglio Nazionale dell'Ordine ha deciso di emanare – denominandolo Carta di Milano in omaggio al luogo di genesi dell'iniziativa – un proprio “protocollo deontologico per i giornalisti che trattano notizie concernenti carceri, persone in esecuzione penale, detenuti o ex detenuti”.

I principi su cui si fonda la Carta di Milano emanata dal Cnog sono chiaramente enunciati nella premessa: i giornalisti devono essere consapevoli del fatto che “il diritto all'informazione può incontrare limiti quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti bisognosi di una tutela privilegiata, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilità, e comunque di fronte a eventi di rilevanza storica e sociale o in presenza di evidenti ragioni di interesse generale”. Ne consegue che gli iscritti all'albo devono “osservare la massima attenzione nel trattamento delle notizie concernenti persone private della libertà. Soprattutto in quella fase estremamente difficile e problematica del reinserimento nella società – o, ancora, quando sia stata scontata la pena – particolare attenzione va posta al diritto all'oblio che tutela dalla diffusione di notizie che riguardino precedenti giudiziari o comunque informazioni pregiudizievoli di analogo argomento”. Anche il personale della Polizia Penitenziaria ha diritto a non subire pregiudizi conseguenti a un'informazione approssimativa: riferendosi a loro bisogna usare “termini appropriati” - quali, appunto, “personale della Polizia Penitenziaria” o

100 Infra, p. 79.



“poliziotti” – evitando epiteti intrinsecamente negativi come “guardie carcerarie”, “secondini” o “agenti di custodia”.

La Carta di Milano ricorda, inoltre, che “il cittadino privato della libertà è un interlocutore in grado di esprimersi e raccontarsi, ma non può conoscere le dinamiche mediatiche e non essere quindi in grado di valutare tutte le conseguenze e gli eventuali rischi dell'esposizione attraverso i media”. I giornalisti, di conseguenza, hanno il dovere deontologico di “tutelare il condannato che sceglie di parlare con i giornalisti, non coinvolgendo inutilmente i suoi familiari, evitando di identificarlo solo con il reato commesso e valorizzando il percorso di reinserimento che sta compiendo”. In quest'ottica, è opportuno fare “puntuale riferimento alle leggi che disciplinano il procedimento penale e l'esecuzione della pena e la legge sull'ordinamento penitenziario”, ricordando, “quando è possibile, i dati statistici che confermano la validità delle misure alternative e il loro basso margine di rischio”.

In chiusura la Carta di Milano lancia un condivisibile monito al giornalismo on line, multimediale e alle altre forme di comunicazione che utilizzano innovativi strumenti tecnologici: vista la “prolungata disponibilità nel tempo delle notizie” sul web, i giornalisti attivi in questo settore, onde evitare lesioni al diritto all'oblio e al principio costituzionale del reinserimento sociale di detenuti o ex detenuti, devono prestare particolare riguardo a rispettare le disposizioni deontologiche della Carta di Milano.

La chiosa finale della Carta di Milano – è bene evidenziare, soprattutto per chi si prepara all'esame di Stato - dispone che “il tema del rapporto tra informazione e realtà carceraria sia inserito fra gli argomenti dell'esame professionale”, e che “la violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2 della L. 3.2.1963 n. 69 comporta l'applicazione delle norme contenute nel titolo III della stessa legge”. Disattendere i principi contenuti della Carta di Milano è dunque - espressamente - un illecito disciplinare. E può essere anche motivo di bocciatura!



Capitolo 4

Testo Unico dei doveri del giornalista e *privacy*

4.1 Qualcosa è cambiato, ma non nella sostanza.

Dopo il novembre 2014, epoca in cui questo testo – dato alle stampe per la prima volta nel 2011 – è stato aggiornato, ci sono stati dei cambiamenti che hanno principalmente riguardato le carte deontologiche: esse sono state ordinate e razionalizzate in un unico documento. Altre novità hanno riguardato la normativa – europea e italiana – in materia di protezione di dati personali (la cosiddetta *privacy*). Tuttavia, è molto importante avere chiaro che i principi deontologici non sono stati innovati o modificati, così come sostanzialmente identiche sono rimaste le regole in materia di *privacy* applicabili all'attività giornalistica.

Per questi motivi, in fase di ulteriore aggiornamento, si è ritenuto di non sostituire i paragrafi già esistenti negli altri capitoli, ma di integrarli con questo e quelli che seguono: nel contempo si è implementata l'appendice normativa, completandola con le novità cui nel testo si fa riferimento. Si spera così di essere riusciti a fare apprezzare al lettore la continuità che caratterizza le regole deontologiche vigenti. Procediamo con ordine.

Il 2016 ha visto l'entrata in vigore del Testo unico dei doveri



del giornalista, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti il 27 gennaio 2016, e del Regolamento (UE) n. 679 del 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, emanato il 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati (denominato Regolamento GDPR, "*General Data Protection Regulation*"). Il Regolamento GDPR è stato recepito nel nostro Ordinamento, al fine di rendere la disciplina nazionale omogenea a quella europea, con il D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*".

Con il D.lgs. n. 101/2018 non è stato abrogato il Codice in materia di protezione dei dati personali (c.d. Codice *privacy*), D.lgs. n. 196 del 2003, ma il Legislatore ne ha armonizzato il contenuto con il GDPR, provvedendo ad abrogare le disposizioni del Codice *privacy* non più compatibili con il GDPR, introducendone di nuove ed integrando e modificando le disposizioni che rimangono in vita.

Con specifico riferimento all'attività giornalistica, il D.lgs. n. 101/2018 ha modificato il Titolo XII del Codice *privacy*, artt. da 136 a 139, dedicati, appunto, a "*Giornalismo, libertà di informazione e di espressione*". Le modifiche hanno riguardato esclusivamente un aggiornamento dei richiami normativi ivi contenuti¹⁰¹ e la modifica della rubrica degli articoli¹⁰².

101 Ad esempio, oggi l'art. 136 Codice *privacy* richiama esplicitamente l'art. 85 del Regolamento GDPR che impone agli Stati membri di prevedere esenzioni o deroghe per il trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, rispetto ai capi II (principi), III (diritti dell'interessato), IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati



Nel 2018, a seguito dell'emanazione del Regolamento GDPR, il Garante per la protezione dei dati personali è stato chiamato a verificare¹⁰³ l'attualità delle disposizioni del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica. All'esito del proprio esame, il Garante¹⁰⁴ ha sancito la piena conformità del Codice deontologico alla nuova normativa: dunque, a partire dal 2019, le "Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica"¹⁰⁵ sono a tutti gli effetti la "bussola" che deve sempre orientare il giornalista nello svolgimento della propria attività.

personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d'espressione e di informazione del medesimo Regolamento.

102 L'art. 139 Codice *privacy* precedentemente rubricato "Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche" è titolato oggi "Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche". La stessa rubrica del Titolo XII, in passato denominata "Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica", oggi è "Giornalismo, libertà di informazione e di espressione".

103 Potere demandato al Garante dall'art. 20, comma quarto, Decreto legislativo n. 101/2018 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, a mente del quale: "Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Garante per la protezione dei dati personali verifica la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 delle disposizioni di cui al comma 3. Le disposizioni ritenute compatibili, ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003."

104 Provvedimento n. 491 del 29 novembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2019.

105 Oggi allegato 1 del Testo unico dei doveri del giornalista.



Come accennato, i tre citati provvedimenti non hanno modificato – nella sostanza – le regole di comportamento che stanno alla base della professione giornalistica.

Il Testo unico, si legge nella premessa del T.U., si è infatti limitato ad *“armonizzare le carte deontologiche per favorire una maggiore chiarezza di interpretazione e facilitare l'applicazione di tutte le norme, la cui inosservanza può determinare la responsabilità disciplinare dell'iscritto all'Ordine”*. Le Carte deontologiche in questione sono le seguenti: Carta dei doveri del giornalista; Carta dei doveri del giornalista degli Uffici stampa; Carta dei doveri dell'informazione economica; Carta di Firenze; Carta di Milano; Carta di Perugia; Carta di Roma; Carta di Treviso; Carta informazione e pubblicità; Carta informazione e sondaggi; Codice di deontologia relativo alle attività giornalistiche; Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive; Decalogo del giornalismo sportivo.

Il Testo unico si compone di cinque titoli dedicati, rispettivamente, ai principi e doveri; ai doveri nei confronti delle persone; ai doveri in tema di informazione; al lavoro giornalistico; alle sanzioni. Al suo interno ha conservato tre Carte come allegati: la Carta di Treviso, la Carta dei doveri dell'informazione economica e finanziaria e la Carta di Firenze. Gli altri due allegati sono le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica e il Glossario della Carta di Roma.

Quanto alla forza del Testo unico, le disposizioni in esso contenute sono formalmente norme secondarie del sistema giuridico (vale a dire, di rango inferiore rispetto alle leggi ordinarie, come il Codice penale o il Codice civile), ma rappresentano la principale fonte – perché disciplinano ben precise regole di comportamento – di cui i Giudici devono tener conto nei giudizi aventi ad oggetto l'operato dei giornalisti: ne consegue che il loro scrupoloso rispetto, anche nei processi civili e penali per diffamazione o illecito trattamento



dei dati personali, è sempre l'arma più efficace per la difesa del giornalista.

Il T.U., all'art. 1, conferma che l'attività del giornalista, svolta mediante qualsiasi strumento di comunicazione, si ispira alla libertà di espressione sancita dalla Costituzione italiana, ed è regolata dall'articolo 2 della Legge Professionale, mentre, all'art. 2, richiama i fondamenti deontologici della professione, quali il diritto all'informazione e la libertà di opinione di ogni persona, il rispetto dei diritti fondamentali delle persone, la tutela della dignità del lavoro giornalistico e la solidarietà fra colleghi e il rispetto del prestigio e il decoro dell'Ordine.

Il Testo Unico, poi, dedica due articoli ai *social network*, attraverso i quali si sviluppa la comunicazione moderna. Questa è forse la maggiore novità, anche se si tratta di un principio di buon senso già consolidato nella giurisprudenza disciplinare: in particolare, va osservato che l'art. 2 impone al giornalista di applicare i principi deontologici nell'uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i *social network* e l'art. 9, in tema di fonti, al di fuori delle ipotesi in cui non possono essere rivelate, e rispetto alle quali viene ribadita la segretezza professionale, impone l'obbligo di citarle, anche quando il materiale sia stato rinvenuto nei *social network*. Vi sono poi l'articolo 3, dedicato al diritto all'oblio (di cui si tratterà approfonditamente nel paragrafo successivo), l'articolo 8, che tratta della cronaca giudiziaria: detta regola prescrive al giornalista di rispettare sempre il diritto alla presunzione di non colpevolezza e, nel riportare il contenuto degli atti processuali o d'indagine, di non citare persone il cui ruolo non risulti essenziale per la comprensione dei fatti. Vengono poi disciplinati i doveri nei confronti dei minori, art. 5, dei soggetti deboli, art. 6, e degli stranieri, art. 7. Come si potrà constatare leggendo l'appendice normativa, nella sostanza poco è cambiato, sotto il profilo degli accorgimenti che devono ispirare l'attività giornalistica quando riguarda



dati personali di questi soggetti deboli.

Una segnalazione finale merita l'art. 4 dedicato alle regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali. A conferma di come il T.U. non abbia modificato le precedenti norme deontologiche, l'articolo 4 rappresenta un'importante norma di rinvio, che si limita, difatti, a richiamare il *"Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica"*¹⁰⁶ approvato dal Garante per la protezione dei dati personali nel 1998, oggi confluito nell'allegato 1 al T.U. e denominato *"Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica"*, che rappresentano oggi, come nel passato, norme fondamentali in materia di privacy per il giornalista.

Il Regolamento GDPR ha abrogato la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), ma non ha modificato, rispetto al passato, le regole di condotta dei giornalisti. Anzi, ha chiaramente distinto il loro ruolo, rispetto a quello di tutti gli altri soggetti che trattano dati personali. Il Regolamento infatti è stato pensato e scritto avendo di mira i grandi enti (sia essi pubblici che privati, come i *provider*) che fondano la propria attività commerciale sulla raccolta e il trattamento dei dati personali (basti pensare ad es.

106 E' stato modificato dal Garante, con provvedimento n. 491 del 29 novembre 2018, il solo titolo, mentre nella sostanza nulla è cambiato. In esso sono contenuti, a titolo esemplificativo, i principi volti a contemperare i diritti fondamentali della persona, il diritto dei cittadini all'informazione e la libertà di stampa; l'utilizzo di banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti; la tutela del domicilio; la rettifica; il diritto all'informazione e dati personali; l'essenzialità dell'informazione; la tutela del minore, della dignità delle persone, del diritto alla non discriminazione, della dignità delle persone malate, della sfera sessuale della persona e del diritto di cronaca nei procedimenti penali.



alle grandi compagnie telefoniche; alle società che offrono servizi in rete; e in generale alle imprese e ai professionisti che nella propria attività trattano in maniera sistematica i dati dei cittadini UE). Infatti, negli ultimi decenni l'entità fenomenica della condivisione e della raccolta di dati è aumentata in modo vertiginoso. A livello europeo, pertanto, si è avvertita l'esigenza di introdurre delle regole che rafforzassero e rendessero più omogenea la protezione dei dati personali dei cittadini. Nel Regolamento sono previsti, perciò: i) una serie di obblighi per chi tratta i dati personali; ii) le relative responsabilità; iii) il consenso che deve rilasciare l'interessato dei dati e i suoi diritti; iv) le norme riguardanti la sicurezza dei dati; v) la nuova figura del responsabile per la protezione dei dati; vi) i codici di condotta; vii) un severo trattamento sanzionatorio per la violazione delle norme in esso contenuto.

Il nuovo Regolamento trova applicazione a qualsiasi forma di trattamento (interamente o parzialmente) automatizzato di dati personali, nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti negli archivi. Sono fatte salve soltanto le tassative esclusioni di cui all'art. 2. L'articolo 85 del regolamento prevede esenzioni o deroghe a favore dell'attività giornalistica, ma anche a favore dell'espressione accademica, artistica e letteraria. Perciò l'attività giornalistica è espressamente svincolata dai limiti posti a tutela della *privacy* che invece riguardano gli operatori pubblici e privati.

Alla luce di quanto sin qui detto e della normativa richiamata, si può concludere che nulla è cambiato nella sostanza per il giornalista e che il trattamento di dati operato da questo è sostanzialmente libero. Oggi, come nel passato, il giornalista può continuare a trattare e pubblicare anche dati sensibili e giudiziari senza dover ottenere il consenso dall'interessato, purché ricorrano i requisiti della liceità della raccolta dei dati e l'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico¹⁰⁷.



4.2. Diritto all'oblio.

Il diritto all'oblio¹⁰⁸ è il diritto a non restare esposti a tempo indeterminato alle conseguenze dannose che possono derivare, al proprio onore e alla propria reputazione, da fatti commessi in passato o da vicende nelle quali si è rimasti coinvolti e che sono state oggetto di cronaca.

Il punto di svolta in materia di diritto all'oblio si è verificato con la sentenza della Corte di Giustizia sul c.d. caso *Google Spain*¹⁰⁹. Il caso riguardava un cittadino spagnolo che aveva presentato dinanzi l'*Agencia Espanola de Proteccion de Datos* (AEPD, l'equivalente spagnolo del nostro Garante per la protezione dei dati) un reclamo contro un editore di un quotidiano di larga diffusione, e contro *Google Spain* e *Google Inc*¹¹⁰. Egli si lamentava del fatto che, quanto un utente di *Internet* scriveva il suo nome nel motore di ricerca del gruppo *Google* (*Google Search*), otteneva dei *link* verso due pagine del quotidiano risalenti al 1998, che riportavano un annuncio in cui figurava il nome del ricorrente per una vendita all'asta di immobili collegata a un procedimento esecutivo derivante da debiti contratti con il sistema previdenziale.

107 Si rinvia al paragrafo 4.3 per il dettaglio e per la trattazione di casi specifici.

108 Il diritto all'oblio rientra nell'ambito dei diritti della personalità e, pur avendo origine giurisprudenziale, è stato riconosciuto, per la prima volta, in Italia al comma 1 dell'articolo 11 "*Diritto all'oblio*" della Dichiarazione dei diritti di internet che è stata emanata nel 2015. Oggi è disciplinato dall'art. 3 del Testo unico dei doveri del giornalista e dall'art. 17 del Regolamento GDPR.

109 Corte di Giustizia Europea del 13 maggio 2014, causa C-131/12 *Mario Costeja González e AEPD contro Google Spain e Google Inc.*

110 Per un approfondimento sul tema, tra i primi commentatori si veda C. Bovino, "*Google è responsabile del trattamento dei dati personali che appaiono sulle pagine web pubblicate da terzi*", in *Quotidiano giuridico*, 14 maggio 2014.



Il ricorrente ha chiesto che fosse ordinato, da un lato, al giornale di sopprimere o modificare le pagine suddette così che i suoi dati personali non vi comparissero più (o comunque di ricorrere ad alcuni strumenti forniti dai motori di ricerca per proteggere questi dati), dall'altro lato, a *Google Spain* o a *Google Inc.* di eliminare o di occultare i suoi dati personali, in modo che non comparissero più tra i risultati di ricerca e non figurassero più nei *link* del giornale.

L'AEPD aveva respinto il reclamo nella parte in cui era diretto contro il giornale (la pubblicazione delle informazioni era legalmente giustificata, perché fatta su ordine del Ministero del Lavoro e degli Affari sociali allo scopo di dare la massima pubblicità alla vendita pubblica e raccogliere il maggior numero di partecipanti all'asta), ma lo aveva accolto¹¹¹ nella parte in cui era diretto contro *Google Spain* e *Google Inc.*

Google Spain e *Google Inc.* chiedevano l'annullamento della decisione dell'AEPD alla Suprema Corte spagnola. Questa, dopo aver sospeso il procedimento, si era rivolta alla Corte di Giustizia¹¹².

La Corte di Giustizia ha confermato la fondatezza delle richieste del cittadino spagnolo, affermando che: *“se vi sono link a dati personali che figurano nell'elenco dei risultati delle ricerche, i gestori dei motori di ricerca come Google devono rimuoverli. Si tratta, infatti, di un vero e proprio ‘trattamen-*

111 Secondo l'AEPD, infatti, i gestori di motori di ricerca sono tenuti al rispetto delle norme in materia di protezione dei dati (poiché effettuano un trattamento di dati per il quale sono responsabili e agiscono quali intermediari della società dell'informazione).

112 Nel dettaglio, la Corte ha chiesto alla Corte di Giustizia di interpretare sia l'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, sia gli artt. 2, lett. b) e d), 4, par. 1, lett. a) e c), 12, lett. b), e 14, comma 1, lett. a), Dir. n. 95/46/CE (tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché libera circolazione di tali dati).



to dei dati personali' soggetto alla normativa sulla privacy, e meritevole della relativa tutela, nella quale deve essere ricompresa anche la mera indicizzazione di articoli precedentemente pubblicati in versione cartacea."

La Corte ha inoltre precisato che il trattamento dei dati personali effettuato dal gestore di un motore di ricerca si distingue da quello effettuato dagli editori di siti web. A parere della Corte un'attività effettuata esclusivamente a scopi giornalistici può beneficiare delle deroghe previste all'art. 9 della direttiva n. 95/46/CE¹¹³, mentre non integra tale ipotesi il trattamento effettuato dal gestore di un motore di ricerca. La sentenza della Corte di Giustizia in realtà non ha creato una nuova definizione di diritto all'oblio, ma ha sancito il diritto di un soggetto a non essere trovato *online*.

Successivamente, il diritto all'oblio è stato inserito nell'articolo 17 del Regolamento GDPR, che ha previsto il diritto del soggetto interessato alla *"cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali"* in questi casi: 1) quando i dati personali non sono più necessari; 2) quando il soggetto interessato ha revocato il consenso, precedentemente accordato; 3) quando i dati personali sono stati trattati in maniera illecita; 4) quando l'interessato

113 *"Trattamento di dati personali e libertà d'espressione. Gli Stati membri prevedono, per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni del presente capo e dei capi IV e VI solo qualora si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d'espressione".* Tale direttiva è stata abrogata dall'articolo 94 del Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, a decorrere dal 25 maggio 2018. Tuttavia, il rapporto tra diritto all'oblio ed esercizio della professione di giornalista è rimasto disciplinato dall'articolo 3 del Testo Unico, come nel prosieguo della narrazione verrà spiegato.



si è opposto al trattamento dei dati personali. È inoltre previsto che si debba procedere alla cancellazione dei dati quando vi è la necessità di procedere all'adempimento *“di un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento”*.

La citata sentenza e il Regolamento GDPR, come appare evidente, non incidono sull'attività giornalistica, il cui unico “faro” è l'art. 3 del Testo unico dei doveri del giornalista, che recita come segue: *“Identità personale e diritto all'oblio. Il giornalista: rispetta il diritto all'identità personale ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell'informazione; nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato valuta anche l'incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell'interessato e sulla famiglia, specialmente se congiunto (padre, madre, fratello) di persone di minore età; considera che il reinserimento sociale è un passaggio complesso, che può avvenire a fine pena oppure gradualmente, e usa termini appropriati in tutti i casi in cui un detenuto usufruisce di misure alternative al carcere o di benefici penitenziari; tutela il condannato che sceglie di esporsi ai media, evitando di identificarlo solo con il reato commesso e valorizzando il percorso di reinserimento che sta compiendo; non pubblica i nomi di chi ha subito violenze sessuali né fornisce particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime; non pubblica i nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca, a meno che ciò sia indispensabile alla comprensione dei fatti, e comunque non li rende noti nel caso in cui si metta a rischio la loro incolumità; non diffonde altri elementi che ne rendano possibile l'identificazione o l'individuazione della residenza; presta cautela nel diffondere ogni elemento che possa condurre all'identificazione dei collaboratori dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, soprattutto quando ciò possa mettere a rischio l'incolumità loro e delle famiglie.”*

In sintesi, il diritto all'oblio sulle proprie vicende personali deve



essere riconosciuto a ogni persona, ma il giornalista ha l'obbligo, caso per caso, di bilanciarlo con il diritto della collettività a essere informata e aggiornata sui fatti da cui dipende la formazione dei propri convincimenti, anche quando possa derivarne discredito alla persona che è titolare di quel diritto. Là dove vi sia stata continenza di espressione nell'evocare una vicenda occorsa anni prima, e sussista rilevanza pubblica attuale della notizia, il diritto all'oblio della persona cui la riproposizione dell'accadimento possa recare discredito cede di fronte al diritto della collettività a essere informata e aggiornata su fatti¹¹⁴. I beni individuali della riservatezza e della reputazione si inchinano all'interesse pubblico all'informazione, quando la notizia è attuale: tornano però a essere prevalenti se, con il trascorrere del tempo, scema l'interesse pubblico. La notizia che torna attuale – perché a esempio il suo protagonista si propone per un ruolo o un incarico pubblico – può giustificare una nuova compressione dei beni individuali, ma deve trovare un nuovo punto di equilibrio con il diritto all'oblio, la cui maturazione, nel frattempo, può aver lenito o rimarginato l'offesa arrecata alla reputazione dalla notizia a suo tempo diffusa ovvero, addirittura, ricostituito la stessa reputazione ove questa, per la gravità della vicenda, fosse stata distrutta dalla legittima informazione¹¹⁵. Se la riattualizzazione dell'interesse pubblico rende lecita una nuova pubblicazione di fatti già resi noti, la divulgazione della notizia originaria deve però essere accompagnata dall'informazione relativa ai suoi successivi sviluppi, in modo che il soggetto venga rappresentato nella sua attuale identità e non secondo quella, parziale o superata, emergente dai soli avvenimenti del passato disgiunti da eventuali fatti, o comportamenti, sopravvenuti¹¹⁶. Qualora, quindi, una vicenda avvenuta in epo-

114 Così Cass. Pen., Sez. V, 22 giugno 2017, n. 38747.

115 P. Cedon (a cura di), *“Trattato dei nuovi danni”*, 2011, Vol. 2, Padova, p. 459.



ca passata abbia registrato una successiva evoluzione, non può assolutamente prescindere dall'informazione in ordine a quest'ultima: altrimenti la notizia, originariamente completa e vera, diviene parziale e inesatta. Ciò sostanzialmente falsa e, pertanto, potenzialmente lesiva dell'onorabilità dell'interessato o della sua identità personale ¹¹⁷.

Sin qui detto vale per il giornalista.

Diverso discorso vale per gli archivi storici delle testate giornalistiche nei quali sono conservati gli articoli di stampa già oggetto di pubblicazione, contenenti dati personali.

Il diritto all'aggiornamento dei dati personali, in termini gene-

116 M. Bellante, *"Diritto all'identità personale e obbligo di aggiornamento degli archivi storici di testate giornalistiche"*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2013, 5, p. 1070.

117 Così si è espressa Cass. Civ., Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525, secondo la quale: *"Il sistema introdotto con il D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice della Privacy), informato al prioritario rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità della persona, è caratterizzato dalla necessaria rispondenza del trattamento dei dati personali a criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza allo scopo, costituendo questo un vero e proprio limite intrinseco del trattamento lecito dei dati personali, che trova incontro nella compartecipazione dell'interessato nella utilizzazione dei medesimi. A questi, invero, spetta il diritto di conoscere in ogni momento chi possiede i suoi dati personali e come li adopera, nonché di opporsi al trattamento degli stessi, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero di ingerirsi al riguardo, chiedendone la cancellazione, la trasformazione, il blocco, ovvero la rettificazione, l'aggiornamento, l'integrazione, a tutela della proiezione dinamica dei propri dati personali e del rispetto della propria attuale identità personale o morale. Posta la necessaria rispondenza del trattamento dei dati personali ai criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza allo scopo, spetta all'interessato al trattamento, a tutela della proiezione dinamica dei suoi dati personali e della sua attuale identità personale o morale, il diritto di conoscere in ogni momento chi possiede i dati e le relative modalità di utilizzo con la possibilità di opporsi al trattamento degli stessi ovvero di chiederne la cancellazione, la trasformazione, il blocco, la rettifica, l'aggiornamento o l'integrazione"*.



rali, era previsto, prima dell'entrata in vigore del Regolamento GDPR, dall'art. 7¹¹⁸, comma 3, D.Lgs. n. 196/2003. Con il d.lgs. n. 101/2018 l'intero articolo 7 è stato soppresso, e la materia è ora disciplinata dall'articolo 17 del medesimo Regolamento, in precedenza richiamata. Il Regolamento GDPR non ha però previsto una norma che disciplini in modo specifico gli obblighi di aggiornamento degli archivi storici delle testate giornalistiche.

Pertanto, si devono richiamare le decisioni del Garante¹¹⁹ per la protezione dei dati personali, secondo le quali le informazioni presenti negli archivi storici delle testate giornalistiche non dovrebbero essere rese consultabili attraverso i generici motori di ricerca, ma solo attraverso quelli interni all'archivio. Sotto questo ultimo aspetto, va segnalato che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo¹²⁰ sta consolidando una giurisprudenza piuttosto favorevole all'intangibilità degli archivi storici *on line* delle testate giornalistiche, mettendo in guardia gli Stati membri dai "rischi di un accertamento in sede giudi-

118 Il quale prevedeva che: *"L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato"*.

119 La prima risale al 10 novembre 2004, avente ad oggetto *"Reti telematiche e Internet - Motori di ricerca e provvedimenti di Autorità indipendenti: le misure necessarie a garantire il c.d. "diritto all'oblio"*. Sul tema, con le medesime conclusioni si è espresso anche con la decisione del 15 settembre 2016.



ziaria delle richieste di rimozione presentate da individui a danno di organi di stampa, perché questo potrebbe spingere gli organi di informazione a omettere notizie di interesse generale che la collettività a diritto di ritrovare negli archivi digitali¹²¹.

Il ragionamento della Corte si fonda sul presupposto che la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie acquisite nell'ambito dell'attività giornalistica, e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente, per la loro natura, dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali a opera di banche dati per usi commerciali, o comunque non strettamente correlati all'esercizio di un diritto fondamentale dell'individuo, quale è la libertà di espressione. Che non può prescindere dal diritto di ciascuno di noi di fare ricerche su eventi del passato.

4.3. Diritto di cronaca, *privacy* e c.d. informativa *privacy* (liberatoria). Alcuni casi pratici.

Sulla base dei principi e della normativa sin qui illustrati, è possibile ipotizzare alcuni casi pratici nei quali va operato un bilanciamento fra le esigenze di tutela della riservatezza e della reputazione individuali, da un lato, e quelle connesse all'esercizio di altri diritti fondamentali quali il diritto di informazione e di cronaca, dall'altro¹²².

4.3.1 Raccolta e pubblicazione di dati e notizie da parte del giornalista.

La premessa fondamentale è che la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. La raccolta, la

120 Si veda, in particolare, la sentenza della Corte EDU del 28 giugno 2018, M.L. ET W.W. c. Germania.

121 Marina Castellaneta, *"Il diritto di cronaca supera quello all'oblio"*, Il Sole 24 Ore, 29 giugno 2018.



registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati commerciali, o delle pubbliche amministrazioni.

A tal fine, come già anticipato, il Regolamento GDPR e il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, prevedono delle opportune deroghe in favore dell'attività giornalistica.

Quando il giornalista *"tratta"*¹²³ dati e notizie, è tenuto solo:

- a rendere note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa;
- a evitare artifici e pressioni indebite.

Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze

122 Il principio generale, valido per tutte le ipotesi, è che vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca quando vengano rispettate le seguenti condizioni: a) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e controllo del giornalista non solo sulla fonte ma anche sulla verità sostanziale) delle notizie, condizione che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche colposamente taciuti altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell'ascoltatore false rappresentazioni della realtà oggettiva; b) la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca e anche la critica (come ad esempio l'assenza di termini esclusivamente insultanti); c) l'interesse pubblico all'informazione in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione o altri caratteri del servizio giornalistico.



o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

Fatta tale palese attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento GDPR¹²⁴ e può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

4.3.2 Banche dati di uso redazionale

Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'e-

123 Secondo il Regolamento GDPR per «trattamento» si intende *"qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiem*
mi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione."

124 A titolo esemplificativo, in caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il giornalista non è tenuto a fornire all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni: l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e del suo rappresentante; i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile; le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento; gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale; il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o



sistenza dell'archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dal Regolamento GDPR.

In questi casi, le imprese editoriali indicano altresì il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal Regolamento. Gli oneri in questione non riguardano però gli archivi storici, per i quali valgono le regole espone nel precedente paragrafo, e quelli personali dei giornalisti, per quanto concerne le fonti delle notizie, in quanto funzionali all'esercizio della professione e all'esclusivo perseguimento delle relative finalità¹²⁵.

4.3.3 Pubblicazione di foto

Il giornalista non può esporre, riprodurre o mettere in commercio fotografie senza il consenso dell'interessato¹²⁶.

Non occorre il consenso della persona quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da

la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; ecc. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il giornalista non è tenuto a fornire all'interessato le seguenti informazioni: l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante; i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile; le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;

d) le categorie di dati personali in questione; gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale; ecc.

125 Lo prevedono l'art. 2 della legge n. 69/1963 e l'art. 14, par. 5, lett. d), del Regolamento, nonché l'art. 138 del Codice *privacy*.



scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

La fotografia non può tuttavia essere esposta o messa in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.

4.3.4 Tutela dei minori – Foto e riprese

Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario

126 Lo stabiliscono gli articoli 87 e seguenti della legge n. 633/1941 recante le disposizioni in materia di *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*. Il giornalista, infatti, deve attenersi anche alle norme contenute nella l. n. 633/1941 quando diffonde fotografie riguardanti persone. Si precisa che il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all'immagine ma soltanto l'esercizio di tale diritto, sicché, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, il consenso resta distinto ed autonomo dalla pattuizione che lo contiene ed è sempre revocabile, qualunque sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita ed a prescindere dalla pattuizione convenuta, che non integra un elemento del negozio autorizzativo (Cass. Civ., Sez. I, 29/01/2016, n. 1748).



rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".

Di contro deve ritenersi del tutto lecita la pubblicazione di immagini, non oscurate, del minore ritratto in luoghi pubblici insieme ai genitori in situazioni tranquille e positive per il bambino. Non essendoci pericolo per lo sviluppo del minore non c'è necessità di oscurarne il volto. Purché, ovviamente, le immagini siano state acquisite in modo corretto e il minore stesso o i suoi genitori non si siano opposti alla pubblicazione.

4.3.5 Uso di tecniche invasive e tutela del domicilio

La normativa in vigore cerca di bilanciare l'uso di tecniche aggressive con la tutela dei diritti delle persone, e in particolare del domicilio e dei luoghi di privata dimora. Riprendere immagini all'interno di luoghi di privata dimora è vietato dalla legge, in considerazione dell'inviolabilità del domicilio, ex art. 14 Cost. Il Garante privacy ha però ritenuto pubblicabili le foto riprese in luoghi liberamente osservabili dall'esterno. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione.

4.3.6 Cronaca giudiziaria

Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 10 del Regolamento GDPR¹²⁷, richiamato dall'art. 2-octies del Codice Privacy. In particolare, è lecito pubblicare gli atti processuali, riportare i contenuti delle udienze e l'esito di un processo, sempre che vi sia un interesse pubblico al fatto, che il fatto sia vero e l'esposizione abbia una forma civile.



Nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, il presupposto della verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste solo allorché essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti di sorta: non è quindi sufficiente la mera verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di non colpevolezza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi. Eventuali inesattezze, pur secondarie o marginali, possono considerarsi irrilevanti, ai fini della lesione dell'altrui reputazione, solo qualora si riferiscano a particolari di scarso rilievo e privi di qualsiasi valore informativo e, pertanto, siano del tutto inidonee a determinarne o aggravarne la valenza diffamatoria.

Il giornalista può pubblicare anche dati sensibili e giudiziari senza dover ottenere il consenso dall'interessato, quando vi è l'interesse pubblico, i dati sono stati raccolti in modo lecito e corretto, e la diffusione degli stessi avviene nei limiti dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

4.3.7 Intercettazioni di conversazioni

Per la pubblicazione delle intercettazioni i giornalisti sono tenuti a selezionare il materiale da pubblicare alla luce del principio di essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti

127 Reg. Eu. n. 679 del 2016, articolo 10: *“Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati, Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica”.*



a persone non interessate ai fatti e comunque garantendo sempre la dignità delle persone.

Nel caso di pubblicazione del contenuto di intercettazioni telefoniche non più coperte da segreto investigativo, relative a persona non coinvolta nel procedimento penale come parte e potenzialmente lesive del suo onore, della sua reputazione, della sua riservatezza o di altri suoi interessi primari, l'esercizio del diritto di cronaca non esime il giornalista dal dovere di accertare, sempre e in concreto, l'esistenza dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, che sussiste qualora l'informazione sia rilevante per assicurare il controllo dell'opinione pubblica sulle vicende e sulle modalità dell'esercizio, da parte dello Stato, della pretesa punitiva nei confronti dell'indagato¹²⁸.

Infine, per completezza, si segnala che con la recente riforma del codice penale e del codice di procedura penale ("Riforma Orlando" del 2017), è stato sostanzialmente equiparato alle intercettazioni delle conversazioni il c.d. *trojan*¹²⁹ o captatore informatico. Questo strumento investigativo consente alla magistratura e alla polizia giudiziaria la possibilità di acquisire una mole incredibili di dati personali, che possono poi finire anche sul tavolo del giornalista, che li può sempre

128 Cass. Civ., Sez. III Sent., 10 ottobre 2014, n. 21404.

129 Per comprendere la portata dirompente che il predetto strumento potrà assumere nei procedimenti penali e, di conseguenza, nel trattamento dei dati personali da parte del giornalista che si occupa di cronaca giudiziaria, si precisa che il trojan è un malware occultamente installato dall'inquirente su un apparecchio elettronico dotato di connessione internet attiva, il quale consente in ogni momento all'attaccante di captare tutto il traffico dati (sia in entrata che in uscita), di attivare da remoto il microfono e la telecamera registrandone le attività, di perquisire gli hard disk e di fare copia integrale del loro contenuto, di intercettare tutto quanto digitato sulla tastiera, di fotografare le immagini e i documenti visualizzati.



pubblicare: sotto il profilo deontologico, tuttavia, dovrà essere ancor più rispettoso del principio dell'essenzialità dell'informazione, per evitare la pubblicazione di dati personali che sia inutile sotto il profilo informativo e, invece, dannosa per la reputazione del diretto interessato.

Sempre in tema di intercettazioni, la riforma Orlando aveva annunciato un nuovo regime di secretazione delle intercettazioni telefoniche, prevedendo una "stretta" nella possibilità di riportare negli atti giudiziari il contenuto delle conversazioni, e un'udienza in camera di consiglio per selezionare e valutare quante delle intercettazioni raccolte fossero utilizzabili rispettando le esigenze delle indagini: ciò al fine di tutelare la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte e delle comunicazioni comunque non rilevanti ai fini di giustizia penale. L'art. 2 del decreto "Milleproroghe" del 25 luglio 2018, ha previsto una proroga dell'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni. In attesa dell'entrata in vigore delle novità¹³⁰, in ogni caso, il giornalista deve essere particolarmente attento a evitare la pubblicazione di conversazioni intercettate quando non sono strettamente necessarie sotto il profilo informativo. E, quando decide di procedere alla pubblicazione, deve cercare di dare al lettore un quadro il più esaustivo del contesto in cui la conversazione intercettata si colloca, evitando decontestualizzazioni che ne snaturino la portata reale.

130 Ad oggi, l'entrata in vigore è prevista per il 31 luglio 2019.



I QUADERNI
DELL'ORDINE

5

Pubblicità e politica

5.1 Libertà di espressione e comunicazione politica

Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, uno degli aspetti fondamentali che caratterizzano, o meglio devono caratterizzare, il giornalismo, e l'attività del singolo giornalista, è la salvaguardia della propria indipendenza, nell'interesse dell'opinione pubblica. Un tema assai rilevante e attuale, dalla realtà locale a quella nazionale, che si deve relazionare con un contesto normativo e sociale frastagliato e molto complicato, soprattutto nei settori dell'informazione politica e radiotelevisiva, dove gli interessi commerciali, e non solo, sono molteplici e non sempre legittimi.

Non è questa la sede per complesse dissertazioni giuridiche, che poi spesso rimangono fine a se stesse senza nulla aggiungere al lettore. A conclusione di queste lezioni di diritto dell'informazione, si impone tuttavia una rapida panoramica sulle principali leggi e regole deontologiche in materia auspicando di offrire un contributo agile e concreto alla conoscenza di chi legge, nel contempo stimolandone la curiosità a saperne di più. Due sono i temi principali legati all'informazione politica: la disciplina della propaganda politica per mezzo del sistema radiotelevisivo e la regolamentazione della pubblicazione dei sondaggi elettorali con cui vengono rilevati gli



orientamenti politici della pubblica opinione. Fino agli anni '90 il nostro ordinamento non ha mai avuto una legge che regolamentasse la propaganda politica sui mezzi di informazione. Neppure la legge n. 223 del 6 agosto 1990 (legge Mammi), di riforma del sistema radiotelevisivo, prevedeva alcuna regola in materia di propaganda elettorale per radio o televisione. Le prime disposizioni vengono introdotte solo tre anni dopo con le leggi di riforma dei sistemi elettorali degli enti locali e del Parlamento,¹³¹ con significativo ritardo rispetto alle altre democrazie occidentali¹³². Solo nel 2000, con la legge n. 28 del 22 febbraio, il Parlamento ha emanato una legge organica e articolata in materia di comunicazione politica, che insegue due obiettivi principali: disciplinare la comunicazione politica in ogni periodo dell'anno (e quindi non solo nell'imminenza di consultazioni politiche, referendarie o amministrative) e garantire la *par condicio* delle forze politiche in televisione, prevedendo spazi gratuiti sulle emittenti nazionali per tutti i partecipanti alle competizioni elettorali. Tre anni dopo, con la legge n. 313 del 6 novembre 2003, il Parlamento ha ampliato la possibilità delle emittenti locali di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo oneroso. Quest'ultima è una legge da più parti contestata, poiché ritenuta contrastante con l'orientamento della Corte Costituzionale per cui le regole in materia di comunicazione politica devono poter "porre tutti in condizione di parità; ad assicurare, cioè, che in uno dei momenti essenziali per lo svolgimento della vita democratica, questa non sia di fatto ostacolata da situazioni economiche di svantaggio o politiche di minoranza."¹³³ Nel 2002, la Corte Costituzionale è tornata sul tema della comunicazione poli-

131 Leggi nn. 81 e 515 del 1993.

132 Chi vuole approfondire legga Lamarque, in "Percorsi di diritto dell'informazione", cit., e l'accurata bibliografia ivi richiamata.

133 Sentenze nn. 48 del 1964 e 138 del 1985.



tica, investita a giudicare alcune questioni di legittimità della legge n. 28 del 2000, pronunciando la sentenza n. 155. Una decisione che ha respinto le censure di illegittimità sollevate, spiegando che “i principi fondanti del nostro Stato esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale”. Da ciò “deriva l'imperativo costituzionale che il diritto all'informazione, garantito dall'articolo 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dalla continuità dell'attività di informazione erogata”. La regolamentazione della comunicazione politica sulle televisioni deve essere più rigorosa rispetto a quella prevista per la stampa poiché “è noto e costante il riconoscimento della peculiare diffusività e pervasività del messaggio televisivo, così da giustificare l'adozione, soltanto nei confronti della emittenza radiotelevisiva, di una rigorosa disciplina capace di impedire qualsiasi improprio condizionamento nella formazione della volontà degli elettori”. Si tratta di considerazioni che, a neanche dieci anni di distanza, non possono che valere anche per *internet*, “nuovo mondo” dell'informazione e della comunicazione refrattario a qualsivoglia forma di disciplina, ma che invece non può più prescindere da una regolamentazione globale (altrimenti inoperativa) per i grandi interessi economici, le nuove forme di esercizio dell'attività imprenditoriale che caratterizzano i principali operatori economici del settore, la moltitudine di dati personali che vi immettiamo, e per l'imparagonabile capacità di diffusione, come ha dimostrato ciò che è accaduto recentemente nei paesi arabi¹³⁴.

134 Camera – Pollicino “La legge è uguale anche sul Web”, cit.



Grandi opportunità, per quella che è già una realtà, purché venga evitato che le zone d'ombra che sporcano la rete prendano il sopravvento sui diritti della personalità.

5.2 La disciplina dei sondaggi d'opinione e la Carta dei doveri dei giornalisti degli uffici stampa

Comprendere ciò che l'opinione pubblica pensa prima di una competizione elettorale, o conoscere il livello di consenso di cui si gode mentre si amministra la cosa pubblica, è evidentemente importante per chi fa, o comunque si occupa, di politica.

Gli strumenti di rilevazione del pensiero della popolazione sono i sondaggi, cioè “una scienza del probabile che si fonda su criteri rigorosi”¹³⁵.

Quando però i sondaggi vengono utilizzati, o divulgati, in modo non corretto, possono influenzare scorrettamente l'opinione pubblica, manipolandola e arrecando un grande danno alla democrazia.

Per evitare tali distorsioni, il 7 aprile del 1995, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti e l'associazione degli istituti demoscopici (Assirm) hanno emanato una carta deontologica che enuncia le regole di comportamento per la correttezza delle informazioni sui sondaggi, che sono tenuti a rispettare sia i giornalisti che i committenti e gli istituti demoscopici.

La Carta spiega bene che “è dovere imprescindibile fornire all'utente/ascoltatore tutte le informazioni necessarie e indispensabili per valutare l'attendibilità dei dati, la loro completezza, la loro rilevanza e significatività rispetto ai temi trattati e alle conclusioni tratte. Dovranno altresì essere forniti tutti i riferimenti necessari a spiegare in modo corretto le eventuali discordanze tra risultati apparentemente simili”.

135 De Vito, in “La deontologia del giornalista”, cit., p. 171.



E' gravemente lesivo dell'etica professionale "presentare come sondaggi una serie di informazioni che non corrispondono alle regole per potere essere definite tali" poiché l'utente "può essere influenzato dall'autorevolezza connessa con il termine sondaggi e attribuire alle informazioni diffuse una credibilità totalmente diversa rispetto alle stesse informazioni presentate come libere opinioni di questo o quel gruppo di cittadini o soggetti politici."

Anche per tali ragioni, è vietata la pubblicazione e la diffusione di sondaggi pre – elettorali nei 15 giorni che precedono le consultazioni, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 28 del 2000.

A seguito dell'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni¹³⁶, quest'ultima ha redatto il regolamento che detta i criteri per la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui *mass media*, licenziato definitivamente il 25 luglio del 2002¹³⁷. E' quindi dovere del giornalista che pubblica o diffonde i risultati dei sondaggi d'opinione (così come dell'istituto demoscopico che li effettua) indicare il soggetto che ha realizzato il sondaggio, il committente, l'acquirente, i criteri seguiti per la formazione del campione, il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati, il numero delle persone interpellate, l'universo di riferimento, le domande rivolte, la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda e la data in cui il sondaggio è stato realizzato.

Tali regole, opponibili al singolo giornalista, ai mezzi di comunicazione, e agli istituti demoscopici, difficilmente invece lo sono per gli esponenti politici, che possono decidere di citare strumentalmente sondaggi in un'ottica, non di per sé giuridicamente illegittima, di affermazione elettorale.

In tali casi, sta alla capacità critica del giornalista inquadrare nella giusta prospettiva, per l'opinione pubblica, il messag-

136 Legge n. 249 del 31 luglio 1997.

137 Consultabile sul sito www.agcom.it.



gio politico che si nasconde dietro la citazione di sondaggi di provenienza generica, perché ad esempio non palesano il campione su cui sono stati effettuati oppure non indicano il periodo a cui si riferiscono i rilievi, in modo da essere utilizzati come strumenti di ricerca del consenso.

Nell'ottica di rimarcare l'indipendenza dei giornalisti si colloca anche la Carta dei doveri dei giornalisti degli uffici stampa, adottata il 26 febbraio 2002 dal gruppo speciale uffici stampa dell'Ordine Nazionale. E poi aggiornata il 25 marzo 2010.

L'obiettivo, duplice, di tale carta deontologica è quello di garantire la massima trasparenza nell'attività degli uffici stampa, in particolare delle pubbliche amministrazioni, dato che al diritto delle istituzioni di informare sulla propria attività risponde quello dell'opinione pubblica di essere informati in modo puntuale, chiaro e tempestivo.

I giornalisti che operano negli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni sono quindi tenuti "ad osservare non solo le norme stabilite per il pubblico dipendente, ma anche quelle deontologiche fissate dalla legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti e quelle enunciate nei documenti ufficiali dell'Ordine stesso e che regolano eticamente la professione."

A tale fine, "il giornalista deve dividere nettamente il compito degli altri soggetti previsti dalle norme di legge in materia di informazione e comunicazione da quello di operatore dell'ufficio stampa, evitando situazioni di confusione nelle quali il dovere di informare in maniera obiettiva e accurata può finire col confliggere con le esigenze di una informazione personalistica e subordinata all'immagine."

Anche se opera nelle istituzioni, un giornalista non deve mai dimenticare quali sono le prerogative della sua professione, evitando perciò "di assumere collaborazioni, incarichi o responsabilità che possano comunque inficiare la sua funzione di imparziale e attendibile operatore dell'informazione".

Il giornalista di un ufficio stampa istituzionale deve perciò prestare particolare attenzione a utilizzare "la propria spe-



cificità professionale non solo per rendere riconoscibile l'istituzione ma per farla comprendere e rispettare" nonché al rispetto delle regole e delle leggi che tutelano la *privacy*, difendendo sempre la propria autonomia e la propria credibilità professionale.

Per quanto difficile, non va mai dimenticato, del resto, che l'informazione è una cosa diversa dall'attività di comunicazione e promozione, cosa di per sé legittima, purché venga sempre evidenziata la natura del ruolo rivestito e quella del messaggio veicolato.

5.3 Informazione e pubblicità commerciale: *markette verboten!*

Il tema dell'indipendenza del giornalista rispetto a condizionamenti esterni si pone frequentemente anche in relazione al rapporto tra informazione e pubblicità. Non a caso la Carta dei doveri del giornalista dedica il secondo paragrafo a questo argomento, spiegando che "i cittadini hanno il diritto di ricevere un'informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli. I messaggi pubblicitari devono essere sempre e comunque distinguibili dai testi giornalistici attraverso chiare indicazioni. Il giornalista è tenuto all'osservanza dei principi fissati dal protocollo d'intesa sulla trasparenza dell'informazione e dal contratto nazionale di lavoro giornalistico; deve sempre rendere riconoscibile l'informazione pubblicitaria e deve comunque porre il pubblico in grado di riconoscere il lavoro giornalistico dal messaggio promozionale."

Il protocollo d'intesa richiamato dalla Carta dei doveri risale al 14 aprile del 1998, ed è stato sottoscritto dalla Federazione nazionale della stampa, dall'Ordine Nazionale e dalle principali associazioni e federazioni del settore pubblicitario.

Al fine di evitare conflitti d'interesse, "per l'attività professionale non si dovrà accettare, richiedere od offrire (anche col



consenso del datore di lavoro o committente) compensi di alcun genere che possano confondere o sovrapporre i ruoli professionali.”

Il giornalista, inoltre, “in ragione della sua responsabilità ‘in proprio’ dell’informazione” deve operare una “verifica preventiva di attendibilità e di correttezza di quanto viene diffuso e l’adeguata correzione di informazioni che, dopo la loro diffusione, si rivelino non esatte, specialmente quando tali notizie possono risultare ingiustamente lesive o dannose per singole persone, enti o categorie.”

Il contratto di lavoro giornalistico, all’articolo 4 prevede che “allo scopo di tutelare il diritto del pubblico a ricevere una corretta informazione, distinta e distinguibile dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli, i messaggi pubblicitari devono essere chiaramente individuabili come tali e quindi distinti anche attraverso apposita indicazione, dai testi giornalistici”.

In quest’ottica si pongono anche la Carta emanata nel 2009 dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia sul giornalismo turistico, che riprende e specifica con chiarezza i principi enunciati dalle regole sopra richiamate¹³⁸ e l’articolo 23 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, per cui “la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale. La pubblicità a mezzo stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione.”

Come abbiamo visto in precedenza, la Carta dei Doveri prevede una deroga per quelle iniziative del giornalista volte a promuovere obiettivi sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali, purchè siano fatte a titolo gratuito, e comunque prive di carattere speculativo.

138 Consultabile e scaricabile integralmente dal sito dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia: www.odg.mi.it.



Il rigore della giurisprudenza disciplinare nei confronti di quelle che il gergo giornalistico definisce efficacemente “marchette”, è consolidato e risalente nel tempo.

Tanto è che nel 2004 il Consiglio nazionale dell'Ordine ha adottato un documento di indirizzo volto a stigmatizzare le commistioni tra pubblicità e informazione sul presupposto che “nel quadro di un certo tipo di iniziative editoriali apertamente subordinate a esigenze di *marketing*, i giornalisti si sentono pesantemente e insistentemente pressati ad assumere funzioni che a loro non spettano e che in ogni caso mettono a rischio l'autorevolezza e la dignità del lavoro giornalistico e contemporaneamente non garantiscono al lettore la necessaria trasparenza e distinzione tra informazione e pubblicità.”

Una cosa è la pubblicità, un'altra è l'informazione e devono rimanere ben distinte agli occhi del lettore; un articolo apparentemente giornalistico che invece maschera uno spot pubblicitario comporta l'insorgere di una grave responsabilità disciplinare.

Ma quali sono i confini che distinguono un articolo giornalistico da una promozione pubblicitaria occulta? Lo spiega bene una decisione del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia dell'11 giugno 1996¹³⁹; “il lettore è un personaggio che si aspetta di acquisire informazioni da un altro personaggio, il giornalista, il quale, più informato di lui, gli dà notizie in merito a fatti e accadimenti narrandoli come sono accaduti e, dopo, commentandoli, in modo da consentire sempre la distinzione tra fatto e interpretazione o commento. E nel vissuto del lettore la libertà di chiedere un commento, di fruire di una interpretazione; di essere guidato in una serie di ragionamenti e/o di comportamenti, è un diritto inalienabile del quale il giornalista è tutore in prima persona.

139 In Camera – Consani, cit., p. 35.



Il giornalista ha dunque una sua immagine, e questa immagine è parte integrante del mondo con il quale il lettore si pone nei confronti dell'operatore della comunicazione. Per il lettore, il giornalista è come appare ed è proprio questo suo apparire che riesce a dare credibilità alla notizia. E' una questione di fiducia basata sull'immagine. Se io penso che un giornalista sia serio, la notizia da lui data avrà per me una sua credibilità; se io penso che un giornalista sia un pubblicitario mascherato, la stessa notizia sarà da me vissuta come tutta pubblicità".

Il confine tra servizio giornalistico e messaggio pubblicitario "camuffato" da notizia è spesso sfumato, e quindi va accertato caso per caso, sempre prestando particolare attenzione all'obiettivo che deve perseguire la funzione del giornalismo, ovvero "coltivare e difendere il diritto all'informazione dell'opinione pubblica ricercando e diffondendo ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile"¹⁴⁰.

Naturalmente anche i pubblicitari hanno i medesimi doveri dei professionisti di evitare conflitti di interesse in materia di iniziative pubblicitarie, dato che la permanenza nell'Ordine professionale impone il rispetto delle regole da parte di tutti gli iscritti.

Lo scopo del divieto deontologico è duplice e consiste nell'impedire che il giornalista sia condizionato da rapporti commerciali che possano influire sulla sua attività di informatore neutrale di notizie, e nel contempo tutelare l'opinione pubblica destinataria del messaggio pubblicitario impedendo che un giornalista possa garantire al prodotto sponsorizzato una sorta di valore aggiunto che gli deriva dalla propria

140 Ordine dei giornalisti della Lombardia n. 37 del 10 marzo 2009, che ha ritenuto deontologicamente illegittimo "il comportamento del giornalista che si limiti a suggerire un prodotto adeguato alle diverse esigenze del possibile compratore". In Camera – Consani, cit. p. 9.



immagine di comunicatore di notizie, professionista o pubblicitista che sia¹⁴¹.

Anche il direttore di un giornale o di un periodico che consenta la pubblicazione di articoli che contengano messaggi pubblicitari occulti ne risponde disciplinarmente dato che è suo preciso dovere quello di “evitare la commistione informazione/pubblicità in base alla legge e al contratto collettivo” garantendo “la correttezza e la qualità dell’informazione; a questo fine è tenuto a verificare se la pubblicità sia chiaramente riconoscibile come tale, distinguendosi da ogni altra forma di comunicazione al pubblico mediante modalità grafiche facilmente riconoscibili...Ove la verifica conduca a risultati negativi, il direttore deve impedire la pubblicazione del testo contenente la pubblicità”¹⁴².

Anche in questi casi, il direttore risponde per omesso controllo quando l’autore dell’articolo è noto o identificabile, mentre ne è responsabile quale estensore materiale del messaggio pubblicitario occulto quando questi non è noto o identificabile oppure non è un giornalista poiché se è vero che “anche i non iscritti all’albo hanno la libertà di scrivere.... non per questo il direttore resta esente da responsabilità”¹⁴³. Il giornalismo, in definitiva, è tale solo se è condizione di libertà ed è al servizio della collettività, la cui coscienza deve sempre essere tenuta viva “attraverso l’esercizio del pensiero” e non, invece, addormentata “con le promesse della pubblicità”¹⁴⁴.

141 Ordine dei giornalisti della Lombardia n. 39 del 14 gennaio 2009 in Camera – Consani, cit. p. 8.

142 Cass. Civ. sez. III n. 22535 del 20 ottobre del 2006.

143 Trib. Milano, sentenza n. 17989 del 2007; conformi Ordine Nazionale dei giornalisti del 4 febbraio 1986 in *Annuario dei Giornalisti* 1987 -1988, p. 142.

144 Partipilo, in “La deontologia del giornalista”, cit. p.35.



I QUADERNI
DELL'ORDINE

3

Appendice normativa



Capitolo 1

Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della



libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di po-



lizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'Autorità giudiziaria.

Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a



suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.



Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Art. 10 - Libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

Art. 19

Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.



Patto internazionale di New York (ratificato in Italia con la L. 25/11/77 n. 881)

Art. 19

1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni.
2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta.
3. L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie:
 - a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui;
 - b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche.



Capitolo 2

Legge sulla stampa (L. 47 - 8/2/1948)

Art. 8 (Risposte e rettifiche)

Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate. Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al



presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000 (1). La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata (2). (1) La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981. (2) Articolo così sostituito dall'art. 42, l. 5 agosto 1981, n. 416.

Art. 13 (Pene per la diffamazione)

Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000 (1).

(1) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.

Art. 14 (Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza)

Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio. Le pene in tali casi sono aumentate.

Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale (1).

(1) Vedi l. 17 giugno 1975, n. 355.



**Art. 15 (Pubblicazioni a contenuto impressionante
o raccapricciante)**

Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti (1).

(1) Vedi l. 17 giugno 1975, n. 355



Ordinamento della professione di giornalista (L. 69 del 3/2/1963)

Art. 2 (Diritti e doveri)

E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.

Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori.

Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

Art. 48 (Procedimento disciplinare)

Gli iscritti nell'Albo, negli elenchi o nel registro che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell'art. 44.

Art. 51 (Sanzioni disciplinari)

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, previa audizione dell'incolpato.

Esse sono: a) l'avvertimento; b) la censura; c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno; d) la radiazione dall'albo



Codice penale

Art. 57 - Reati commessi col mezzo della stampa periodica

Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.

Art. 57-bis - Reati commessi col mezzo della stampa non periodica

Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile.

Art. 58 - Stampa clandestina

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica.

Art. 58-bis - Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa

Se il reato commesso col mezzo della stampa è punibile a querela, istanza o richiesta, anche per la punibilità dei reati preveduti dai tre articoli precedenti è necessaria querela, istanza o richiesta.

La querela, l'istanza o la richiesta presentata contro il direttore o vice-direttore responsabile, l'editore o lo stampatore, ha effetto anche nei confronti dell'autore della pubblicazione per il reato da questo commesso.

Non si può procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se è necessaria una autorizzazione di procedimento per il reato commesso dall'autore della pubblicazione, fino a



quando l'autorizzazione non è concessa. Questa disposizione non si applica se l'autorizzazione è stabilita per le qualità o condizioni personali dell'autore della pubblicazione.

Art. 528 - Pubblicazioni e spettacoli osceni

Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.

Tale pena si applica inoltre a chi:

1. adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;

2. dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.

Nel caso previsto dal n. 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'autorità.

Art. 529 - Atti e oggetti osceni: nozione

Agli effetti della legge penale, si considerano "osceni" gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.

Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo, che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.

Art. 594 - Ingiuria

Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la



multa fino a euro 516.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.

Art. 595 - Diffamazione

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032 (lire due milioni). Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065 (lire quattro milioni). Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 (lire un milione). Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Art. 596 - Esclusione della prova liberatoria

Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa. Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giuri d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo. Quando l'offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però



sempre ammessa nel procedimento penale: 1) se la persona offesa e' un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni; 2) se per il fatto attribuito alla persona offesa e' tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale; 3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verita' o la falsita' del fatto ad esso attribuito. Se la verita' del fatto e' provata o se per esso la persona, a cui il fatto e' attribuito e', per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore della imputazione non e' punibile, salvo che i modi usati non rendano per se' stessi applicabili le disposizioni dell'articolo 594, comma primo, ovvero dell'articolo 595 comma primo (1). (1) Articolo cosı modificato dal D. Lgs. Lgt. 14 novembre 1944, n. 288.

Art. 596-bis. - Diffamazione col mezzo della stampa

Se il delitto di diffamazione e' commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57-bis e 58.

Art. 622 - Rivelazione di segreto professionale

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto puo' derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

Art. 684

Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, e' punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da cinquantuno euro a duecentocinquantotto euro.



Codice di procedura penale

Art. 114 - Divieto di pubblicazione di atti e di immagini

1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.

2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni.

4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.

5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.

6. E' vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati



dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.

6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.

7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.

Art.115 - Violazione del divieto di pubblicazione.

1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale (684 c.p.), la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli artt. 114 e 329 comma 3 lett. b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare.

Art. 116 - Copie, estratti e certificati

1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.

2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.

3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'art. 114.



Art. 200 - Segreto professionale

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:

- a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
- b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
- c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
- d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

Art. 329 - Obbligo del segreto.

1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'arti-



colo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

- a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
- b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 **Codice in materia di protezione** **dei dati personali**

Art. 136 (Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:

- a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
- b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
- c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica.

Art. 137 (Disposizioni applicabili)

1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative:

- a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;
- b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
- c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.

2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26.

3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.



Art. 138 (Segreto professionale)

1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

Art.139 (Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche)

1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo 13.
2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.
3. Il codice o le modificazioni o integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni di modificazione e integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 12.
5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c).



Capitolo 3

Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica. Legge sulla privacy

(ai sensi dell'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675
- provvedimento 29 luglio 1998 approvato dal CNOG il 3/8/1998)

Art. 1 Principi generali

1. Le presenti norme sono volte a contemporere i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.

2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto-dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relative a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall'art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675/96.

Art. 2 Banche-dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti

1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 675/96 rende



note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informazione di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 675/96.

2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/96. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/96.

3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/63 e dell'art. 13, comma 5 della legge n. 675/96.

4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

Art. 3 Tutela del domicilio

1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.

Art. 4 Rettifica

1. Il giornalista corregge senza ritardo, errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 5 Diritto all'informazione e dati personali

1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale



ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

Art. 6 Essenzialità dell'informazione

1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

Art. 7 Tutela del minore

1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.

2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.

3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre



considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla «Carta di Treviso».

Art. 8 Tutela della dignità della persona

1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.
3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

Art. 9 Tutela del diritto alla non discriminazione

1. Nell'esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

Art. 10 Tutela della dignità delle persone malate

1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.
2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del persegui-



mento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 11 Tutela della sfera sessuale della persona

1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite a una determinata persona, identificata o identificabile.
2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 12 Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali

1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 24 della legge n. 675/96.
2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del Codice di procedura penale è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.

Art. 13 Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari

1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.
2. Le sanzioni disciplinari, di cui al Titolo III della legge n. 69/63, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.



Carta dei doveri del giornalista

(8 luglio 1993)

PREMESSA

Il lavoro del giornalista si ispira ai principi della libertà d'informazione e di opinione, sanciti dalla Costituzione italiana, ed è regolato dall'articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963: «E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e della buona fede. Devono essere rettificata le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori».

Il rapporto di fiducia tra gli organi d'informazione e i cittadini è la base del lavoro di ogni giornalista. Per promuovere e rendere più saldo tale rapporto i giornalisti italiani sottoscrivono la seguente Carta dei doveri.

PRINCIPI

Il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all'informazione di tutti i cittadini; per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile.

Il giornalista ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo



lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza e il controllo degli atti pubblici.

La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il giornalista non può mai subordinarla ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell'editore, del governo o di altri organismi dello Stato.

Il giornalista ha il dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza e non discrimina mai nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche.

Il giornalista corregge tempestivamente e accuratamente i suoi errori o le inesattezze, in conformità con il dovere di rettifica nei modi stabiliti dalla legge, e favorisce la possibilità di replica.

Il giornalista rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione d'innocenza.

Il giornalista è tenuto a osservare il segreto professionale, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario delle sue fonti. In qualsiasi altro caso il giornalista deve dare la massima trasparenza alle fonti.

Il giornalista non può aderire ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione.

Il giornalista non può accettare privilegi, favori o incarichi che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità professionale.

Il giornalista non deve omettere fatti o dettagli essenziali alla completa ricostruzione dell'avvenimento. I titoli, i sommari, le fotografie e le didascalie non devono travisare, né forzare il contenuto degli articoli o delle notizie.

Non deve inoltre pubblicare immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in fatti di cronaca, o comunque lesive della dignità della persona; né deve soffermarsi sui dettagli di violenza o di brutalità, a meno che non prevalgano preminenti motivi di interesse sociale. Non deve intervenire sulla realtà per creare immagini artificiose.



Il commento e l'opinione appartengono al diritto di parola e di critica e pertanto devono essere assolutamente liberi da qualsiasi vincolo, che non sia quello posto dalla legge per l'offesa e la diffamazione delle persone.

DOVERI

Responsabilità del giornalista

Il giornalista è responsabile del proprio lavoro verso i cittadini e deve favorire il loro dialogo con gli organi d'informazione. E si impegna a creare strumenti idonei (garanti dei lettori, pagine per i lettori, spazi per repliche, ecc.) e dando la massima diffusione alla loro attività.

Il giornalista accetta indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali della sua testata, purché le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, al Contratto nazionale di lavoro e alla Carta dei doveri.

Il giornalista non può discriminare nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche. Il riferimento non discriminatorio, ingiurioso o denigratorio a queste caratteristiche della sfera privata delle persone è ammesso solo quando sia di rilevante interesse pubblico.

Il giornalista rispetta il diritto alla riservatezza di ogni cittadino e non può pubblicare notizie sulla sua vita privata se non quando siano di chiaro e rilevante interesse pubblico e rende, comunque, sempre note la propria identità e professione quando raccoglie tali notizie.

I nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca non vanno pubblicati a meno che ciò sia di rilevante interesse pubblico; non vanno comunque resi pubblici nel caso in cui ciò metta a rischio l'incolumità delle persone, né si possono pubblicare altri elementi che rendano possibile una identificazione (fotografie, immagini, ecc.).

I nomi delle vittime di violenze sessuali non vanno pubblicati



né si possono fornire particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime per motivi di rilevante interesse generale.

Il giornalista presta sempre grande cautela nel rendere pubblici i nomi o comunque elementi che possano condurre all'identificazione dei collaboratori dell'autorità giudiziaria o delle forze di pubblica sicurezza, quando ciò possa mettere a rischio l'incolumità loro e delle famiglie.

Rettifica e replica

Il giornalista rispetta il diritto inviolabile del cittadino alla rettifica delle notizie inesatte o ritenute ingiustamente lesive.

Rettifica quindi con tempestività e appropriato rilievo, anche in assenza di specifica richiesta, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando l'errore possa ledere o danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità.

Il giornalista non deve dare notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica all'accusato. Nel caso in cui ciò sia impossibile (perché il diretto interessato risulta irraggiungibile o non intende replicare), ne informa il pubblico. In ogni caso prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia deve attivarsi per controllare se sia a conoscenza dell'interessato.

Presunzione d'innocenza

In tutti i casi di indagini o processi, il giornalista deve sempre ricordare che ogni persona accusata di un reato è innocente fino alla condanna definitiva e non deve costruire le notizie in modo da presentare come colpevoli le persone che non siano state giudicate tali in un processo.



Il giornalista non deve pubblicare immagini che presentino intenzionalmente o artificiosamente come colpevoli persone che non siano state giudicate tali in un processo.

In caso di assoluzione o proscioglimento di un imputato o di un inquisito, il giornalista deve sempre dare un appropriato rilievo giornalistico alla notizia, anche facendo riferimento alle notizie e agli articoli pubblicati precedentemente.

Il giornalista deve osservare la massima cautela nel diffondere nome e immagini di persone incriminate per reati minori o di condannati a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale.

Le fonti

Il giornalista deve sempre verificare le informazioni ottenute dalle sue fonti, per accertarne l'attendibilità e per controllare l'origine di quanto viene diffuso all'opinione pubblica, salvaguardando sempre la verità sostanziale dei fatti.

Nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate, il giornalista deve rispettare il segreto professionale e avrà cura di informare il lettore di tale circostanza.

In qualunque altro caso il giornalista deve sempre rispettare il principio della massima trasparenza delle fonti d'informazione, indicandole ai lettori o agli spettatori con la massima precisione possibile. L'obbligo alla citazione della fonte vale anche quando si usino materiali delle agenzie o di altri mezzi d'informazione, a meno che la notizia non venga corretta o ampliata con mezzi propri, o non se ne modifichi il senso e il contenuto.

In nessun caso il giornalista accetta condizionamenti dalle fonti per la pubblicazione o la oppressione di una informazione.

Informazione e pubblicità

I cittadini hanno il diritto di ricevere un'informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva de-



gli interessi dei singoli.

I messaggi pubblicitari devono essere sempre e comunque distinguibili dai testi giornalistici attraverso chiare indicazioni. Il giornalista è tenuto all'osservanza dei principi fissati dal Protocollo d'intesa sulla trasparenza dell'informazione e dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico; deve sempre rendere riconoscibile l'informazione pubblicitaria e deve comunque porre il pubblico in grado di riconoscere il lavoro giornalistico dal messaggio promozionale.

Incompatibilità

Il giornalista non può subordinare in alcun caso al profitto personale o di terzi le informazioni economiche o finanziarie di cui sia venuto comunque a conoscenza, non può turbare inoltre l'andamento del mercato diffondendo fatti e circostanze riferibili al proprio tornaconto.

Il giornalista non può scrivere articoli o notizie relativi ad azioni sul cui andamento borsistico abbia direttamente o indirettamente un interesse finanziario, né può vendere o acquistare azioni delle quali si stia occupando professionalmente o debba occuparsi a breve termine.

Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, trasferte, inviti a viaggi, regali, facilitazioni o prebende, da privati o da enti pubblici, che possano condizionare il suo lavoro e l'attività redazionale o ledere la sua credibilità e dignità professionale. Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né può prestare il nome, la voce, l'immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell'autonomia professionale. Sono consentite invece, a titolo gratuito, analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.



Minori e soggetti deboli

Il giornalista rispetta i principi sanciti dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e le regole sottoscritte con la Carta di Treviso per la tutela della personalità del minore, sia come protagonista attivo sia come vittima di un reato. In particolare:

a) non pubblica il nome o qualsiasi elemento che possa condurre all'identificazione dei minori coinvolti in casi di cronaca;
b) evita possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse;

c) valuta, comunque, se la diffusione della notizia relativa al minore giovi effettivamente all'interesse del minore stesso.

Il giornalista tutela i diritti e la dignità delle persone disabili siano esse portatrici di handicap fisico o mentale, in analogia con quanto già sancito dalla Carta di Treviso per i minori.

Il giornalista tutela i diritti dei malati, evitando nella pubblicazione di notizie su argomenti medici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate. In particolare:

a) non diffonde notizie sanitarie che non possano essere controllate con autorevoli fonti scientifiche;

b) non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorire il consumo del prodotto;

c) fornisce tempestivamente il nome commerciale dei prodotti farmaceutici ritirati o sospesi perché nocivi alla salute.

Il giornalista si impegna comunque a usare il massimo rispetto nei confronti dei soggetti di cronaca che per ragioni sociali, economiche o culturali hanno minori strumenti di autotutela. La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 comporta l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge.

Carta di Treviso

Tutela dei minori (5 ottobre 1990)

Ordine dei giornalisti e FNSI, nella convinzione che l'informazione debba ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori su cui si radica la nostra Carta costituzionale ed in particolare:

- il riconoscimento che valore supremo dell'esperienza statale e comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti, ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicitarsi della propria personalità;

- l'impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali, a proteggere l'infanzia e la gioventù per attuare il diritto alla educazione ed una adeguata crescita umana;

- dichiarano di assumere i principi ribaditi nella Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e nelle Convenzioni europee che trattano della materia, prevedendo le cautele per garantire l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita e al loro processo di maturazione, ed in particolare:

- che il bambino deve crescere in una atmosfera di comprensione e che "per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari cure e assistenza";

- che in tutte le azioni riguardanti i minori deve costituire oggetto di primaria considerazione "il maggiore interesse del bambino" e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;

- che nessun bambino dovrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua "privacy" né ad illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione;

- che le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul presupposto che la rappresentazione dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità. Questo rischio può non sussistere quando il servizio giornalistico



dà positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare in cui si sta formando;

- che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e messaggi multimediali dannosi al suo benessere psico-fisico;

- che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, abuso, sfruttamento e danno.

Ordine dei giornalisti e FNSI sono consapevoli che il fondamentale diritto all'informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti bisognosi di una tutela privilegiata. Pertanto, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilità, va ricercato un equilibrio con il diritto del minore ad una specifica e superiore tutela della sua integrità psico-fisica, affettiva e di vita di relazione.

Si richiamano di conseguenza le norme previste dalle leggi in vigore.

Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti [3], nonché di quanto previsto dal codice deontologico allegato al Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003), ai fini di sviluppare una informazione sui minori più funzionale alla crescita di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Ordine dei giornalisti e la FNSI individuano le seguenti norme vincolanti per gli operatori dell'informazione:

- 1) i giornalisti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni penali, civili ed amministrative che regolano l'attività di informazione e di cronaca giudiziaria in materia di minori, in particolare di quelli coinvolti in procedimenti giudiziari;
- 2) va garantito l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della



sua personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando;

3) va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia, abusi e reati di ogni genere;

4) per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli o inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione;

5) il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano lederne la dignità o turbare il suo equilibrio psico-fisico, né va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell'armonico sviluppo della sua personalità, e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori;

6) nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi, suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalità, ecc., posti in essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l'individuazione delle responsabilità, occorre non enfatizzare quei particolari che possano provocare effetti di suggestione o emulazione;

7) nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalisti-



smo che finisce per divenire sfruttamento della persona;

8) se, nell'interesse del minore, esempio i casi di rapimento o di bambini scomparsi, si ritiene indispensabile la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andranno tenuti comunque in considerazione il parere dei genitori e delle autorità competenti;

9) particolare attenzione andrà posta nei confronti di strumentalizzazioni che possano derivare da parte di adulti interessati a sfruttare, nel loro interesse, l'immagine, l'attività o la personalità del minore;

10) tali norme vanno applicate anche al giornalismo on-line, multimediale e ad altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo;

11) tutti i giornalisti sono tenuti all'osservanza di tali regole per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge istitutiva dell'Ordine.

Ordine dei giornalisti e FNSI raccomandano ai direttori e a tutti i redattori l'opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di là della semplice informazione; sottolineano l'opportunità che, in casi di soggetti deboli, l'informazione sia il più possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l'apporto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni modo da assicurare un approccio al problema dell'infanzia che non si limiti all'eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca, con inchieste, speciali, dibattiti, la condizione del minore e le sue difficoltà, nella quotidianità.



Codice di autoregolamentazione nei rapporti tra Tv e minori

Decreto Ministero Comunicazioni del 29 novembre 2002

PREMESSA

Le Imprese televisive pubbliche e private e le emittenti televisive aderenti alle associazioni firmatarie (d'ora in poi indicate come imprese televisive) considerano:

- a) che l'utenza televisiva è costituita – specie in alcune fasce orarie – anche da minori;
- b) che il bisogno del minore a uno sviluppo regolare e compiuto è un diritto riconosciuto dall'ordinamento giuridico nazionale e internazionale: basta ricordare l'articolo della Costituzione che impegna la comunità nazionale, in tutte le sue articolazioni, a proteggere l'infanzia e la gioventù (art.31) o la Convenzione dell'ONU del 1989 – divenuta legge dello Stato nel 1991, che impone a tutti di collaborare per predisporre le condizioni perché i minori possano vivere una vita autonoma nella società, nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza, solidarietà e che fa divieto di sottoporlo a interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy e comunque a forme di violenza, danno, abuso mentale, sfruttamento;
- c) che la funzione educativa, che compete innanzitutto alla famiglia, deve essere agevolata dalla televisione al fine di aiutare i minori a conoscere progressivamente la vita e ad affrontarne i problemi;
- d) che il minore è un cittadino soggetto di diritti; egli ha perciò diritto a essere tutelato da trasmissioni televisive che possano nuocere alla sua integrità psichica e morale, anche se la sua famiglia è carente sul piano educativo;
- e) che, riconosciuti i diritti di ogni cittadino – utente e quelli di libertà di informazione e di impresa, quando questi siano contrapposti a quelli del bambino, si applica il principio di cui all'art.3 della Convenzione ONU secondo cui “i maggiori



interessi del bambino/a devono costituire oggetto di primaria considerazione”.

Tutto ciò premesso, le Imprese televisive ritengono opportuno non solo impegnarsi a uno scrupoloso rispetto della normativa vigente a tutela dei minori, ma anche a dar vita a un codice di autoregolamentazione che possa assicurare contributi positivi allo sviluppo della loro personalità e comunque che eviti messaggi che possano danneggiarla nel rispetto della Convenzione ONU che impegna ad adottare appropriati codici di condotta affinché il bambino/a sia protetto da informazioni e materiali dannosi al suo benessere (art.17).

Il presente Codice è rivolto a tutelare i diritti e l'integrità psichica e morale dei minori, con particolare attenzione e riferimento alla fascia di età più debole (0 –14 anni).

I firmatari si impegnano a rendere il presente Codice quale testo di riferimento unico in materia di autoregolamentazione Tv e minori – fatte salve le ulteriori disposizioni contenute in altri testi, anche adottando specifiche iniziative per rendere omogenei ed uniformare tutti i precedenti Codici nella medesima materia.

PRINCIPI GENERALI

Le Imprese televisive, fermo restando il rispetto delle norme vigenti a tutela dei minori e in particolare delle disposizioni contenute nell'art.8, c.1, e nell'art.15, comma 10, della legge n. 223/90, si impegnano a:

- a) migliorare ed elevare la qualità delle trasmissioni televisive destinate ai minori;
- b) aiutare gli adulti, le famiglie e i minori a un uso corretto ed appropriato delle trasmissioni televisive, tenendo conto delle esigenze del bambino, sia rispetto alla qualità che alla quantità; ciò per evitare il pericolo di una dipendenza dalla



televisione e di imitazione dei modelli televisivi, per consentire una scelta critica dei programmi;

c) collaborare col sistema scolastico per educare i minori a una corretta ed adeguata alfabetizzazione televisiva, anche con il supporto di esperti di settore;

d) assegnare alle trasmissioni per minori personale appositamente preparato e di alta qualità;

e) sensibilizzare in maniera specifica il pubblico ai problemi della disabilità, del disadattamento sociale, del disagio psichico in età evolutiva, in maniera di aiutare e non ferire le esigenze dei minori in queste condizioni;

f) sensibilizzare ai problemi dell'infanzia, tutte le figure professionali coinvolte nella preparazione dei palinsesti o delle trasmissioni, nelle forme ritenute opportune da ciascuna Impresa televisiva;

g) diffondere presso tutti i propri operatori il contenuto del presente Codice di autoregolamentazione.

PARTE PRIMA: LE NORME DI COMPORTAMENTO

1. La partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive

1.1. Le Imprese televisive si impegnano ad assicurare che la partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive avvenga sempre con il massimo rispetto della loro persona, senza strumentalizzare la loro età e la loro ingenuità, senza affrontare con loro argomenti scabrosi e senza rivolgere domande allusive alla loro intimità e a quella dei loro familiari.

1.2. In particolare, le Imprese televisive si impegnano, sia nelle trasmissioni di intrattenimento che di informazione, a:

a) non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato, anche secondo quanto previsto dall'art. 25 della legge n.



675/96 nonché dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica;

b) non utilizzare minori con gravi patologie o disabili per scopi propagandistici o per qualsiasi altra ragione che sia in contrasto con i loro diritti e che non tenga conto della loro dignità;

c) non intervistare minori in situazioni di grave crisi (per esempio, che siano fuggiti da casa, che abbiano tentato il suicidio, che siano strumentalizzati dalla criminalità adulta, che siano inseriti in un giro di prostituzione, che abbiano i genitori in carcere o genitori pentiti) e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato;

d) non far partecipare minori a trasmissioni in cui si dibatte se sia opportuno il loro affidamento ad un genitore o a un altro, se sia giustificato un loro allontanamento da casa o un'adozione, se la condotta di un genitore sia stata più o meno dannosa;

e) non utilizzare i minori in grottesche imitazioni degli adulti.

2. La televisione per tutti (7.00 - 22.30)

2.1. La programmazione dalle 7.00 alle 22.30 – pur nella primaria considerazione degli interessi del minore - deve tener conto delle esigenze dei telespettatori di tutte le fasce di età, nel rispetto dei diritti dell'utente adulto, della libertà di informazione e di impresa, nonché del fondamentale ruolo educativo della famiglia nei confronti del minore.

2.2. Tuttavia, nella consapevolezza della particolare attenzione da riservare al pubblico dei minori durante tutta la programmazione giornaliera e tenendo conto che in particolare nella fascia oraria dalle ore 19.00 alle ore 22.30 il pubblico dei minori all'ascolto, pur numeroso, è presumibile sia comunque supportato dalla presenza di un adulto, le Imprese televisive si impegnano a:

a) dare esauriente e preventiva informazione – nell'attività di



informazione sulla propria programmazione effettuata, oltre che sulle proprie reti, ad esempio a mezzo stampa, televideo, Internet – relativamente ai programmi dedicati ai minori e sull'intera programmazione, segnalando in particolare i programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta e quelli invece adatti ad una visione per un pubblico più adulto, nonché a rispettare in modo più rigoroso possibile gli orari della programmazione;

b) adottare sistemi di segnalazione dei programmi di chiara evidenza visiva in relazione alla maggiore o minore adeguatezza della visione degli stessi da parte del pubblico dei minori all'inizio di ciascun blocco di trasmissione, con particolare riferimento ai programmi trasmessi in prima serata;

c) nel caso di Imprese televisive nazionali che gestiscono più di una rete con programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche tematiche specifiche (quali, ad esempio, sportive o musicali), garantire ogni giorno, in prima serata, la trasmissione di programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta almeno su una rete e a darne adeguata informazione.

Fermo restando quanto sopra, in una prospettiva di particolare tutela del minore, le Imprese televisive si impegnano a conformarsi alle seguenti specifiche limitazioni.

2.3. Programmi di informazione

Le Imprese televisive si impegnano a far sì che nei programmi di informazione si eviti la trasmissione di immagini di violenza o di sesso che non siano effettivamente necessarie alla comprensione delle notizie.

Le Imprese televisive si impegnano a non diffondere nelle trasmissioni di informazione in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30:

a) sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore;

b) notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori.



Qualora, per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda effettivamente necessaria, il giornalista televisivo avviserà gli spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori.

Nel caso in cui l'informazione giornalistica riguardi episodi in cui sono coinvolti i minori, le Imprese televisive si impegnano al pieno rispetto e all'attuazione delle norme indicate in questo Codice e nella Carta dei doveri del giornalista per la parte relativa ai "Minori e soggetti deboli".

Le Imprese televisive, con particolare riferimento ai programmi di informazione in diretta, si impegnano ad attivare specifici e qualificati corsi di formazione per sensibilizzare non solo i giornalisti, ma anche i tecnici dell'informazione televisiva (fotografi, montatori, etc.) alla problematica "tv e minori". Le Imprese televisive si impegnano ad ispirare la propria linea editoriale, per i programmi di informazione, a quanto sopra indicato.

2.4. Film, fiction e spettacoli vari

Le Imprese televisive, oltre al pieno rispetto delle leggi vigenti, si impegnano a darsi strumenti propri di valutazione circa l'ammissibilità in televisione dei film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario, a tutela del benessere morale, fisico e psichico dei minori.

Qualora si consideri che alcuni di tali programmi, la cui trasmissione avvenga prima delle ore 22,30, siano prevalentemente destinati ad un pubblico adulto, le Imprese televisive si impegnano ad annunciare, con congruo anticipo, che la trasmissione non è adatta agli spettatori più piccoli. Se la trasmissione avrà delle interruzioni, l'avvertimento verrà ripetuto dopo ogni interruzione. In tale specifica occasione andranno quindi divulgate con particolare attenzione le informazioni di avvertimento sulla natura della trasmissione nonché utilizzati con grande e ripetuto rilievo i sistemi di



segnalazione iconografica che le imprese televisive si impegnano ad adottare.

2.5. Trasmissioni di intrattenimento

Le Imprese televisive si impegnano a non trasmettere quegli spettacoli che per impostazione o per modelli proposti possano nuocere allo sviluppo dei minori, e in particolare ad evitare quelle trasmissioni:

- a) che usino in modo strumentale i conflitti familiari come spettacolo creando turbamento nei minori, preoccupati per la stabilità affettiva delle relazioni con i loro genitori;
- b) nelle quali si faccia ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità nonché si offendano le confessioni e i sentimenti religiosi.

3. La televisione per i minori (16.00 – 19.00)

3.1. Le Imprese televisive si impegnano a dedicare nei propri palinsesti una fascia “protetta” di programmazione, tra le ore 16.00 e le ore 19.00, idonea ai minori con un controllo particolare sia sulla programmazione sia sui promo, i trailer e la pubblicità trasmessi.

3.2. In particolare, le Imprese televisive nazionali che gestiscono più di una rete con programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche tematiche specifiche (quali, ad esempio, sportive o musicali), si impegnano a ricercare le soluzioni affinché, nella predetta fascia oraria, su almeno una delle reti da essi gestite si diffonda una programmazione specificatamente destinata ai minori che tenga conto delle indicazioni del presente Codice in materia di programmazione per minori.

3.3. Produzione di programmi

Le Imprese televisive che realizzano programmi per minori si impegnano a produrre trasmissioni:

- a) che siano di buona qualità e di piacevole intrattenimento;
- b) che soddisfino le principali necessità dei minori come la capacità di realizzare esperienze reali e proprie o di aumen-



tare la propria autonomia, nonché a proporre valori positivi umani e civili ed il rispetto della dignità della persona;

c) che accrescano le capacità critiche dei minori in modo che sappiano fare migliore uso del mezzo televisivo, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, anche tenendo conto degli attuali e futuri sviluppi in chiave di interattività;

d) che favoriscano la partecipazione dei minori con i loro problemi, con i loro punti di vista, dando spazio a quello che si sta facendo con loro e per loro nelle città.

Le Imprese televisive si impegnano a curare la qualità della traduzione e del doppiaggio degli spettacoli, tenendo presenti le esigenze di una corretta educazione linguistica dei minori.

3.4. Programmi di informazione destinati ai minori

Le Imprese televisive nazionali che gestiscono di più di una rete con programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche tematiche specifiche (quali, ad esempio, sportive o musicali) si impegnano a ricercare le soluzioni per favorire la produzione di programmi di informazione destinati ai minori, possibilmente curati dalle testate giornalistiche in collaborazione con esperti di tematiche infantili e con gli stessi minori. Le Imprese televisive si impegnano altresì a comunicare abitualmente alla stampa quotidiana, periodica e anche specializzata, nonché alle pubblicazioni specificamente dedicate ai minori, la trasmissione di tali programmi e a rispettarne gli orari, fatte salve esigenze eccezionali del palinsesto.

4. La pubblicità

4.1. Le Imprese televisive si impegnano a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi, e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi dedicando particolare attenzione alla fascia



protetta. Volendo garantire una particolare tutela di questa parte del pubblico che ha minore capacità di giudizio e di discernimento nei confronti dei messaggi pubblicitari e nel riconoscere la particolare validità delle norme a tutela dei minori come esplicitate nel Codice di autodisciplina pubblicitaria, promosso dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, le imprese televisive si impegnano ad accogliere – ove dia garanzie di maggiore tutela - e a rispettare tale disciplina, da considerarsi parte integrante del presente Codice. In particolare, le Imprese televisive firmatarie si impegnano a rispettare le seguenti indicazioni.

4.2. I livello : protezione generale

La protezione generale si applica in tutte le fasce orarie di programmazione. I messaggi pubblicitari:

- a) non debbono presentare minori come protagonisti impegnati in atteggiamenti pericolosi (situazioni di violenza, aggressività, autoaggressività, ecc.);
- b) non debbono rappresentare i minori intenti al consumo di alcol, di tabacco o di sostanze stupefacenti, né presentare in modo negativo l'astinenza o la sobrietà dall'alcol, dal tabacco o da sostanze stupefacenti o, al contrario, in modo positivo l'assunzione di alcolici o superalcolici, tabacco o sostanze stupefacenti;
- c) non debbono esortare i minori direttamente o tramite altre persone ad effettuare l'acquisto, abusando della loro naturale credulità ed inesperienza;
- d) non debbono indurre in errore, in particolare, i minori:
 - sulla natura, sulle prestazioni e sulle dimensioni del giocattolo;
 - sul grado di conoscenza e di abilità necessario per utilizzare il giocattolo;
 - sulla descrizione degli accessori inclusi o non inclusi nella confezione;
 - sul prezzo del giocattolo, in particolare modo quando il suo funzionamento comporti l'acquisto di prodotti complementari.



4.3. Il livello : protezione rafforzata

La protezione rafforzata si applica nelle fasce di programmazione in cui si presume che il pubblico di minori all'ascolto sia numeroso ma supportato dalla presenza di un adulto (fasce orarie dalle 7.00 alle ore 16.00 e dalle 19.00 alle ore 22.30).

Durante la fascia di protezione rafforzata non saranno trasmesse pubblicità direttamente rivolte ai minori, che contengano situazioni che possano costituire pregiudizio per l'equilibrio psichico e morale dei minori (ad es. situazioni che inducano a ritenere che il mancato possesso del prodotto pubblicizzato significhi inferiorità oppure mancato assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori; situazioni che violino norme di comportamento socialmente accettate o che screditino l'autorità, la responsabilità e i giudizi di genitori, insegnanti e di altre persone autorevoli; situazioni che sfruttino la fiducia che i minori ripongono nei genitori e negli insegnanti; situazioni di ambiguità tra il bene e il male che disorientino circa i punti di riferimento ed i modelli a cui tendere; situazioni che possano creare dipendenza affettiva dagli oggetti; situazioni di trasgressione; situazioni che ripropongano discriminazioni di sesso e di razza, ecc.).

4.4. III livello : protezione specifica

La protezione specifica si applica nelle fasce orarie di programmazione in cui si presume che l'ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto (fascia oraria di programmazione dalle 16.00 alle 19.00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori).

I messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale pubblicitaria rivolta ai minori dovranno essere preceduti, seguiti e caratterizzati da elementi di discontinuità ben riconoscibili e distinguibili dalla trasmissione, anche dai bambini che non sanno ancora leggere e da minori disabili.



In questa fascia oraria si dovrà evitare la pubblicità in favore di:

- a) bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive;
- b) servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento così come definiti dalle leggi vigenti;
- c) profilattici e contraccettivi (con esclusione delle campagne sociali).

PARTE SECONDA: LE NORME DI DIFFUSIONE E ATTUAZIONE

5. Diffusione del codice

5.1. Le Imprese televisive si impegnano a dare ampia diffusione al presente Codice di autodisciplina attraverso il mezzo televisivo dedicandogli spazi di largo ascolto. In particolare, nei primi sei mesi di attuazione del presente Codice, le Imprese televisive firmatarie si impegnano a trasmettere con cadenza settimanale, su ciascuna delle reti gestite, un breve spot che illustri i contenuti del Codice, i diritti dei minori e delle famiglie e i riferimenti per trasmettere eventuali segnalazioni.

5.2. Le imprese televisive firmatarie del presente Codice si impegnano inoltre, con cadenza annuale a realizzare e diffondere, tramite programmazione di spot sulle proprie reti, una campagna di sensibilizzazione per un uso consapevole del mezzo televisivo con particolare riferimento alla fruizione familiare congiunta. Fermo restando l'obbligo di cadenza annuale sopra richiamato, le predette campagne saranno realizzate da ciascuna emittente compatibilmente con le proprie disponibilità e con la propria linea editoriale.

5.3. Il Comitato di applicazione del Codice può promuovere, infine, campagne di sensibilizzazione sul tema Tv e minori.



6. L'attuazione e il controllo

6.1. Il Comitato di applicazione

L'attuazione del presente Codice è affidata a un "Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori". Tale Comitato è costituito da quindici membri effettivi, nominati con Decreto dal Ministro delle Comunicazioni d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in rappresentanza, in parti uguali, rispettivamente delle emittenti televisive firmatarie del presente Codice – su indicazione delle stesse e delle associazioni di categoria – delle istituzioni – tra cui un rappresentante dell'Autorità, un rappresentante del Coordinamento nazionale dei Corecom e il Presidente della Commissione per il riassetto del sistema radiotelevisivo – e degli utenti – questi ultimi su indicazione del Consiglio nazionale degli Utenti presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il Presidente è nominato nel medesimo Decreto tra i rappresentanti delle Istituzioni quale esperto riconosciuto della materia. Con i medesimi criteri e modalità sono nominati anche quindici membri supplenti. I membri nominati durano in carica tre anni e decadono qualora non partecipino a tre sedute consecutive del Comitato o ad almeno la metà delle sedute nel corso di un anno solare.

6.2. Competenze e poteri del Comitato

Il Comitato, d'ufficio o su denuncia dei soggetti interessati, verifica, con le modalità stabilite nel Regolamento di seguito indicato, le violazioni del presente Codice. Qualora accerti la violazione del Codice adotta una risoluzione motivata e determina, tenuto conto della gravità dell'illecito, del comportamento pregresso dell'emittente, dell'ambito di diffusione del programma e della dimensione dell'impresa, le modalità con le quali ne debba essere data notizia. Il Comitato può inoltre:

a) ingiungere all'emittente, qualora ne sussistano le condizioni, di modificare o sospendere il programma o i programmi indicando i tempi e le modalità di attuazione;



b) ingiungere all'emittente di adeguare il proprio comportamento alle prescrizioni del Codice indicando i tempi e le modalità di attuazione.

Le delibere sono adottate dal Comitato con la presenza di almeno due terzi dei componenti e il voto della maggioranza degli aventi diritto al voto (otto). Le decisioni del Comitato sono inoppugnabili.

6.3. Rapporti con l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni

Tutte le delibere adottate dal Comitato vengono trasmesse all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Qualora il Comitato accerti la sussistenza di una violazione delle regole del presente Codice, oltre ad adottare i provvedimenti di cui al punto precedente, inoltra una denuncia all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni contenente l'indicazione delle disposizioni, anche eventualmente di legge, violate, le modalità dell'illecito, la descrizione del comportamento - anche successivo - tenuto dall'emittente, gli accertamenti istruttori esperiti e ogni altro utile elemento. Tale denuncia viene inviata allo specifico fine di consentire all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'esercizio dei poteri alla stessa attribuiti ai sensi dell'art. 15, comma 10, della legge 223/90 e dell'art. 1, comma 6, lett. b), n. 6, con riferimento alla emanazione delle sanzioni previste da tale ultima disposizione al punto 14 e ai commi 31 e 32 dell'art. 1 della stessa legge 249/97.

Il Comitato provvede inoltre a formulare all'Autorità i pareri che questa ritiene di dovere acquisire nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il combinato disposto dell'attuale legislazione vigente in materia di tutela di minori consente all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in caso di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori o che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, di irrogare direttamente sanzioni (l. 223/90 - art. 15, comma 10 e art. 31, comma 3) pari al pagamento di una somma da



5.000 a 20.000 euro nonché, in caso di mancata ottemperanza ad ordini e diffide dell'Autorità in materia di tutela dei minori, anche tenendo conto dei Codici di autoregolamentazione, (legge 249/97 - art.1, comma 6, lett. b), nn. 6 e 14 e commi 31 e 32), di irrogare sanzioni pari al pagamento di una somma da 10.000 a 250.000 euro con, in caso di grave e reiterata violazione, la sospensione o la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

6.4. Regolamento di funzionamento del Comitato

Il Comitato, entro trenta giorni dalla sua seduta costitutiva, adotta di comune accordo un Regolamento di funzionamento nel quale si disciplinano:

- a) I requisiti minimi e i termini per l'ammissibilità delle segnalazioni di violazione del Codice da qualsiasi utente - cittadino o soggetto che abbia interesse;
- b) le modalità per l'archiviazione delle segnalazioni prive dei requisiti minimi o comunque manifestamente infondate;
- c) l'organizzazione interna del Comitato che può prevedere la designazione di relatori o l'istituzione di sezioni istruttorie ognuna delle quali rappresentative delle diverse componenti;
- d) le modalità di istruttoria ordinaria e i termini per la decisione del Comitato, dando notizia dell'esito all'interessato;
- e) le modalità di istruttoria d'urgenza, nei casi di maggiore gravità, ed i termini per la decisione del Comitato;
- f) le modalità per assicurare il contraddittorio all'emittente interessata e, qualora ritenuto opportuno, al segnalante nelle diverse fasi dell'istruttoria e del dibattimento;
- g) le modalità di collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con la stessa Autorità;
- h) le modalità di comunicazione delle delibere ai soggetti interessati;
- i) le modalità di pubblicazione periodica delle delibere del Comitato e della osservanza delle stesse da parte delle emittenti.

Il Comitato procede ad aggiornare od integrare il Regola-



mento nonché può formulare proposte di modifiche ed integrazioni al Codice medesimo.

Al Codice possono inoltre aderire, anche successivamente, ulteriori soggetti.

6.5. Associazione

Le emittenti firmatarie del presente Codice si impegnano, entro i trenta giorni successivi all'approvazione del presente Codice, a costituire tra esse un'Associazione con lo scopo di garantire il funzionamento sul piano operativo e finanziario del Comitato di applicazione, compatibilmente alle disponibilità di ciascun soggetto, ricercando altresì forme di finanziamento e sostegno anche da parte di enti istituzionali.



Carta di Perugia

Diritti del cittadini malati (11 gennaio 1995)

“Il virus del corporativismo ha tempi di latenza infiniti. Non muore mai. I sintomi quotidianamente sono sotto gli occhi di tutti

Non è contagioso ma è pericoloso: tanto per i portatori sani quanto per gli altri. Siamo convinti che la “Carta di Perugia” se non avrà l’efficacia di un vaccino, potrà almeno limitarlo negli effetti più deleteri.

La “Carta di Perugia” infatti, identificando un comune centro di interesse, non è stata scritta a vantaggio di questa o quella professione, ma a favore degli utenti del nostro lavoro, dandoci dei punti di riferimento per migliorare la qualità del nostro interagire.

E’ uno strumento che ciascuno di noi utilizzerà per garantire il rispetto dei diritti del cittadino malato e del cittadino che legge i giornali e guarda la televisione. Interagendo attiviamo processi di comunicazione: vogliamo farlo in maniera sempre più completa e corretta, salvaguardando la reciproca autonomia, ma con gli stessi obiettivi di fondo.”

Articolo 1

Sono pregiudiziali in ogni processo di comunicazione la valutazione dell’interesse generale, il rispetto del diritto del cittadino-paziente alla tutela della propria dignità personale, il diritto del cittadino-utente a un’informazione corretta e completa.

Articolo 2

L’informazione e la divulgazione devono contenere tutti gli elementi necessari a non creare false aspettative nei malati e negli utenti, e devono essere distinte in maniera evidente e inequivocabile da ogni possibile forma di pubblicità sanitaria.



Articolo 3

E' dovere del giornalista verificare le notizie in suo possesso ricorrendo a fonti attendibili e qualificate.

Articolo 4

E' dovere delle fonti fornire al giornalista tutti gli elementi necessari alla completezza dell'informazione, nel rispetto delle norme che regolano sia il segreto professionale che il diritto alla riservatezza del paziente.

Articolo 5

Le notizie riguardanti le prestazioni erogate da singoli o da strutture devono essere complete ed esaurienti e comunque fornite da responsabili o da persone da essi delegate.

Articolo 6

Ogni struttura sanitaria deve dotarsi di strumenti idonei allo sviluppo di un corretto rapporto tra le parti che interagiscono e cioè cittadini, pazienti, sanitari e giornalisti.

Articolo 7

E' impegno comune la non diffusione di informazioni che possano provocare allarmismi, turbative e ogni possibile distorsione della verità.

Articolo 8

Le notizie riguardanti le problematiche della sfera psicologica, affettiva e sessuale devono essere fornite e divulgate senza indurre in interpretazioni speculative o deformanti dei fatti.

Articolo 9

Il giornalista è tenuto al rispetto dei principi della Carta dei Doveri e a rettificare le notizie inesatte o non complete con tempestività e rilievo adeguato.



Articolo 10

Le fonti sono tenute alla immediata rettifica di ogni eventuale informazione non rispondente a criteri di correttezza e di completezza.

Articolo 11

E' comune intento ricercare nella prassi la più ampia integrazione possibile dei rispettivi codici deontologici professionali.

Articolo 12

E' comune intento la tutela dei soggetti deboli, in particolare minori, handicappati e anziani.

Articolo 13

E' comune intento collaborare, nel rispetto totale della reciproca autonomia, per l'attuazione dei principi contenuti in questa Carta.



Carta dei doveri dell'informazione economica e finanziaria

(8 febbraio 2005)

1) Il giornalista riferisce correttamente, cioè senza alterazioni e omissioni che ne alterino il vero significato, le informazioni di cui dispone, soprattutto se già diffuse dalle agenzie di stampa o comunque di dominio pubblico. L'obbligo sussiste anche quando la notizia riguarda il suo editore o il referente politico o economico dell'organo di stampa.

2) Non si può subordinare in alcun caso al profitto personale o di terzi le informazioni economiche e finanziarie di cui si sia venuti a conoscenza nell'ambito della propria attività professionale né si può turbare l'andamento del mercato fondendo fatti o circostanze utili ai propri interessi.

3) Il giornalista non può scrivere articoli che contengano valutazioni relative ad azioni o altri strumenti finanziari sul cui andamento borsistico abbia in qualunque modo un interesse finanziario, né può vendere o acquisire titoli di cui si stia occupando professionalmente nell'ambito suddetto o debba occuparsene a breve termine.

4) Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, regali, facilitazioni o prebende da privati o enti pubblici che possano condizionare il suo lavoro e la sua autonomia o ledere la sua credibilità e dignità professionale.

5) Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né può prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la credibilità e autonomia professionale. Sono consentite, invece, a titolo gratuito, analoghe iniziative volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.



6) Il giornalista, tanto più se ha responsabilità direttive, deve assicurare un adeguato standard di trasparenza sulla proprietà editoriale del giornale e sull'identità e gli eventuali interessi di cui siano portatori i suoi analisti e commentatori esterni in relazione allo specifico argomento dell'articolo. In particolare va ricordato al lettore chi è l'editore del giornale quando un articolo tratti problemi economici e finanziari che direttamente lo riguardano o possano in qualche modo favorirlo o danneggiarlo.

7) Nel caso di articoli che contengano raccomandazioni d'investimento elaborate dallo stesso giornale va espressamente indicata l'identità dell'autore della raccomandazione (sia esso un giornalista interno o un collaboratore esterno). Nelle raccomandazioni stesse i fatti devono essere tenuti chiaramente distinti dalle interpretazioni, dalle valutazioni, dalle opinioni o da altri tipi di informazioni non fattuali. Il giornalista autore della raccomandazione è tenuto ad includere un rinvio ad apposito sito internet o altra fonte che consente la consultazione della Carta dei doveri dell'informazione economica. Occorre inoltre, nel rispetto delle norme deontologiche già in vigore sulla affidabilità e sulla pubblicità delle fonti, che per tutte le proiezioni, le previsioni e gli obiettivi di prezzo di un titolo siano chiaramente indicate le principali metodologie e ipotesi elaborate nel formularle e utilizzarle.

8) La presentazione degli studi degli analisti deve avvenire assicurando una piena informazione sull'identità degli autori e deve rispettare nella sostanza il contenuto delle ricerche. In caso di una significativa difformità occorre farne oggetto di segnalazione ai lettori.

9) La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2 della Legge 3.2.1963 n.69 comporta l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge.



Carta di Roma

Diritti dei migranti (12 giugno 2008)

Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, condividendo le preoccupazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) circa l'informazione concernente rifugiati, richiedenti asilo, vittime della tratta e migranti, richiamandosi ai dettati deontologici presenti nella Carta dei Doveri del giornalista - con particolare riguardo al dovere fondamentale di rispettare la persona e la sua dignità e di non discriminare nessuno per la razza, la religione, il sesso, le condizioni fisiche e mentali e le opinioni politiche - e ai principi contenuti nelle norme nazionali e internazionali sul tema; riconfermando la particolare tutela nei confronti dei minori così come stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dai dettati deontologici della Carta di Treviso e del Vademecum aggiuntivo, invitano, in base al criterio deontologico fondamentale 'del rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati' contenuto nell'articolo 2 della Legge istitutiva dell'Ordine, i giornalisti italiani a:

osservare la massima attenzione nel trattamento delle informazioni concernenti i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta e i migranti nel territorio della Repubblica Italiana ed altrove e in particolare a:

- a. Adottare termini giuridicamente appropriati sempre al fine di restituire al lettore e all'utente la massima aderenza alla realtà dei fatti, evitando l'uso di termini impropri;
- b. Evitare la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti. CNOG e FNSI richiamano l'attenzione di tutti i colleghi, e dei responsabili di redazione in particolare, sul danno che può essere arrecato da comportamenti



superficiali e non corretti, che possano suscitare allarmi ingiustificati, anche attraverso improprie associazioni di notizie, alle persone oggetto di notizia e servizio; e di riflesso alla credibilità dell'intera categoria dei giornalisti;

c. Tutelare i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta e i migranti che scelgono di parlare con i giornalisti, adottando quelle accortezze in merito all'identità ed all'immagine che non consentano l'identificazione della persona, onde evitare di esporla a ritorsioni contro la stessa e i familiari, tanto da parte di autorità del paese di origine, che di entità non statali o di organizzazioni criminali. Inoltre, va tenuto presente che chi proviene da contesti socioculturali diversi, nei quali il ruolo dei mezzi di informazione è limitato e circoscritto, può non conoscere le dinamiche mediatiche e non essere quindi in grado di valutare tutte le conseguenze dell'esposizione attraverso i media;

d. Interpellare, quando ciò sia possibile, esperti e organizzazioni specializzate in materia, per poter fornire al pubblico l'informazione in un contesto chiaro e completo, che guardi anche alle cause dei fenomeni.

IMPEGNI DEI TRE SOGGETTI PROMOTORI

I. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in collaborazione con i Consigli regionali dell'Ordine, le Associazioni regionali di Stampa e tutti gli altri organismi promotori della Carta, si propongono di inserire le problematiche relative a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti tra gli argomenti trattati nelle attività di formazione dei giornalisti, dalle scuole di giornalismo ai seminari per i praticanti. Il CNOG e la FNSI si impegnano altresì a promuovere periodicamente seminari di studio sulla rappresentazione di richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta e migranti nell'informazione, sia stampata che radiofonica e televisiva.



II. Il CNOG e la FNSI, d'intesa con l'UNHCR, promuovono l'istituzione di un Osservatorio autonomo e indipendente che, insieme con istituti universitari e di ricerca e con altri possibili soggetti titolari di responsabilità pubbliche e private in materia, monitorizzi periodicamente l'evoluzione del modo di fare informazione su richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, migranti e minoranze con lo scopo di:

- a) fornire analisi qualitative e quantitative dell'immagine di richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti nei mezzi d'informazione italiani a enti di ricerca ed istituti universitari italiani e europei nonché alle agenzie dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa che si occupano di discriminazione, xenofobia e intolleranza;
- b) offrire materiale di riflessione e di confronto ai Consigli regionali dell'Ordine dei Giornalisti, ai responsabili e agli operatori della comunicazione e dell'informazione e agli esperti del settore sullo stato delle cose e sulle tendenze in atto.

III. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana si adopereranno per l'istituzione di premi speciali dedicati all'informazione sui richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime di tratta e i migranti, sulla scorta della positiva esperienza rappresentata da analoghe iniziative a livello europeo e internazionale.

Il documento è stato elaborato recependo i suggerimenti dei membri del Comitato scientifico, composto da rappresentanti di: Ministero dell'Interno, Ministero della Solidarietà sociale, UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) / Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Pari Opportunità, Università La Sapienza e Roma III, giornalisti italiani e stranieri.



ALLEGATO: GLOSSARIO

- Un **richiedente asilo** è colui che è fuori dal proprio Paese e presenta, in un altro stato, domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, o per ottenere altre forme di protezione internazionale. Fino al momento della decisione finale da parte delle autorità competenti, egli è un richiedente asilo e ha diritto di soggiorno regolare nel paese di destinazione. Il richiedente asilo non è quindi assimilabile al migrante irregolare, anche se può giungere nel paese d'asilo senza documenti d'identità o in maniera irregolare, attraverso i cosiddetti 'flussi migratori misti', composti, cioè, sia da migranti irregolari che da potenziali rifugiati.

- Un **rifugiato** è colui al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, alla quale l'Italia ha aderito insieme ad altri 143 Paesi. Nell'articolo 1 della Convenzione il rifugiato viene definito come una persona che: 'temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paese'. Lo status di rifugiato viene riconosciuto a chi può dimostrare una persecuzione individuale.

- Un **beneficiario di protezione umanitaria** è colui che - pur non rientrando nella definizione di 'rifugiato' ai sensi della Convenzione del 1951 poiché non sussiste una persecuzione individuale - necessita comunque di una forma di protezione in quanto, in caso di rimpatrio nel paese di origine, sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti armati, violenze generalizzate e/o massicce violazioni dei diritti umani. In base alle direttive europee questo tipo di protezione viene definita 'sussidiaria'. La maggior parte delle persone che sono riconosciute bisognose di protezione in Italia (oltre



l'80% nel 2007) riceve un permesso di soggiorno per motivi umanitari anziché lo status di rifugiato.

- Una **vittima della tratta** è una persona che, a differenza dei migranti irregolari che si affidano di propria volontà ai trafficanti, non ha mai acconsentito a essere condotta in un altro paese o, se lo ha fatto, l'aver dato il proprio consenso è stato reso nullo dalle azioni coercitive e/o ingannevoli dei trafficanti o dai maltrattamenti praticati o minacciati ai danni della vittima. Scopo della tratta è ottenere il controllo su di un'altra persona ai fini dello sfruttamento. Per 'sfruttamento' s'intendono lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, la schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo degli organi.

- Un **migrante/immigrato** è colui che sceglie di lasciare volontariamente il proprio paese d'origine per cercare un lavoro e migliori condizioni economiche altrove. Contrariamente al rifugiato può far ritorno a casa in condizioni di sicurezza.

- Un **migrante irregolare**, comunemente definito come 'clandestino', è colui che a) ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera; b) è entrato regolarmente nel paese di destinazione, ad esempio con un visto turistico, e vi è rimasto dopo la scadenza del visto d'ingresso (diventando un cosiddetto 'overstayer'); o c) non ha lasciato il territorio del paese di destinazione a seguito di un provvedimento di allontanamento.



Carta di Milano

Del carcere e della pena (2011)

Consiglio regionale della Lombardia

PROTOCOLLO PER UN CODICE ETICO/DEONTOLOGICO
PER GIORNALISTI E OPERATORI DELL'INFORMAZIONE CHE
TRATTANO NOTIZIE CONCERNENTI CITTADINI PRIVATI DELLA
LIBERTÀ O EX-DETENUTI TORNATI IN LIBERTÀ.

PREMESSA

Con le presenti norme di autoregolamentazione l'Ordine dei Giornalisti della Lombardia fa propria la necessità di sostenere, anche con l'informazione, la lotta ai pregiudizi e all'esclusione sociale delle persone condannate a pene intra o extra murarie.

Ricorda il criterio deontologico fondamentale del «rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati» contenuto nell'articolo 2 della Legge istitutiva dell'Ordine e sollecita il costante riferimento alle leggi che disciplinano il procedimento penale e l'esecuzione della pena e ai principi fissati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dalla Costituzione Italiana e dalla legge sull'Ordinamento Penitenziario (n. 354 del 1975) con le relative modifiche apportate dalla cosiddetta legge Gozzini (n. 663 del 1986).

A TAL PROPOSITO INVITA I GIORNALISTI A:

a) Osservare la massima attenzione nel trattamento delle informazioni concernenti i cittadini privati della libertà in quella fase estremamente difficile e problematica di reinserimento nella società.



b) Tenere presente che il reinserimento sociale è un passaggio complesso che può avvenire a fine pena oppure gradualmente, come previsto dalle leggi che consentono l'accesso al lavoro esterno, i permessi ordinari, i permessi - premio, la semi-libertà, la liberazione anticipata e l'affidamento in prova ai servizi sociali.

c) Usare termini appropriati in tutti i casi in cui un detenuto usufruisce di misure alternative al carcere o di benefici penitenziari evitando di sollevare un ingiustificato allarme sociale e di rendere più difficile un percorso di reinserimento sociale che avviene sotto stretta sorveglianza. Le misure alternative non sono equivalenti alla libertà, ma sono una modalità di esecuzione della pena.

d) Tenere conto dell'interesse collettivo, ricordando, quando è possibile, dati statistici che confermano la validità delle misure alternative e il loro basso margine di rischio.

e) Fornire, laddove è possibile, dati attendibili e aggiornati che permettano una corretta lettura del contesto carcerario.

f) Considerare sempre che il cittadino privato della libertà è un interlocutore in grado di esprimersi e raccontarsi, ma può non conoscere le dinamiche mediatiche e non essere quindi in grado di valutare tutte le conseguenze e gli eventuali rischi dell'esposizione attraverso i media.

g) Tutelare il condannato che sceglie di parlare con i giornalisti, adoperandosi perché non sia identificato con il reato commesso, ma con il percorso che sta facendo.

h) Garantire al cittadino privato della libertà di cui si sono occupate le cronache, la stessa completezza di informazione qualora sia prosciolto.



i) Usare termini appropriati quando si parla del personale in divisa delle carceri italiane: poliziotti, agenti di polizia penitenziaria o personale in divisa.

l) Riconoscere il diritto dell'individuo privato della libertà o ex-detenuto tornato in libertà a non restare indeterminatamente esposto ai danni ulteriori che la reiterata pubblicazione di una notizia può arrecare all'onore e alla reputazione: il diritto all'oblio rientra tra i diritti inviolabili di cui parla l'art. 2 della Costituzione e può essere ricondotto anche all'art. 27, comma 3°, Cost., secondo cui "Le pene [...] devono tendere alla rieducazione del condannato".

Sono ammesse ovvie eccezioni per quei fatti talmente gravi per i quali l'interesse pubblico alla loro riproposizione non viene mai meno. Si pensi ai crimini contro l'umanità, per i quali riconoscere ai loro responsabili un diritto all'oblio sarebbe addirittura diseducativo. O ad altri gravi fatti che si può dire abbiano modificato il corso degli eventi diventando Storia. È evidente che nessun problema di riservatezza si pone quando i soggetti potenzialmente tutelati dal diritto all'oblio forniscono il proprio consenso alla rievocazione del fatto.

DIRETTIVE

1. Tutte le norme elencate riguardano anche il giornalismo on-line, multimediale e altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo;

2. Tutti i giornalisti sono tenuti all'osservanza di tali regole per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge istitutiva dell'Ordine.



3. L'Ordine dei Giornalisti della Lombardia raccomanda ai direttori e a tutti i redattori di aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di là della semplice informazione per far maturare una nuova cultura del carcere che coinvolga la società civile. Sottolinea l'opportunità che l'informazione sia il più possibile approfondita e corredata da dati, in modo da assicurare un approccio alla "questione criminale" che non si limiti all'eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca - con inchieste, speciali, dibattiti - la condizione del detenuto e le sue possibilità di reinserimento sociale.

4. Raccomanda inoltre di promuovere la diffusione di racconti di esperienze positive di reinserimento sociale, che diano il senso della possibilità, per un ex detenuto, di riprogettare la propria vita, nella legalità.

L'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA SI IMPEGNA A:

1. Individuare strumenti e occasioni formative che promuovano una migliore cultura professionale;
2. Proporre negli argomenti dell'esame di Stato per l'iscrizione all'Albo professionale un capitolo relativo al carcere e all'esecuzione penale;
3. Promuovere seminari di studio sulla rappresentazione mediatica del carcere;
4. Richiamare i responsabili delle reti radiotelevisive, i provider, gli operatori di ogni forma di multimedialità a una particolare attenzione ai temi della carcerazione anche nelle tra-



smissioni di intrattenimento, pubblicitarie e nei contenuti dei siti Internet;

5. Promuovere l'istituzione di un osservatorio sull'informazione relativa al carcere;

6. Istituire un premio annuale per i giornalisti che si sono distinti nel trattare notizie relative a persone detenute o al carcere in generale.



Carta di Milano

Del carcere e della pena (2013)

Consiglio nazionale - Commissione giuridica

**PROTOCOLLO DEONTOLOGICO PER I GIORNALISTI CHE
TRATTANO NOTIZIE CONCERNENTI CARCERI, PERSONE
IN ESECUZIONE PENALE, DETENUTI O EX DETENUTI.**

PREMESSA

Il Consiglio nazionale dei giornalisti esprime apprezzamento per l'impegno volontario dei molti colleghi che realizzano strumenti di informazione all'interno degli istituti di pena in collaborazione con i detenuti e che hanno dato vita alla Carta di Milano, fatta propria da numerosi Ordini regionali. Richiamandosi ai dettati deontologici presenti nella Carta dei doveri del giornalista, con particolare riguardo al dovere fondamentale di rispettare la persona e la sua dignità e di non discriminare nessuno per razza, religione, sesso, condizioni fisiche e mentali e opinioni politiche, riafferma il criterio deontologico fondamentale del "rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati" contenuto nell'articolo 2 della legge istitutiva dell'Ordine nonché i principi fissati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dal Patto internazionale Onu sui diritti civili e politici e dalla Costituzione italiana e dalla legislazione europea. Consapevole che il diritto all'informazione può incontrare limiti quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti bisognosi di una tutela privilegiata, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilità, e comunque di fronte a eventi di rilevanza storica e sociale o in presenza di evidenti ragioni di interesse generale, il Cnog invita a osservare la massima attenzione nel trattamento delle notizie concernenti persone private della libertà.



Soprattutto in quella fase estremamente difficile e problematica del reinserimento nella società - o, ancora, quando sia stata scontata la pena - particolare attenzione va posta al diritto all'oblio che tutela dalla diffusione di dati che riguardino precedenti giudiziari o comunque informazioni pregiudizievoli di analogo argomento.

IL CONSIGLIO NAZIONALE INVITA QUINDI I GIORNALISTI A:

1. Tenere presente che il reinserimento sociale è un passaggio complesso che può avvenire a fine pena oppure gradualmente, come previsto dalle leggi che consentono l'accesso al lavoro esterno, i permessi ordinari, i permessi-premio, la semi-libertà, la liberazione anticipata e l'affidamento in prova ai servizi sociali;
2. Usare termini appropriati in tutti i casi in cui un detenuto usufruisce di misure alternative al carcere o di benefici penitenziari evitando di sollevare un ingiustificato allarme sociale e di rendere più difficile un percorso di reinserimento sociale che avviene sotto stretta sorveglianza. Le misure alternative non sono equivalenti alla libertà, ma sono una modalità di esecuzione della pena;
3. Fare riferimento puntuale alle leggi che disciplinano il procedimento penale e l'esecuzione della pena e alla legge sull'ordinamento penitenziario (354 del 1975);
4. Fornire dati attendibili e aggiornati che permettano una corretta lettura del contesto carcerario;
5. Considerare che il cittadino privato della libertà è un interlocutore in grado di esprimersi e raccontarsi, ma può non



conoscere le dinamiche mediatiche e non essere quindi in grado di valutare tutte le conseguenze e gli eventuali rischi dell'esposizione attraverso i media;

6. Tutelare il condannato che sceglie di parlare con i giornalisti, non coinvolgendo inutilmente i suoi familiari, evitando di identificarlo solo con il reato commesso e valorizzando il percorso di reinserimento che sta compiendo;

7. Garantire al cittadino privato della libertà di cui si sono occupate le cronache la stessa completezza di informazione qualora sia prosciolto;

8. Tenere conto dell'interesse collettivo ricordando, quando è possibile, i dati statistici che confermano la validità delle misure alternative e il loro basso margine di rischio.

9. Usare termini appropriati nel definire il personale addetto alle carceri.

Le indicazioni elencate riguardano anche il giornalismo online, multimediale e altre forme di comunicazione che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la prolungata disponibilità nel tempo delle notizie.

Il Consiglio nazionale si adopererà affinché il tema del rapporto fra informazione e realtà carceraria sia inserito fra gli argomenti oggetto dell'esame professionale. Invita inoltre i Consigli regionali a favorire rapporti di collaborazione con i garanti dei diritti del detenuto.

La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2 della Legge 03.02.1963 n. 69 comporta l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della stessa legge.

Roma, 11 aprile 2013



CARTA DI FIRENZE **della deontologia sulla precarietà** **nel lavoro giornalistico**

APPROVATA DAL CONSIGLIO NAZIONALE L'8 NOVEMBRE 2011
IN MEMORIA DI PIERPAOLO FAGGIANO

1. Premessa

Lo scenario della precarietà lavorativa nel giornalismo
Mai come negli ultimi anni il tema della qualità del lavoro si è offerto alla riflessione pubblica quale argomento di straordinaria e, talvolta, drammatica attualità. A preoccupare, in particolare, è la crescente precarizzazione lavorativa di intere fasce della popolazione che, per periodi sempre più lunghi, vengono costrette ai margini del sistema produttivo e professionale, con pesanti ricadute economiche, sociali, psicologiche ed esistenziali. Il giornalista infatti, costretto nel limbo di opportunità capestro, per lo più privo di prospettive a lungo termine, è a tutti gli effetti un cittadino di serie B, che non può costruire il proprio futuro, e nemmeno contribuire allo sviluppo del Paese, e ciò in netto contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione:

Art. 3, comma 2: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Nello specifico del lavoro giornalistico, in qualsiasi forma e mezzo sia declinato (stampa, radio, TV, web, uffici stampa, etc.) la situazione appare anche più grave. Un giornalista precarizzato, poco pagato, con scarse certezze e prospettive e talvolta, per carenza di risorse economiche, anche poco



professionalizzato, è un lavoratore facilmente ricattabile e condizionabile, che difficilmente può mantenere vivo quel diritto insopprimibile d'informazione e di critica posto alla base dell'ordinamento professionale.

Un giornalista precario e sottopagato – soprattutto se tale condizione si protrae nel tempo – viene di fatto sospinto a lavorare puntando alla quantità piuttosto che alla qualità del prodotto informativo, e con poca indipendenza, sotto l'ombra di un costante ricatto che dal piano economico e professionale passa presto a quello dei più elementari diritti, a partire da quelli costituzionalmente riconosciuti.

La condizionabilità e ricattabilità dei giornalisti sono inoltre strettamente correlate alla possibilità di trasmettere una buona e corretta informazione, andando a inficiare uno dei capisaldi del sistema democratico (Cfr. Corte Cost. n. 84 del 1969, Corte Cost. n. 172 del 1972, Corte Cost. n. 138 del 1985).

La professione giornalistica negli ultimi anni ha subito profondi mutamenti, e molti altri ne dovrà subire con il progredire della tecnologia e delle nuove aspettative delle aziende editoriali.

Quello che resta e resterà inalterato è però il ruolo del giornalista e gli obblighi che questi ha nei confronti dei lettori e della pubblica opinione.

In un mercato del lavoro giornalistico come quello attuale, sempre più caratterizzato dalla precarietà, è quindi necessario un maggior riconoscimento e rispetto della dignità e della qualità professionale di tutti i giornalisti, dipendenti o collaboratori esterni e freelance.

È necessario ribadire con forza che il primo diritto del giornalista è la tutela della sua autonomia, che in caso di precarietà lavorativa, fenomeno sempre più espansione, è troppo spesso lesa da inadeguate retribuzioni, da politiche aziendali più attente al risparmio economico che ad investimenti editoriali e qualità finale del prodotto giornalistico.



Ma anche da scelte di organizzazione del lavoro da parte di colleghi giornalisti collocati in posizioni gerarchicamente superiori.

Per queste ragioni l'Ordine dei Giornalisti e l'Fnsi, nel promulgare la presente carta deontologica sui rapporti di collaborazione e solidarietà tra giornalisti per una nuova dignità professionale, affermano che l'informazione deve ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori sui quali si radica la Carta costituzionale e in particolare:

- Art. 1, comma 1 : L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

- Art. 21, commi 1 e 2: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

- Art. 35, commi 1-3: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

- Art. 36: Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

- Art. 41: L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La



legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Nell'enunciare una nuova disciplina dei comportamenti etici tra giornalisti si richiamano con forza anche:

- Art. 2, comma 3, della legge 63/1969, istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti:

Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori;

- Artt. 4 e 5 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (Strasburgo, 1989):

Art. 4: Ogni persona ha diritto alla libertà di scelta di esercizio di una professione, secondo le norme che disciplinano ciascuna professione.

Art. 5, commi 1 e 2: Ogni lavoro deve essere retribuito in modo equo. A tal fine è necessario che, in base alle modalità proprie di ciascun paese:

-sia assicurata ai lavoratori una retribuzione sufficiente equa, cioè una retribuzione sufficiente per consentire loro un decoroso tenore di vita;

- i lavoratori soggetti a una regolamentazione del lavoro diversa dal contratto a tempo pieno e di durata indeterminata beneficino di un'equa retribuzione di riferimento.

- Art. 32, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza, 2000):

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa mi-



narne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione;

- Sentenza 11/1968 della Corte Costituzionale, ove si afferma: [...] Il fatto che il giornalista esplica la sua attività divenendo parte di un rapporto di lavoro subordinato non rivela la superfluità di un apparato che [...] si giustificerebbe solo in presenza di una libera professione, tale il senso tradizionale. Quella circostanza, al contrario, mette in risalto l'opportunità che i giornalisti vengano associati in un organismo che, nei confronti del contrapposto potere economico dei datori di lavoro, possa contribuire a garantire il rispetto della loro personalità e, quindi, della loro libertà: compito, questo, che supera di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della categoria e che perciò può essere assolto solo da un Ordine a struttura democratica che con i suoi poteri di ente pubblico vigili, nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla.

Art. 1- Politiche attive contro la precarietà

L'Ordine dei Giornalisti e la Fnsi, alla luce di quanto esposto in premessa, nell'ambito delle loro competenze, vigileranno affinché:

- sia garantita a tutti i giornalisti, siano essi lavoratori dipendenti o autonomi, un'equa retribuzione che permetta al giornalista e ai suoi familiari un'esistenza libera e dignitosa, secondo quanto previsto dal dettato costituzionale;
- venga posto un freno allo sfruttamento e alla precarietà, favorendo quelle condizioni tese ad assicurare un futuro professionale e personale ai tanti giornalisti oggi privi di tutele e



garantire nel contempo un futuro alla buona e corretta informazione nel nostro Paese;

- vengano favoriti percorsi di regolarizzazione contrattuale e avviamento verso contratti a tempo indeterminato ed equi, e realizzate le condizioni per promuovere evoluzioni di carriera e progressioni professionali;
- vengano correttamente applicate le norme contrattuali sui trattamenti economici;
- siano valorizzate, in caso di nuove assunzioni, le professionalità già operanti in azienda e quelle dei colleghi già iscritti nelle liste di disoccupazione;
- vengano rispettati i limiti di legge e di contratto previsti per l'impiego di stagisti o tirocinanti;
- sia favorito il percorso di adesione alle casse previdenziali e di assistenza sanitaria e previdenza complementare della categoria, in modo da garantire le necessarie tutele sociali ed economiche anche a chi non è inquadrato come lavoratore dipendente.

Il direttore responsabile deve promuovere il rispetto di questi principi.

Le forme di collaborazione e solidarietà tra giornalisti devono riguardare tutte le tipologie di lavoro giornalistico (stampa, radio, TV, web, uffici stampa, etc.).

Il direttore responsabile che rifiuti immotivatamente di riconoscere la compiuta pratica, è soggetto a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 48 della Legge 69/1963 e dell'art. 43 del D.P.R. 115/1965.



La richiesta di una prestazione giornalistica cui corrisponda un compenso incongruo in contrasto con l'articolo 36 della Costituzione, lede non solo la dignità professionale ma pregiudica anche la qualità e l'indipendenza dell'informazione, essenza del ruolo sociale del giornalista.

Ai fini della determinazione dell'adeguatezza dei compensi relativi a prestazioni di natura giornalistica, i consigli regionali dell'Ordine dei Giornalisti adottano e rendono pubblici criteri e parametri di riferimento.

Gli iscritti all'Ordine sono tenuti a non accettare corrispettivi inadeguati o indecorosi per il lavoro giornalistico prestato.

In conformità all'articolo 2 della legge 69/1963, Ordine dei giornalisti e Fnsi ribadiscono che tutti i giornalisti, senza distinzione di ruolo o incarico o posizione gerarchica attribuita, hanno pari dignità e sono tenuti alla solidarietà e al rispetto reciproco.

Tutti i giornalisti sono tenuti a segnalare ai Consigli regionali situazioni di esercizio abusivo della professione e di mancato rispetto della dignità professionale.

Tutti gli iscritti all'ordine devono vigilare affinché non si verifichino situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 150/2000. Il giornalista degli Uffici stampa istituzionali non può assumere collaborazioni, incarichi o responsabilità che possano comunque inficiare la sua funzione di imparziale ed attendibile operatore dell'informazione.

Gli iscritti all'Ordine che rivestano a qualunque titolo ruoli di coordinamento del lavoro giornalistico sono tenuti a:

a) non impiegare quei colleghi le cui condizioni lavorative prevedano compensi inadeguati;



- b) garantire il diritto a giorno di riposo, ferie, orari di lavoro compatibili con i contratti di riferimento della categoria;
- c) vigilare affinché a seguito del cambio delle gerarchie redazionali non ci siano ripercussioni dal punto di vista economico, morale e della dignità professionale per tutti i colleghi;
- d) impegnarsi affinché il lavoro commissionato sia retribuito anche se non pubblicato o trasmesso;
- e) vigilare sul rispetto del diritto di firma e del diritto d'autore;
- f) vigilare affinché i giornalisti titolari di un trattamento pensionistico Inpgi a qualunque titolo maturato non vengano nuovamente impiegati dal medesimo datore di lavoro con forme di lavoro autonomo e inseriti nel ciclo produttivo nelle medesime condizioni e/o per l'espletamento delle medesime prestazioni che svolgevano in virtù del precedente rapporto;
- g) vigilare che non si verifichino situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 150/2000.

Art. 3 – Osservatorio sulla dignità professionale

Al fine di garantire la corretta applicazione dei principi stabiliti in questa Carta, l'Ordine dei Giornalisti e la Fnsi promuovono la costituzione di un "Osservatorio permanente sulle condizioni professionali dei giornalisti" legato alle presenti e future dinamiche dell'informazione, anche in rapporto alle innovazioni tecnologiche. L'Osservatorio ha il compito di vigilare sull'effettiva applicazione della presente carta, di avanzare proposte di aggiornamento nonché di segnalare quelle condizioni di sfruttamento della professione che ledano la dignità e la credibilità dei giornalisti anche nei confronti dell'opinione pubblica.

Art. 4 – Sanzioni

La violazione di queste regole, applicative dell'art. 2 della Legge 69/1963, comporta l'avvio di un procedimento disciplinare ai sensi del Titolo III citata legge.



Regolamento delle funzioni disciplinari dell'Ordine dei giornalisti

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

Visto l'art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministro della Giustizia

con nota racc. m_dg.gab.03/12/2012.0042799.U;

DELIBERA

di adottare il seguente regolamento:

CAPO I

DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI

1. Composizione del Consiglio di disciplina territoriale

Presso ogni Ordine regionale è istituito il Consiglio di disciplina territoriale. Ne fanno parte nove consiglieri che formano uno o più Collegi di disciplina territoriali. A ogni rinnovo, il Consiglio regionale dell'Ordine, entro trenta giorni dall'insediamento, segnala al Presidente del Tribunale del capoluogo dove ha sede, una lista di nomi pari al doppio dei componenti da nominare.

Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all'Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d'età.

Per ogni procedimento, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un Collegio di tre componenti, di cui due professionisti e un pubblicista. Almeno uno dei componenti del Collegio deve essere donna. Presidente e segretario sono nominati secondo le disposizioni del comma precedente; entrambi non devono essere iscritti ad altri Ordini professionali.



Le riunioni del Collegio di disciplina territoriale si svolgono a porte chiuse e sono valide solo con la presenza di tutti i componenti. Può prendervi parte il personale dell'Ordine incaricato alle funzioni di assistenza tecnica.

In caso di due riunioni consecutive del Collegio invalidate per assenza di uno o più consiglieri, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un nuovo Collegio.

Presso ciascun Consiglio di disciplina territoriale è adottato un protocollo unico relativo alle questioni disciplinari.

Le spese di funzionamento dei Consigli di disciplina territoriale sono a carico dei Consigli regionali dell'Ordine.

Ogni anno il presidente del Consiglio di disciplina territoriale relaziona al Consiglio dell'Ordine sull'attività svolta e riferisce agli iscritti in occasione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio.

2. Incompatibilità

La funzione di consigliere di disciplina territoriale è incompatibile con qualsiasi incarico nell'Ordine dei Giornalisti, in tutti gli organismi di categoria e in altri Ordini professionali, nonché con l'esercizio di cariche pubbliche elettive.

Non è possibile rivestire la carica di componente del Consiglio territoriale ovvero nazionale di disciplina per più di tre mandati consecutivi.

3. Sostituzione del consigliere di disciplina territoriale

Per qualsiasi ragione sia necessario sostituire un consigliere di disciplina, il Consiglio regionale dell'Ordine segnalerà al Presidente del Tribunale una rosa di nomi in numero doppio, rispettando la composizione iniziale del Consiglio di disciplina.

4. Requisiti dei candidati alla carica di Consigliere di disciplina territoriale

I giornalisti segnalati al presidente del Tribunale devono possedere i seguenti requisiti:



- a) anzianità di iscrizione all'Albo non inferiore a 10 anni;
- b) assenza di condanne penali per reati non colposi;
- c) assenza negli ultimi dieci anni di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex art. 52, Legge 69/1963;
- d) assenza di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex artt. 53, 54, 55 Legge 69/1963. Non si terrà conto della radiazione per morosità;
- e) essere in regola con gli obblighi della formazione permanente e con il pagamento delle quote;
- f) essere iscritto all'Albo nella Regione in cui ha sede il Consiglio di disciplina territoriale.

5. Astensione o ricusazione dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale

I consiglieri territoriali di disciplina hanno l'obbligo di astenersi nei casi indicati dall'art. 51 c.p.c. e possono essere ricusati nei casi indicati dall'art. 52 c.p.c., in quanto applicabili.

CAPO II DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

6. Consiglio di disciplina nazionale

Presso il Consiglio nazionale dell'Ordine è istituito il Consiglio di disciplina nazionale cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione dei ricorsi in materia disciplinare. Ne fanno parte 12 consiglieri nazionali che abbiano i requisiti previsti dalle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 4 del presente Regolamento ed eletti a maggioranza all'interno del Consiglio nazionale. Dal momento dell'elezione possono svolgere unicamente le funzioni disciplinari e non possono intervenire alle riunioni del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Le funzioni di presidente sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di



iscrizione all'Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all'Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d'età.

Entrambi non devono essere iscritti in altri Ordini professionali. Le riunioni del Consiglio di disciplina nazionale si svolgono a porte chiuse presso la sede indicata dal Consiglio nazionale dell'Ordine e sono valide purché sia presente la metà più uno dei componenti.

Le spese sono a carico del Consiglio nazionale che pone a disposizione il personale necessario per lo svolgimento dell'attività del Consiglio di disciplina nazionale.

7. Funzioni del presidente

Il presidente è responsabile del funzionamento del Consiglio di disciplina nazionale e cura l'organizzazione dei lavori. In particolare convoca e presiede le riunioni del Consiglio, assegna le pratiche a ciascun relatore che da quel momento è responsabile del procedimento, verifica il rispetto delle procedure; dispone, su richiesta del relatore o di un terzo dei consiglieri, l'audizione di incolpati e testimoni; sottoscrive il provvedimento finale insieme con il segretario e il relatore; organizza il lavoro del personale di segreteria messo a disposizione dal Consiglio nazionale dell'Ordine.

In caso di ingiustificato ritardo, il presidente può revocare il relatore e assegnare il ricorso a un altro consigliere.

Alla prima riunione il Consiglio elegge un vicepresidente che svolge le funzioni del presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

8. Funzioni del segretario

Il segretario del Consiglio di disciplina nazionale redige il verbale delle riunioni; provvede alla classificazione dei ricorsi secondo l'ordine di presentazione; verifica la regolarità formale della documentazione prima che la pratica sia trasmessa al presidente per l'assegnazione.



I QUADERNI
DELL'ORDINE

5



Capitolo 4

Testo Unico dei doveri del giornalista

Approvato dal Consiglio Nazionale nella riunione
del 27 gennaio 2016

PREMESSA

Il «Testo unico dei doveri del giornalista» nasce dall'esigenza di armonizzare i precedenti documenti deontologici al fine di consentire una maggiore chiarezza di interpretazione e facilitare l'applicazione di tutte le norme, la cui inosservanza può determinare la responsabilità disciplinare dell'iscritto all'Ordine.

Recepisce i contenuti dei seguenti documenti: Carta dei doveri del giornalista; Carta dei doveri del giornalista degli Uffici stampa; Carta dei doveri dell'informazione economica; Carta di Firenze; Carta di Milano; Carta di Perugia; Carta di Roma; Carta di Treviso; Carta informazione e pubblicità; Carta informazione e sondaggi; Codice di deontologia relativo alle attività giornalistiche; Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive; Decalogo del giornalismo sportivo.

TITOLO I PRINCIPI E DOVERI

Articolo 1

Libertà d'informazione e di critica

L'attività del giornalista, attraverso qualunque strumento di comunicazione svolta, si ispira alla libertà di espressione



sancita dalla Costituzione italiana ed è regolata dall'articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963:

«È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori».

Articolo 2

Fondamenti deontologici

Il giornalista:

- a) difende il diritto all'informazione e la libertà di opinione di ogni persona; per questo ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti;
- b) rispetta i diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di legge poste a loro salvaguardia;
- c) tutela la dignità del lavoro giornalistico e promuove la solidarietà fra colleghi attivandosi affinché la prestazione di ogni iscritto sia equamente retribuita;
- d) accetta indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali, purché le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, al Contratto nazionale di lavoro e alla deontologia professionale;
- e) non aderisce ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione né accetta privilegi, favori, incarichi, premi sotto qualsiasi forma (pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, regali, vacanze e viaggi gratuiti) che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità;

- f) rispetta il prestigio e il decoro dell'Ordine e delle sue istituzioni e osserva le norme contenute nel Testo unico;
- g) applica i principi deontologici nell'uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i social network;
- h) cura l'aggiornamento professionale secondo gli obblighi della formazione continua.

TITOLO II

DOVERI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE

Articolo 3

Identità personale e diritto all'oblio

Il giornalista:

- a) rispetta il diritto all'identità personale ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell'informazione;
- b) nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato valuta anche l'incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell'interessato e sulla famiglia, specialmente se congiunto (padre, madre, fratello) di persone di minore età;
- c) considera che il reinserimento sociale è un passaggio complesso, che può avvenire a fine pena oppure gradualmente, e usa termini appropriati in tutti i casi in cui un detenuto usufruisce di misure alternative al carcere o di benefici penitenziari;
- d) tutela il condannato che sceglie di esporsi ai media, evitando di identificarlo solo con il reato commesso e valorizzando il percorso di reinserimento che sta compiendo;
- e) non pubblica i nomi di chi ha subito violenze sessuali né fornisce particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime;
- f) non pubblica i nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca, a meno che ciò sia indispensabile alla comprensione dei fatti, e comunque non li rende noti nel caso



in cui si metta a rischio la loro incolumità; non diffonde altri elementi che ne rendano possibile l'identificazione o l'individuazione della residenza;

g) presta cautela nel diffondere ogni elemento che possa condurre all'identificazione dei collaboratori dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, soprattutto quando ciò possa mettere a rischio l'incolumità loro e delle famiglie.

Articolo 4

Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica

Nei confronti delle persone il giornalista applica le «Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica pubblicate, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. (Delibera n. 491)», previste dal dlgs 196/2003 e SS.II. sulla protezione dei dati personali, che fanno parte integrante del Testo unico al quale viene allegato. (ALLEGATO 1)

Articolo 5

Doveri nei confronti dei minori

Nei confronti delle persone minorenni il giornalista applica la «Carta di Treviso» che fa parte integrante del Testo unico, al quale viene allegata. (ALLEGATO 2)

Articolo 6

Doveri nei confronti dei soggetti deboli

Il giornalista:

- a) rispetta i diritti e la dignità delle persone malate o con disabilità siano esse portatrici di menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, in analogia con quanto già sancito per i minori dalla «Carta di Treviso»;
- b) evita nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate;



- c) diffonde notizie sanitarie solo se verificate con autorevoli fonti scientifiche;
- d) non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorirne il consumo e fornisce tempestivamente notizie su quelli ritirati o sospesi perché nocivi alla salute.

Articolo 7

Doveri nei confronti degli stranieri

Il giornalista:

- a) nei confronti delle persone straniere adotta termini giuridicamente appropriati seguendo le indicazioni del «Glossario», allegato al presente documento (ALLEGATO 3), evitando la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti;
- b) tutela l'identità e l'immagine, non consentendo l'identificazione della persona, dei richiedenti asilo, dei rifugiati, delle vittime della tratta e dei migranti che accettano di esporsi ai media.

TITOLO III

DOVERI IN TEMA DI INFORMAZIONE

Articolo 8

Cronaca giudiziaria e processi in tv

Il giornalista:

- a) rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione di non colpevolezza. In caso di assoluzione o proscioglimento, ne dà notizia sempre con appropriato rilievo e aggiorna quanto pubblicato precedentemente, in special modo per quanto riguarda le testate online;
- b) osserva la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone incriminate per reati minori o condannate a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale;



- c) evita, nel riportare il contenuto di qualunque atto processuale o d'indagine, di citare persone il cui ruolo non sia essenziale per la comprensione dei fatti;
- d) nelle trasmissioni televisive rispetta il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le sostengono – comunque diversi dalle parti che si confrontano nel processo – garantendo il principio di buona fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti;
- e) cura che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell'evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi.

Articolo 9

Doveri in tema di rettifica e di rispetto delle fonti

Il giornalista:

- a) rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate;
- b) non dà notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica. Nel caso in cui ciò si riveli impossibile, ne informa il pubblico;
- c) verifica, prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia che ne sia a conoscenza l'interessato. Se non fosse possibile ne informa il pubblico;
- d) controlla le informazioni ottenute per accertarne l'attendibilità;
- e) rispetta il segreto professionale e dà notizia di tale circostanza nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate; in tutti gli altri casi le cita sempre e tale obbligo persiste anche quando si usino materiali – testi, immagini, sonoro – delle



- agenzie, di altri mezzi d'informazione o dei social network;
- f) non accetta condizionamenti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione;
- g) non omette fatti, dichiarazioni o dettagli essenziali alla completa ricostruzione di un avvenimento.

Articolo 10

Doveri in tema di pubblicità e sondaggi

1. Il giornalista:

- a) assicura ai cittadini il diritto di ricevere un'informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario attraverso chiare indicazioni;
- b) non presta il nome, la voce, l'immagine per iniziative pubblicitarie. Sono consentite, a titolo gratuito e previa comunicazione scritta all'Ordine di appartenenza, analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali.

2. Il giornalista s'impegna affinché la pubblicazione di sondaggi attraverso i media contenga sempre:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
- b) criteri seguiti per l'individuazione del campione;
- c) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- d) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- e) il numero delle domande rivolte;
- f) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- g) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

Articolo 11

Doveri in tema di informazione economica

Il giornalista applica la «Carta dei doveri dell'informazione



economica e finanziaria» che costituisce parte integrante del Testo unico, al quale è allegata. (ALLEGATO 4)

Articolo 12

Doveri in tema di informazione sportiva

Il giornalista:

- a) non utilizza immagini ed espressioni violente o aggressive. Se ciò non fosse possibile, fa presente che le sequenze che saranno diffuse non sono adatte al pubblico dei minori;
- b) evita di favorire atteggiamenti che possano provocare incidenti, atti di violenza o violazioni di leggi e regolamenti da parte del pubblico o dei tifosi.
- c) se conduce un programma in diretta si dissocia immediatamente da atteggiamenti minacciosi, scorretti, razzistici di ospiti, colleghi, protagonisti interessati all'avvenimento, interlocutori telefonici, via internet o via sms.

TITOLO IV

LAVORO GIORNALISTICO

Articolo 13

Solidarietà ed equa retribuzione

In tema di lavoro il giornalista rispetta la «Carta di Firenze» che fa parte integrante del Testo unico, al quale viene allegata (ALLEGATO 5).

Articolo 14

Uffici stampa

Il giornalista che opera negli uffici stampa:

- a) separa il proprio compito da quello di altri soggetti che operano nel campo della comunicazione;
- b) non assume collaborazioni che determinino conflitti d'interesse con il suo incarico;
- c) garantisce nelle istituzioni di natura assembleare il pieno rispetto della dialettica e del pluralismo delle posizioni politiche.

TITOLO V SANZIONI

Articolo 15 Norme applicabili

La violazione delle regole e dei principî contenuti nel «Testo unico» e integranti lo spirito dell'art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 comporta per tutti gli iscritti all'Ordine dei giornalisti l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge.

Articolo 16 Norma transitoria

Il «Testo unico» entra in vigore il 3 febbraio 2016. I procedimenti disciplinari avviati prima di tale data sono definiti mantenendo il riferimento ai precedenti documenti deontologici.

ALLEGATI AL TESTO UNICO

ALLEGATO 1

Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica.

Art. 1.

Principi generali

1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.
2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche



e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dal considerando 153 e dall'art. 85 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito «regolamento») e dal decreto legislativo 30 giugno, 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito «Codice»), così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 2.

Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti

1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 4, n. 2, del regolamento rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento.
2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dal regolamento. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal regolamento.
3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le



fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 e dell'art. 14, par. 5, lett. d), del regolamento, nonché dell'art. 138 del Codice.

4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

Art. 3.

Tutela del domicilio

1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.

Art. 4.

Rettifica

1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 5.

Diritto all'informazione e dati personali

1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.



Art. 6.

Essenzialita' dell'informazione

1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalita' del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui e' avvenuto, nonche' della qualificazione dei protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla liberta' di informazione nonche' alla liberta' di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

Art. 7.

Tutela del minore

1. Al fine di tutelarne la personalita', il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, ne' fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalita' del minore si estende, tenuto conto della qualita' della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovra' farsi carico della responsabilita' di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla «Carta di Treviso».

Art. 8.

Tutela della dignita' delle persone

1. Salva l'essenzialita' dell'informazione, il giornalista non



fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, ne' si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.

2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende ne' produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.

3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che cio' sia necessario per segnalare abusi.

Art. 9.

Tutela del diritto alla non discriminazione

1. Nell'esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista e' tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

Art. 10.

Tutela della dignita' delle persone malate

1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignita', il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.

2. La pubblicazione e' ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialita' dell'informazione e sempre nel rispetto della dignita' della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 11.

Tutela della sfera sessuale della persona

1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o



identificabile. 2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 12.

Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali

1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 10 del regolamento, nonché dall'art. 2-octies del Codice. 2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale (1) è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.

(1) L'art. 686 c.p.p. è stato abrogato e sostituito dall'art. 3 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, al quale occorre fare riferimento ai fini dell'individuazione dei provvedimenti giudiziari cui la disposizione si riferisce.

Art. 13.

Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari

1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica. 2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69/1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.

18A08452

(1) L'art. 686 c.p.p. è stato abrogato e sostituito dall'art. 3 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, al quale occorre fare riferimento ai fini dell'individuazione dei provvedimenti giudiziari cui la disposizione si riferisce.



ALLEGATO 2 Carta di Treviso

Ordine dei giornalisti e FNSI, nella convinzione che l'informazione debba ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori su cui si radica la nostra Carta costituzionale ed in particolare:

- il riconoscimento che valore supremo dell'esperienza statale e comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti, ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;

- l'impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali, a proteggere l'infanzia e la gioventù per attuare il diritto alla educazione ed una adeguata crescita umana; dichiarano di assumere i principi ribaditi nella Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e nelle Convenzioni europee che trattano della materia, prevedendo le cautele per garantire l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita e al loro processo di maturazione, ed in particolare:

- che il bambino deve crescere in una atmosfera di comprensione e che "per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari cure e assistenza";

- che in tutte le azioni riguardanti i minori deve costituire oggetto di primaria considerazione "il maggiore interesse del bambino" e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;

- che nessun bambino dovrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua "privacy" né ad illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione;

- che le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul presupposto che la rappresentazione dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità. Questo rischio può non sussistere quando il servizio giornalistico dà positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto fami-



liare in cui si sta formando;

- che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e messaggi multimediali dannosi al suo benessere psico-fisico;
- che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, abuso, sfruttamento e danno.

Ordine dei giornalisti e FNSI sono consapevoli che il fondamentale diritto all'informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti bisognosi di una tutela privilegiata. Pertanto, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilità, va ricercato un equilibrio con il diritto del minore ad una specifica e superiore tutela della sua integrità psico-fisica, affettiva e di vita di relazione.

Si richiamano di conseguenza le norme previste dalle leggi in vigore.

Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti, nonché di quanto previsto dal codice deontologico allegato al Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003), ai fini di sviluppare una informazione sui minori più funzionale alla crescita di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Ordine dei giornalisti e la FNSI individuano le seguenti norme vincolanti per gli operatori dell'informazione:

- 1) i giornalisti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni penali, civili ed amministrative che regolano l'attività di informazione e di cronaca giudiziaria in materia di minori, in particolare di quelli coinvolti in procedimenti giudiziari;
- 2) va garantito l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia



viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando;

3) va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia, abusi e reati di ogni genere;

4) per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli o inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione;

5) il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano lederne la dignità o turbare il suo equilibrio psico-fisico, né va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell'armonico sviluppo della sua personalità, e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori;

6) nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi, suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalità, ecc., posti in essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l'individuazione delle responsabilità, occorre non enfatizzare quei particolari che possano provocare effetti di suggestione o emulazione;

7) nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalisti-



smo che finisce per divenire sfruttamento della persona;

8) se, nell'interesse del minore, esempio i casi di rapimento o di bambini scomparsi, si ritiene indispensabile la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andranno tenuti comunque in considerazione il parere dei genitori e delle autorità competenti;

9) particolare attenzione andrà posta nei confronti di strumentalizzazioni che possano derivare da parte di adulti interessati a sfruttare, nel loro interesse, l'immagine, l'attività o la personalità del minore;

10) tali norme vanno applicate anche al giornalismo on-line, multimediale e ad altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo;

11) tutti i giornalisti sono tenuti all'osservanza di tali regole per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge istitutiva dell'Ordine.

Ordine dei giornalisti e FNSI raccomandano ai direttori e a tutti i redattori l'opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di là della semplice informazione; sottolineano l'opportunità che, in casi di soggetti deboli, l'informazione sia il più possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l'apporto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni modo da assicurare un approccio al problema dell'infanzia che non si limiti all'eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca, con inchieste, speciali, dibattiti, la condizione del minore e le sue difficoltà, nella quotidianità.

Ordine dei giornalisti e FNSI si impegnano, per le rispettive competenze:

- 1) a individuare strumenti e occasioni che consentano una migliore cultura professionale;
- 2) ad evidenziare nei testi di preparazione all'esame professionale i temi dell'informazione sui minori e i modi di rappre-



sentazione dell'infanzia;

3) a invitare i Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti e le Associazioni regionali di stampa, con l'eventuale contributo di altri soggetti della categoria, a promuovere seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli;

4) ad attivare un filo diretto con le varie professionalità impegnate per una tutela e uno sviluppo del bambino e dell'adolescente;

5) a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori;

6) a consolidare il rapporto di collaborazione con gli organismi preposti all'ottemperanza delle leggi e delle normative in materia radiotelevisiva e multimediale;

7) ad auspicare, da parte di tutte le associazioni dei comunicatori, un impegno comune a tutelare l'interesse dell'infanzia nel nostro Paese;

8) a proseguire la collaborazione con la FIEG per un impegno comune a difesa dei diritti dei minori;

9) a richiamare i responsabili delle reti radiotelevisive, i provider, gli operatori di ogni forma di multimedialità ad una particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di intrattenimento, pubblicitarie e nei contenuti dei siti Internet.

Norme attuative

L'Ordine dei giornalisti e la FNSI si impegnano a:

a) promuovere l'Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso 1990;

b) diffondere la normativa esistente;

c) contemplare la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento disciplinare;

d) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di sensibilizzazione delle problematiche inerenti ai minori.

I giornalisti italiani, d'intesa con Telefono Azzurro, a cinque anni dall'approvazione della Carta di Treviso, ne riconfermano il valore e ne ribadiscono i principi a salvaguardia della



dignità e di uno sviluppo equilibrato dei bambini e degli adolescenti - senza distinzioni di sesso, razza, etnia e religione -, anche in funzione di uno sviluppo della conoscenza dei problemi minorili e per ampliare nell'opinione pubblica una cultura dell'infanzia pur prendendo spunto dai fatti di cronaca.

Vademecum della Carta di Treviso

In considerazione delle ripetute violazioni della "Carta", ritengono utile sottolineare alcune regole di comportamento, peraltro non esaustive dell'impegno, anche in applicazione delle norme nazionali ed internazionali in vigore.

- 1) Al bambino coinvolto come autore, vittima o teste - in fatti di cronaca, la cui diffusione possa influenzare negativamente la sua crescita, deve essere garantito l'assoluto anonimato. Per esempio deve essere evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possono portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o il Comune di residenza nel caso di piccoli centri, l'indicazione della scuola cui appartenga.
- 2) Per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli e inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità.
- 3) Il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la sua dignità né turbato nella sua privacy o coinvolto in una pubblicità che possa ledere l'armonico sviluppo della sua personalità e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori.
- 4) Nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi (come suicidi, lanci di sassi, fughe da casa, ecc....) posti in essere da minorenni, occorre non enfatizzare quei particolari di cronaca che possano provocare effetti di suggestione o emulazione.
- 5) Nel caso di bambini malati, feriti o disabili, occorre porre



particolare attenzione nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona.

I giornalisti riuniti a Venezia e Treviso il 23-24-25 novembre 1995 per la chiusura del Convegno “Il Bambino e l’informazione” impegnano inoltre

- il Comitato Nazionale di Garanzia a:

- a) diffondere la normativa esistente;
- b) pubblicizzare i propri provvedimenti anche attraverso un bollettino;
- c) attuare l'Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso: Rai, Fieg e Fininvest;
- d) organizzare una conferenza annuale di verifica dell'attività svolta e di presentazione dei dati dell'Osservatorio;
- e) coinvolgere nell'applicazione della Carta di Treviso in modo più diretto i direttori di quotidiani, agenzie di stampa periodici, notiziari televisivi e radiofonici;
- f) sollecitare la creazione di uffici stampa presso i Tribunali per i minorenni;
- g) sviluppare in positivo la creazione di spazi informativi e di comunicazione per i minori affinché se ne possa parlare nella loro normalità e non soltanto nell'emergenza.

- il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti a:

- a) prevedere che nella riforma dell'Ordine sia semplificata la procedura disciplinare e contemplata la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento;
- b) organizzare seminari e incontri e quanto sia utile per confrontare l'iniziativa dei Consigli regionali dell'Ordine;
- c) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di monitoraggio.



ALLEGATO 3

Glossario della Carta di Roma

Un richiedente asilo è colui che è fuori dal proprio paese e presenta, in un altro stato, domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, o per ottenere altre forme di protezione internazionale. Fino al momento della decisione finale da parte delle autorità competenti, egli è un richiedente asilo ed ha diritto di soggiorno regolare nel paese di destinazione. Il richiedente asilo non è quindi assimilabile al migrante irregolare, anche se può giungere nel paese d'asilo senza documenti d'identità o in maniera irregolare, attraverso i cosiddetti 'flussi migratori misti', composti, cioè, sia da migranti irregolari che da potenziali rifugiati.

Un rifugiato è colui al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, alla quale l'Italia ha aderito insieme ad altri 143 Paesi. Nell'articolo 1 della Convenzione il rifugiato viene definito come una persona che: 'temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paese'. Lo status di rifugiato viene riconosciuto a chi può dimostrare una persecuzione individuale.

Un beneficiario di protezione umanitaria è colui che - pur non rientrando nella definizione di 'rifugiato' ai sensi della Convenzione del 1951 poiché non sussiste una persecuzione individuale - necessita comunque di una forma di protezione in quanto, in caso di rimpatrio nel paese di origine, sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti armati, violenze generalizzate e/o massicce violazioni dei diritti umani. In base alle direttive europee questo tipo di protezione viene definita 'sussidiaria'. La maggior parte delle persone che sono



riconosciute bisognose di protezione in Italia (oltre l'80% nel 2007) riceve un permesso di soggiorno per motivi umanitari anziché lo status di rifugiato.

Una vittima della tratta è una persona che, a differenza dei migranti irregolari che si affidano di propria volontà ai trafficanti, non ha mai acconsentito ad essere condotta in un altro paese o, se lo ha fatto, l'aver dato il proprio consenso è stato reso nullo dalle azioni coercitive e/o ingannevoli dei trafficanti o dai maltrattamenti praticati o minacciati ai danni della vittima. Scopo della tratta è ottenere il controllo su di un'altra persona ai fini dello sfruttamento. Per 'sfruttamento' s'intendono

lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, la schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo degli organi.

Un migrante/immigrato è colui che sceglie di lasciare volontariamente il proprio paese d'origine per cercare un lavoro e migliori condizioni economiche altrove. Contrariamente al rifugiato può far ritorno a casa in condizioni di sicurezza.

Un migrante irregolare, comunemente definito come 'clandestino', è colui che a) ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera; b) è entrato regolarmente nel paese di destinazione, ad esempio con un visto turistico, e vi è rimasto dopo la scadenza del visto d'ingresso (diventando un cosiddetto 'overstayer'); o c) non ha lasciato il territorio del paese di destinazione a seguito di un provvedimento di allontanamento.

ALLEGATO 4

Carta dei doveri dell'informazione economica e finanziaria

1) Il giornalista riferisce correttamente, cioè senza alterazioni e omissioni che ne modifichino il vero significato, le informazioni di cui dispone. L'obbligo sussiste anche quando la no-



tizia riguardi il suo editore o il referente politico o economico dell'organo di informazione.

2) Il giornalista deve verificare le informazioni di cui dispone rivolgendosi a più fonti affidabili.

3) Il giornalista può utilizzare o diffondere esclusivamente nell'ambito dell'esercizio della professione informazioni economiche e finanziarie riservate di cui sia venuto a conoscenza. Non può utilizzarle o diffonderle per finalità connesse al profitto personale o di terzi, né può influenzare o cercare di influenzare l'andamento del mercato diffondendo elementi o circostanze subordinati agli interessi propri o di terzi.

4) Il giornalista non può diffondere notizie che contengano valutazioni relative ad azioni o altri strumenti finanziari sul cui andamento abbia in qualunque modo un significativo interesse finanziario, né può vendere o acquistare titoli di cui si stia occupando professionalmente o sia stato già incaricato di occuparsi.

5) Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, regali, facilitazioni o prebende da privati o enti pubblici che possano condizionare il suo lavoro e la sua autonomia o ledere la sua credibilità e dignità professionale.

6) Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né può prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la credibilità e autonomia professionale. Sono consentite, invece, a titolo gratuito, analoghe iniziative volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.

7) Il giornalista, tanto più se ha responsabilità direttive, deve assicurare un adeguato standard di trasparenza sulla proprietà editoriale dell'organo di informazione e sull'identità e gli eventuali interessi di cui siano portatori i suoi analisti e commentatori anche esterni in relazione allo specifico argomento della notizia. In particolare va ricordato chi è l'editore della testata quando una notizia tratti problemi economici e



finanziari che direttamente lo riguardino o possano in qualche modo favorirlo o danneggiarlo.

8) Se il giornalista redige un servizio con raccomandazioni di investimento, oltre ad indicare la propria identità, deve citare le fonti delle informazioni rilevanti, salvo che non si tratti di fonti confidenziali.

I fatti devono essere tenuti distinti da interpretazioni, stime, opinioni. Le previsioni e gli obiettivi di prezzo devono essere presentati come tali e devono essere indicate le principali ipotesi elaborate nel formularli o nell'utilizzarli.

Il giornalista deve astenersi dal redigere servizi con raccomandazioni di investimento su strumenti finanziari o emittenti, connessi a propri interessi o di persone a lui strettamente legate.

E' tenuto agli ulteriori obblighi informativi previsti nel Regolamento Delegato (Ue) 2016/958 il giornalista che rientra nella figura di "esperto", come ivi definita all'art. 1.

9) Se un giornalista presenta raccomandazioni di investimento elaborate da terzi, deve fornire piena informazione sull'identità degli autori e rispettare nella sostanza il contenuto delle raccomandazioni stesse.

Se pubblica una sintesi o un estratto di una raccomandazione di investimento elaborata da terzi, oltre a citare le fonti, il giornalista è tenuto a specificare che si tratta di una sintesi e a fare rinvio al testo originale.

Il giornalista deve rendere noti eventuali interessi o conflitti di interesse propri o dell'autore della raccomandazione, se a lui conosciuti.

Se pubblica con modifiche sostanziali una raccomandazione di investimento elaborata da terzi, il giornalista è anche tenuto a segnalare le modifiche apportate, attenendosi, limitatamente ad esse, agli obblighi di cui al punto 8.

10) Il giornalista e le testate assicurano, con ogni mezzo, la diffusione della presente Carta dei doveri dell'informazione economica e finanziaria, anche ai fini degli obblighi informa-



tivi in materia di abusi di mercato.

11) La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2 della Legge 3.2.1963 n. 69 comporta l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge.

ALLEGATO 5

Carta di Firenze della deontologia sulla precarietà nel lavoro giornalistico approvata dal Consiglio nazionale l'8 novembre 2011 in memoria di Pierpaolo Faggiano

PREMESSA

Lo scenario della precarietà lavorativa nel giornalismo

Mai come negli ultimi anni il tema della qualità del lavoro si è offerto alla riflessione pubblica quale argomento di straordinaria e, talvolta, drammatica attualità. A preoccupare, in particolare, è la crescente precarizzazione lavorativa di intere fasce della popolazione che, per periodi sempre più lunghi, vengono costrette ai margini del sistema produttivo e professionale, con pesanti ricadute economiche, sociali, psicologiche ed esistenziali. Il giornalista infatti, costretto nel limbo di opportunità capestro, per lo più privo di prospettive a lungo termine, è a tutti gli effetti un cittadino di serie B, che non può costruire il proprio futuro, e nemmeno contribuire allo sviluppo del Paese, e ciò in netto contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione:

Art. 3, comma 2: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Nello specifico del lavoro giornalistico, in qualsiasi forma e mezzo sia declinato (stampa, radio, TV, web, uffici stampa, etc.) la situazione appare anche più grave. Un giornalista



precarizzato, poco pagato, con scarse certezze e prospettive e talvolta, per carenza di risorse economiche, anche poco professionalizzato, è un lavoratore facilmente ricattabile e condizionabile, che difficilmente può mantenere vivo quel diritto insopprimibile d'informazione e di critica posto alla base dell'ordinamento professionale.

Un giornalista precario e sottopagato – soprattutto se tale condizione si protrae nel tempo – viene di fatto sospinto a lavorare puntando alla quantità piuttosto che alla qualità del prodotto informativo, e con poca indipendenza, sotto l'ombra di un costante ricatto che dal piano economico e professionale passa presto a quello dei più elementari diritti, a partire da quelli costituzionalmente riconosciuti.

La condizionabilità e ricattabilità dei giornalisti sono inoltre strettamente correlate alla possibilità di trasmettere una buona e corretta informazione, andando a inficiare uno dei capisaldi del sistema democratico (Cfr. Corte Cost. n. 84 del 1969, Corte Cost. n. 172 del 1972, Corte Cost. n. 138 del 1985).

La professione giornalistica negli ultimi anni ha subito profondi mutamenti, e molti altri ne dovrà subire con il progredire della tecnologia e delle nuove aspettative delle aziende editoriali.

Quello che resta e resterà inalterato è però il ruolo del giornalista e gli obblighi che questi ha nei confronti dei lettori e della pubblica opinione.

In un mercato del lavoro giornalistico come quello attuale, sempre più caratterizzato dalla precarietà, è quindi necessario un maggior riconoscimento e rispetto della dignità e della qualità professionale di tutti i giornalisti, dipendenti o collaboratori esterni e freelance.

È necessario ribadire con forza che il primo diritto del giornalista è la tutela della sua autonomia, che in caso di precarietà lavorativa, fenomeno sempre più espansione, è troppo spesso lesa da inadeguate retribuzioni, da politiche aziendali più



attente al risparmio economico che ad investimenti editoriali e qualità finale del prodotto giornalistico.

Ma anche da scelte di organizzazione del lavoro da parte di colleghi giornalisti collocati in posizioni gerarchicamente superiori.

Per queste ragioni l'Ordine dei Giornalisti e l'Fnsi, nel promulgare la presente carta deontologica sui rapporti di collaborazione e solidarietà tra giornalisti per una nuova dignità professionale, affermano che l'informazione deve ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori sui quali si radica la Carta costituzionale ed in particolare:

- Art. 1, comma 1 : L'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro.

- Art. 21, commi 1 e 2: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

- Art. 35, commi 1-3: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

- Art. 36: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

- Art. 41: L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Nell'enunciare una nuova disciplina dei comportamenti etici



tra giornalisti si richiamano con forza anche:

- Art. 2, comma 3, della legge 63/1969, istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti:

Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori;

- Artt. 4 e 5 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (Strasburgo, 1989):

Art. 4: Ogni persona ha diritto alla libertà di scelta di esercizio di una professione, secondo le norme che disciplinano ciascuna professione.

Art. 5, commi 1 e 2: Ogni lavoro deve essere retribuito in modo equo. A tal fine è necessario che, in base alle modalità proprie di ciascun paese:

- sia assicurata ai lavoratori una retribuzione sufficiente equa, cioè una retribuzione sufficiente per consentire loro un decoroso tenore di vita;

- i lavoratori soggetti ad una regolamentazione del lavoro diversa dal contratto a tempo pieno e di durata indeterminata beneficino di un'equa retribuzione di riferimento.

- Art. 32, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza, 2000):

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione;

- Sentenza 11/1968 della Corte Costituzionale, ove si afferma:

[...] Il fatto che il giornalista esplica la sua attività divenendo parte di un rapporto di lavoro subordinato non rivela la superfluità di un apparato che [...] si giustificerebbe solo in



presenza di una libera professione, tale il senso tradizionale. Quella circostanza, al contrario, mette in risalto l'opportunità che i giornalisti vengano associati in un organismo che, nei confronti del contrapposto potere economico dei datori di lavoro, possa contribuire a garantire il rispetto della loro personalità e, quindi, della loro libertà: compito, questo, che supera di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della categoria e che perciò può essere assolto solo da un Ordine a struttura democratica che con i suoi poteri di ente pubblico vigili, nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla.

Art. 1– Politiche attive contro la precarietà

L'Ordine dei Giornalisti e la Fnsi, alla luce di quanto esposto in premessa, nell'ambito delle loro competenze, vigileranno affinché:

- sia garantita a tutti i giornalisti, siano essi lavoratori dipendenti o autonomi, un'equa retribuzione che permetta al giornalista e ai suoi familiari un'esistenza libera e dignitosa, secondo quanto previsto dal dettato costituzionale;
- venga posto un freno allo sfruttamento e alla precarietà, favorendo quelle condizioni tese ad assicurare un futuro professionale e personale ai tanti giornalisti oggi privi di tutele e garantire nel contempo un futuro alla buona e corretta informazione nel nostro Paese;
- vengano favoriti percorsi di regolarizzazione contrattuale e avviamento verso contratti a tempo indeterminato ed equi, e realizzate le condizioni per promuovere evoluzioni di carriera e progressioni professionali;
- vengano correttamente applicate le norme contrattuali sui trattamenti economici;
- siano valorizzate, in caso di nuove assunzioni, le professio-



nalità già operanti in azienda e quelle dei colleghi già iscritti nelle liste di disoccupazione;

- vengano rispettati i limiti di legge e di contratto previsti per l'impegno di stagisti o tirocinanti;
- sia favorito il percorso di adesione alle casse previdenziali e di assistenza sanitaria e previdenza complementare della categoria, in modo da garantire le necessarie tutele sociali ed economiche anche a chi non è inquadrato come lavoratore dipendente.

Il direttore responsabile deve promuovere il rispetto di questi principi.

Art. 2 – Collaborazione tra giornalisti

Le forme di collaborazione e solidarietà tra giornalisti devono riguardare tutte le tipologie di lavoro giornalistico (stampa, radio, TV, web, uffici stampa, etc.).

Il direttore responsabile che rifiuti immotivatamente di riconoscere la compiuta pratica, è soggetto a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 48 della Legge 69/1963 e dell'art. 43 del D.P.R. 115/1965.

La richiesta di una prestazione giornalistica cui corrisponda un compenso incongruo in contrasto con l'articolo 36 della Costituzione, lede non solo la dignità professionale ma pregiudica anche la qualità l'indipendenza dell'informazione, essenza del ruolo sociale del giornalista.

Ai fini della determinazione dell'adeguatezza dei compensi relativi a prestazioni di natura giornalistica, i consigli regionali dell'Ordine dei Giornalisti adottano e rendono pubblici criteri e parametri di riferimento.

Gli iscritti all'Ordine sono tenuti a non accettare corrispettivi inadeguati o indecorosi per il lavoro giornalistico prestato.

In conformità all'articolo 2 della legge 69/1963, Ordine dei giornalisti e Fnsi ribadiscono che tutti i giornalisti, senza distinzione di ruolo o incarico o posizione gerarchica attribuita, hanno pari dignità e sono tenuti alla solidarietà e al rispetto



reciproco.

Tutti i giornalisti sono tenuti a segnalare ai Consigli regionali situazioni di esercizio abusivo della professione e di mancato rispetto della dignità professionale.

Tutti gli iscritti all'Ordine devono vigilare affinché non si verifichino situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 150/2000. Il giornalista degli Uffici stampa istituzionali non può assumere collaborazioni, incarichi o responsabilità che possano comunque inficiare la sua funzione di imparziale ed attendibile operatore dell'informazione.

Gli iscritti all'Ordine che rivestano a qualunque titolo ruoli di coordinamento del lavoro giornalistico sono tenuti a:

- a) non impiegare quei colleghi le cui condizioni lavorative prevedano compensi inadeguati;
- b) garantire il diritto a giorno di riposo, ferie, orari di lavoro compatibili con i contratti di riferimento della categoria;
- c) vigilare affinché a seguito del cambio delle gerarchie redazionali non ci siano ripercussioni dal punto di vista economico, morale e della dignità professionale per tutti i colleghi;
- d) impegnarsi affinché il lavoro commissionato sia retribuito anche se non pubblicato o trasmesso;
- e) vigilare sul rispetto del diritto di firma e del diritto d'autore.
- f) vigilare affinché i giornalisti titolari di un trattamento pensionistico Inpgi a qualunque titolo maturato non vengano nuovamente impiegati dal medesimo datore di lavoro con forme di lavoro autonomo ed inseriti nel ciclo produttivo nelle medesime condizioni e/o per l'espletamento delle medesime prestazioni che svolgevano in virtù del precedente rapporto;
- g) vigilare che non si verifichino situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 150/2000.

Art. 3 – Osservatorio sulla dignità professionale

Al fine di garantire la corretta applicazione dei principi stabiliti in questa Carta, l'Ordine dei Giornalisti e la Fnsi promuovono



vono la costituzione di un "Osservatorio permanente sulle condizioni professionali dei giornalisti" legato alle presenti e future dinamiche dell'informazione, anche in rapporto alle innovazioni tecnologiche.

L'Osservatorio ha il compito di vigilare sull'effettiva applicazione della presente carta, di avanzare proposte di aggiornamento nonché di segnalare quelle condizioni di sfruttamento della professione che ledano la dignità e la credibilità dei giornalisti anche nei confronti dell'opinione pubblica.

Art. 4 – Sanzioni

La violazione di queste regole, applicative dell'art. 2 della Legge 69/1963, comporta l'avvio di un procedimento disciplinare ai sensi del Titolo III citata legge.



**GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI - REGOLE DEONTOLOGICHE
RELATIVE AL TRATTAMENTO DI
DATI PERSONALI NELL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ GIORNALISTICA
PUBBLICATE AI SENSI DELL'ART. 20,
COMMA 4, DEL D.LGS. 10 AGOSTO 2018,
N. 101 - 29 NOVEMBRE 2018**

(Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2019)

Registro dei provvedimenti n. 491 del 29 novembre 2018

**IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof. ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO l'art. 85 del citato Regolamento che demanda al di-



ritto degli Stati membri il compito di conciliare la protezione dei dati personali con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, ivi incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, anche attraverso l'introduzione di esenzioni o deroghe ai principi dettati dal Regolamento per la generalità dei trattamenti (cfr. art. 85, par. 2, del Regolamento);

VISTO il Titolo XII del Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dall'art. 12 del d.lgs. n. 101/2018, che, oltre a ridefinire l'ambito oggettivo del trattamento, includendovi anche quello effettuato nel contesto di attività di manifestazione del pensiero in campo accademico e letterario, prevede specificamente che il trattamento dei dati indicati dagli artt. 9, par. 1, e 10, del Regolamento, ovvero dei dati particolari e dei dati relativi a condanne penali e reati, debba avvenire nel rispetto delle regole deontologiche il cui rispetto costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 2-quater, comma 4, del Codice;

VISTO l'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 101/2018 che demanda al Garante il compito di effettuare, nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso, una verifica della conformità al Regolamento delle disposizioni contenute in alcuni codici deontologici ivi indicati, tra i quali quelle contenute nel "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica", adottato il 29 luglio 1998, attualmente inserito nel Codice in materia di protezione come allegato A.1 ed applicabile sino al completamento della menzionata procedura;

RILEVATO che, sempre secondo quanto previsto dal citato art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 101/2018, al termine della suddetta procedura di verifica, le "disposizioni ritenute com-



patibili, ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A del Codice”;

RITENUTO che la valutazione di compatibilità di dette disposizioni con il Regolamento non possa prescindere da una loro lettura che tenga integralmente conto del mutato quadro normativo di riferimento;

RITENUTO, per tale ragione, che:

- i richiami alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 ed alla direttiva 95/46/CE contenuti in alcune disposizioni del codice deontologico debbano intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del Regolamento e del Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018;

- eventuali modifiche normative rilevanti nella disciplina di specie – quali l’inclusione dei dati genetici e dei dati biometrici fra le categorie di dati particolari – debbano essere prese in considerazione per determinare la compatibilità delle disposizioni esistenti con il quadro normativo attuale;

RITENUTO che tali elementi, relativi all’aggiornamento della disciplina in materia, debbano essere recepiti nelle “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica” in ragione di quanto disposto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 101/2018;

RITENUTO, all’esito della verifica della conformità al Regolamento delle disposizioni previste nel “Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, che le medesime, riportate nell’allegato 1



al presente provvedimento e che ne forma parte integrante, debbano essere pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 101/2018 come “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica”;

CONSIDERATO che le predette “Regole deontologiche” sono volte a disciplinare i trattamenti in questione in attesa di un auspicabile aggiornamento delle stesse ai sensi degli artt. 2-quater e 136 del Codice;

RITENUTO di disporre la trasmissione delle suddette “Regole deontologiche” all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché al Ministero della giustizia per essere riportato nell'Allegato A) al Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

Tutto ciò premesso il garante

ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 101/2018, verificata la conformità al Regolamento delle disposizioni del “Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica”, dispone che le medesime, riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento e che ne forma parte integrante, siano pubblicate come “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” e ne dispo-



ne, altresì, la trasmissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché al Ministero della giustizia per essere riportato nell'Allegato A) al Codice.

Roma, 29 novembre 2018

IL PRESIDENTE

Soro

IL RELATORE

Soro

IL SEGRETARIO GENERALE

Busia

Allegato 1

A.1. Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica

Art. 1. Principi generali

1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.
2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dal considerando 153 e dall'art. 85 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del



Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”) e dal d.lgs. 30 giugno, 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”), così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 2. Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti

1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 4, n. 2, del Regolamento rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento.

2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dal Regolamento. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal Regolamento.

3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 e dell'art. 14, par. 5, lett. d), del Regolamento, nonché dell'art. 138 del Codice.

4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

Art. 3. Tutela del domicilio

1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel



rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.

Art. 4. Rettifica

1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 5. Diritto all'informazione e dati personali

1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

Art. 6. Essenzialità dell'informazione

1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla li-



bertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

Art. 7. Tutela del minore

1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".

Art. 8. Tutela della dignità delle persone

1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.
3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

Art. 9. Tutela del diritto alla non discriminazione

1. Nell'esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discrimina-



zione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

Art. 10. Tutela della dignità delle persone malate

1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.
2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 11. Tutela della sfera sessuale della persona

1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.
2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 12. Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali

1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 10 del Regolamento, nonché dall'art. 2-octies del Codice.
2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.

Art. 13. Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari

1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasional-



mente, eserciti attività pubblicistica.

2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69/1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.



Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, REGCE 27/04/2016, n. 2016/679/UE

Capo IX

Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento

Articolo 85 Trattamento e libertà d'espressione e di informazione

1. Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d'espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria.
2. Ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti dell'interessato), IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d'espressione e di informazione.
3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 2 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

TITOLO XII

Giornalismo, libertà di informazione e di espressione

CAPO I

Profili generali

Art. 136 (Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento, al trattamento:
 - a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
 - b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
 - c) finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione accademica, artistica e letteraria.

Art. 137 (Disposizioni applicabili)

1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 136, pos-



sono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso dell'interessato, purché nel rispetto delle regole deontologiche di cui all'articolo 139.

2. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni relative:

- a) alle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies;
- b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento.

3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

Art. 138 (Segreto professionale)

1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento, restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

CAPO II

Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche e ad altre manifestazioni del pensiero

Art. 139 (Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei dati di



cui all'articolo 136, che prevedono misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli relativi alla salute e alla vita o all'orientamento sessuale. Le regole possono anche prevedere forme particolari per le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.

2. Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni alle stesse che non sono adottate dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottate in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.

3. Le regole deontologiche e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 2-quater.

4. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle regole deontologiche, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento.

5. Il Garante, in cooperazione con il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.



Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
COMMISSIONE PER I DIRITTI E I DOVERI IN INTERNET

Dichiarazione dei diritti in Internet

28 luglio 2015

PREAMBOLO

Internet ha contribuito in maniera decisiva a ridefinire lo spazio pubblico e privato, a strutturare i rapporti tra le persone e tra queste e le Istituzioni. Ha cancellato confini e ha costruito modalità nuove di produzione e utilizzazione della conoscenza. Ha ampliato le possibilità di intervento diretto delle persone nella sfera pubblica. Ha modificato l'organizzazione del lavoro. Ha consentito lo sviluppo di una società più aperta e libera. Internet deve essere considerata come una risorsa globale e che risponde al criterio della universalità.

L'Unione europea è oggi la regione del mondo dove è più elevata la tutela costituzionale dei dati personali, esplicitamente riconosciuta dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali, che costituisce il riferimento necessario per una specificazione dei principi riguardanti il funzionamento di Internet, anche in una prospettiva globale.

Questa Dichiarazione dei diritti in Internet è fondata sul pieno riconoscimento di libertà, eguaglianza, dignità e diversità di ogni persona. La garanzia di questi diritti è condizione necessaria perché sia assicurato il funzionamento democratico delle Istituzioni, e perché si eviti il prevalere di poteri pubblici e privati che possano portare ad una società della sorveglianza, del controllo e della selezione sociale. Internet si configura come uno spazio sempre più importante per l'autorganizzazione delle persone e dei gruppi e come uno strumento essenziale per promuovere la partecipazione individuale e collettiva ai processi democratici e l'eguaglianza sostanziale.

I principi riguardanti Internet tengono conto anche del suo



configurarsi come uno spazio economico che rende possibili innovazione, corretta competizione e crescita in un contesto democratico.

Una Dichiarazione dei diritti di Internet è strumento indispensabile per dare fondamento costituzionale a principi e diritti nella dimensione sovranazionale.

Art. 1.

(Riconoscimento e garanzia dei diritti).

1. Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dalle costituzioni nazionali e dalle dichiarazioni internazionali in materia.
2. Tali diritti devono essere interpretati in modo da assicurarne l'effettività nella dimensione della Rete.
3. Il riconoscimento dei diritti in Internet deve essere fondato sul pieno rispetto della dignità, della libertà, dell'eguaglianza e della diversità di ogni persona, che costituiscono i principi in base ai quali si effettua il bilanciamento con altri diritti.

Art. 2.

(Diritto di accesso).

1. L'accesso ad Internet è diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale.
2. Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale.
3. Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla Rete.
4. L'accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda dispositivi, sistemi operativi e applicazioni anche distribuite.
5. Le Istituzioni pubbliche garantiscono i necessari interventi per il superamento di ogni forma di divario digitale tra cui quelli



determinati dal genere, dalle condizioni economiche oltre che da situazioni di vulnerabilità personale e disabilità.

Art. 3.

(Diritto alla conoscenza e all'educazione in rete).

1. Le istituzioni pubbliche assicurano la creazione, l'uso e la diffusione della conoscenza in rete intesa come bene accessibile e fruibile da parte di ogni soggetto.
2. Debbono essere presi in considerazione i diritti derivanti dal riconoscimento degli interessi morali e materiali legati alla produzione di conoscenze.
3. Ogni persona ha diritto ad essere posta in condizione di acquisire e di aggiornare le capacità necessarie ad utilizzare Internet in modo consapevole per l'esercizio dei propri diritti e delle proprie libertà fondamentali.
4. Le Istituzioni pubbliche promuovono, in particolare attraverso il sistema dell'istruzione e della formazione, l'educazione all'uso consapevole di Internet e intervengono per rimuovere ogni forma di ritardo culturale che precluda o limiti l'utilizzo di Internet da parte delle persone.
5. L'uso consapevole di Internet è fondamentale garanzia per lo sviluppo di uguali possibilità di crescita individuale e collettiva, il riequilibrio democratico delle differenze di potere sulla Rete tra attori economici, Istituzioni e cittadini, la prevenzione delle discriminazioni e dei comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libertà altrui.

Art. 4.

(Neutralità della rete).

1. Ogni persona ha il diritto che i dati trasmessi e ricevuti in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone.
2. Il diritto ad un accesso neutrale ad Internet nella sua interez-



za è condizione necessaria per l'effettività dei diritti fondamentali della persona.

Art. 5.

(Tutela dei dati personali).

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, per garantire il rispetto della sua dignità, identità e riservatezza.
2. Tali dati sono quelli che consentono di risalire all'identità di una persona e comprendono anche i dati dei dispositivi e quanto da essi generato e le loro ulteriori acquisizioni e elaborazioni, come quelle legate alla produzione di profili.
3. Ogni persona ha diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano, di ottenerne la rettifica e la cancellazione per motivi legittimi.
4. I dati devono esser trattati rispettando i principi di necessità, finalità, pertinenza, proporzionalità e, in ogni caso, prevale il diritto di ogni persona all'autodeterminazione informativa.
5. I dati possono essere raccolti e trattati con il consenso effettivamente informato della persona interessata o in base a altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Il consenso è in via di principio revocabile. Per il trattamento di dati sensibili la legge può prevedere che il consenso della persona interessata debba essere accompagnato da specifiche autorizzazioni.
6. Il consenso non può costituire una base legale per il trattamento quando vi sia un significativo squilibrio di potere tra la persona interessata e il soggetto che effettua il trattamento.
7. Sono vietati l'accesso e il trattamento dei dati con finalità anche indirettamente discriminatorie.

Art. 6.

(Diritto all'autodeterminazione informativa).

1. Ogni persona ha diritto di accedere ai propri dati, quale che sia il soggetto che li detiene e il luogo dove sono conservati, per chiederne l'integrazione, la rettifica, la cancellazione secon-



do le modalità previste dalla legge. Ogni persona ha diritto di conoscere le modalità tecniche di trattamento dei dati che la riguardano.

2. La raccolta e la conservazione dei dati devono essere limitate al tempo necessario, rispettando in ogni caso i principi di finalità e di proporzionalità e il diritto all'autodeterminazione della persona interessata.

Art. 7.

(Diritto all'inviolabilità dei sistemi, dei dispositivi e domicili informatici).

1. I sistemi e i dispositivi informatici di ogni persona e la libertà e la segretezza delle sue informazioni e comunicazioni elettroniche sono inviolabili. Deroghe sono possibili nei soli casi e modi stabiliti dalla legge e con l'autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria.

Art. 8.

(Trattamenti automatizzati).

1. Nessun atto, provvedimento giudiziario o amministrativo, decisione comunque destinata ad incidere in maniera significativa nella sfera delle persone possono essere fondati unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

Art. 9.

(Diritto all'identità).

1. Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata delle proprie identità in Rete.

2. La definizione dell'identità riguarda la libera costruzione della personalità e non può essere sottratta all'intervento e alla conoscenza dell'interessato.

3. L'uso di algoritmi e di tecniche probabilistiche deve essere portato a conoscenza delle persone interessate, che in ogni caso possono opporsi alla costruzione e alla diffusione di profili



che le riguardano.

4. Ogni persona ha diritto di fornire solo i dati strettamente necessari per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, per la fornitura di beni e servizi, per l'accesso alle piattaforme che operano in Internet.

5. L'attribuzione e la gestione dell'Identità digitale da parte delle Istituzioni Pubbliche devono essere accompagnate da adeguate garanzie, in particolare in termini di sicurezza.

Art. 10.

(Protezione dell'anonimato).

1. Ogni persona può accedere alla rete e comunicare elettronicamente usando strumenti anche di natura tecnica che proteggano l'anonimato ed evitino la raccolta di dati personali, in particolare per esercitare le libertà civili e politiche senza subire discriminazioni o censure.

2. Limitazioni possono essere previste solo quando siano giustificate dall'esigenza di tutelare rilevanti interessi pubblici e risultino necessarie, proporzionate, fondate sulla legge e nel rispetto dei caratteri propri di una società democratica.

3. Nei casi di violazione della dignità e dei diritti fondamentali, nonché negli altri casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria, con provvedimento motivato, può disporre l'identificazione dell'autore della comunicazione.

Art. 11.

(Diritto all'oblio).

1. Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei riferimenti ad informazioni che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza pubblica.

2. Il diritto all'oblio non può limitare la libertà di ricerca e il diritto dell'opinione pubblica a essere informata, che costituiscono condizioni necessarie per il funzionamento di una società democratica. Tale diritto può essere esercitato dalle persone note



o alle quali sono affidate funzioni pubbliche solo se i dati che le riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all'attività svolta o alle funzioni pubbliche esercitate.

3. Se la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati è stata accolta, chiunque può impugnare la decisione davanti all'autorità giudiziaria per garantire l'interesse pubblico all'informazione.

Art. 12.

(Diritti e garanzie delle persone sulle piattaforme).

1. I responsabili delle piattaforme digitali sono tenuti a comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti di utenti, fornitori e concorrenti.

2. Ogni persona ha il diritto di ricevere informazioni chiare e semplificate sul funzionamento della piattaforma, a non veder modificate in modo arbitrario le condizioni contrattuali, a non subire comportamenti che possono determinare difficoltà o discriminazioni nell'accesso. Ogni persona deve in ogni caso essere informata del mutamento delle condizioni contrattuali. In questo caso ha diritto di interrompere il rapporto, di avere copia dei dati che la riguardano in forma interoperabile, di ottenere la cancellazione dalla piattaforma dei dati che la riguardano.

3. Le piattaforme che operano in Internet, qualora si presentino come servizi essenziali per la vita e l'attività delle persone, assicurano, anche nel rispetto del principio di concorrenza, condizioni per una adeguata interoperabilità, in presenza di parità di condizioni contrattuali, delle loro principali tecnologie, funzioni e dati verso altre piattaforme.

Art. 13.

(Sicurezza in rete).

1. La sicurezza in Rete deve essere garantita come interesse pubblico, attraverso l'integrità delle infrastrutture e la loro tutela da attacchi, e come interesse delle singole persone.

2. Non sono ammesse limitazioni della libertà di manifestazione



del pensiero. Deve essere garantita la tutela della dignità delle persone da abusi connessi a comportamenti quali l'incitamento all'odio, alla discriminazione e alla violenza.

Art. 14.
(Governo della rete).

1. Ogni persona ha diritto di vedere riconosciuti i propri diritti in Rete sia a livello nazionale che internazionale.
2. Internet richiede regole conformi alla sua dimensione universale e sovranazionale, volte alla piena attuazione dei principi e diritti prima indicati, per garantire il suo carattere aperto e democratico, impedire ogni forma di discriminazione e evitare che la sua disciplina dipenda dal potere esercitato da soggetti dotati di maggiore forza economica.
3. Le regole riguardanti la Rete devono tenere conto dei diversi livelli territoriali (sovranazionale, nazionale, regionale), delle opportunità offerte da forme di autoregolamentazione conformi ai principi indicati, della necessità di salvaguardare la capacità di innovazione anche attraverso la concorrenza, della molteplicità di soggetti che operano in Rete, promuovendone il coinvolgimento in forme che garantiscano la partecipazione diffusa di tutti gli interessati. Le istituzioni pubbliche adottano strumenti adeguati per garantire questa forma di partecipazione.
4. In ogni caso, l'innovazione normativa in materia di Internet è sottoposta a valutazione di impatto sull'ecosistema digitale.
5. La gestione della Rete deve assicurare il rispetto del principio di trasparenza, la responsabilità delle decisioni, l'accessibilità alle informazioni pubbliche, la rappresentanza dei soggetti interessati.
6. L'accesso e il riutilizzo dei dati generati e detenuti dal settore pubblico debbono essere garantiti.
7. La costituzione di autorità nazionali e sovranazionali è indispensabile per garantire effettivamente il rispetto dei criteri indicati, anche attraverso una valutazione di conformità delle nuove norme ai principi di questa Dichiarazione.



Capitolo 5

Carta dei doveri del giornalista degli Uffici stampa nelle P. A.

(26 febbraio 2002)

Il giornalista, all'interno delle amministrazioni pubbliche, opera nella piena consapevolezza di salvaguardare due principi fondamentali consacrati dalla legge che regola le attività di informazione e di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni.

Si tratta del diritto delle istituzioni pubbliche a informare e dell'altrettanto importante principio, questa volta diretto ai cittadini, di essere informati. Ciò in ossequio alla norma costituzionale che consente a tutti, e quindi a amministrazioni pubbliche e a privati cittadini, "di esprimere liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto, ed ogni altro mezzo di diffusione".

L'ufficio stampa di una pubblica amministrazione va quindi considerato come la fonte primaria dell'informazione verso il cittadino e il giornalista che vi opera, è tenuto severamente a osservare non solo le norme stabilite per il pubblico dipendente, ma anche quelle deontologie fissate dalla legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti e quelle enunciate nei vari documenti ufficiali dell'Ordine stesso e che regolano eticamente la professione. Detti documenti riguardano in particolare le carte de "I doveri del giornalista" e di "Trevi" (con precipuo riferimento ai minori), e ancora "Informazione e pubblicità" nonché "Informazione e sondaggi".

L'ufficio stampa nel quale il giornalista opera va considerato come luogo nel quale si concretizza lo scambio informativo tra l'Istituzione e i cittadini. Tale scambio agisce nelle due di-



rezioni: da un lato il giornalista “racconta” l’Ente, il suo modo di funzionare, dall’altro è portatore, all’interno dell’Ente, delle esigenze dei cittadini rispetto all’Istituzione di riferimento.

In questa funzione, il giornalista deve, in armonia con il dettato legislativo, dividere nettamente il compito degli altri soggetti previsti dalle norme di legge in materia di informazione e comunicazione da quello di operatore dell’Ufficio stampa, evitando situazioni di confusione nelle quali il dovere di informare in maniera obiettiva e accurata può finire col confliggere con le esigenze di una informazione personalistica e subordinata all’immagine.

Compito peculiare del giornalista che opera nelle Istituzioni è favorire il dialogo tra Ente e utente, operando per la perfetta conoscenza delle norme, per la piena trasparenza dell’attività amministrativa, per il miglioramento dei servizi e la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla loro piena fruibilità: egli pertanto favorisce il dialogo e organizza strumenti di ascolto, utilizzando la propria specificità professionale non solo per rendere riconoscibile l’Istituzione ai cittadini ma per farla da essi comprendere e rispettare. In questo senso il giornalista nel mentre ricerca e attiva la collaborazione con i colleghi dei media per la trattazione di temi e notizie di carattere specifico, organizza strumenti professionali di informazione diretta, capaci di dare voce ai cittadini amministrati o che vadano comunque nella direzione di ridurre la distanza tra le istituzioni e i cittadini.

Naturalmente dovrà avere particolare attenzione nell’osservare il dettato della legge sulla “privacy”, anche se non sempre le regole deontologiche dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono in accordo con quelle fissate per i giornalisti.

Il giornalista deve operare nella consapevolezza che la responsabilità verso i cittadini, non può essere subordinata ad alcuna ragione particolare o di parte e annovera tra i suoi doveri d’ufficio l’obbligo di difendere la propria autonomia e



la propria credibilità professionale. Tale obbligo si sostanzia altresì nel tenere l'informazione distinta da altre attività di comunicazione e di promozione, pur cooperando nella distinzione dei ruoli e nella chiarezza dei messaggi.

Nelle istituzioni pubbliche di tipo assembleare, tanto più se queste usufruiscano dell'attività di ufficio stampa in associazione, il giornalista opera nel rigoroso rispetto della dialettica tra le forze e soggetti che hanno un ruolo diverso, riportando le posizioni in modo corretto, senza censure né forzature e provvedendo tempestivamente a correggere eventuali errori o inesattezze.

Nell'arco di vigenza del rapporto di lavoro, il giornalista degli Uffici stampa istituzionali non può assumere collaborazioni, incarichi o responsabilità che possano comunque inficiare la sua funzione di imparziale e attendibile operatore dell'informazione.

La formazione, ma soprattutto il costante aggiornamento professionale, dovrà essere la base culturale del giornalista, cui è affidato un compito d'estrema delicatezza: quello di avvicinare sempre più la pubblica amministrazione al cittadino e allo stesso tempo rendere partecipe il cittadino stesso alla vita e all'attività dell'amministrazione pubblica.

Documento approvato dal Gruppo Speciale Uffici Stampa dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti nella riunione del 26 febbraio 2002.



Carta dei doveri del giornalista degli Uffici stampa

(25 marzo 2010)

Si definisce come attività di Ufficio stampa una funzione prettamente giornalistica, in quanto diffonde notizie per conto di aziende, organismi, enti privati o pubblici. Sono perciò esclusi dall'attività di Ufficio stampa differenti aspetti della comunicazione come relazioni pubbliche, relazioni con i cittadini, marketing e pubblicità. Anche la figura del "portavoce", diffusa soprattutto in politica e negli organismi elettivi, non rientra nel campo della informazione giornalistica e non è quindi compresa nella definizione di Ufficio Stampa. Tutto ciò è indipendente dall'eventualità che chi esercita anche funzioni non giornalistiche per conto di un'azienda pubblica o privata o di un ente faccia parte, ad altro titolo, dell'Ordine dei giornalisti.

L'Ufficio stampa è la struttura primaria dell'informazione giornalistica verso l'esterno. Il giornalista che vi opera è tenuto a osservare la Carta dei doveri che è il fondamentale documento deontologico di riferimento per tutti gli iscritti all'Ordine, a prescindere dalla natura contrattuale e dal tipo di incarico ricoperto e da eventuale altra attività svolta, e le norme deontologiche fissate dalla legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti oltre a quelle enunciate in documenti ufficiali dell'Ordine stesso. Detti documenti comprendono la "carta di Treviso" e il "Codice relativo al trattamento dei dati personali", norme che trovano riferimento in leggi dello Stato. L'Ufficio Stampa è altresì vincolato a rispettare tutti gli altri documenti adottati dall'Ordine in materia deontologica tra cui la "Carta dei doveri dell'informazione economica", la "Carta di Perugia" su informazione e malattia, la "Carta di Roma" per l'informazione sui migranti, le norme raccolte nel "Decalogo del giornalismo sportivo" e quelle dedicate a "Informazione e pubblicità" e "Informazione e sondaggi".



Il giornalista che opera negli Uffici stampa delle amministrazioni pubbliche agisce in conformità a due principi fondamentali contenuti nella legge 150/2000: il diritto dei cittadini di essere informati e il diritto/dovere delle istituzioni pubbliche di informare.

In ogni caso, sia nelle strutture pubbliche che nel privato, il giornalista, in armonia con quanto prescrivono la legge 69/1963 istitutiva dell'ordine professionale, i codici deontologici, e – per gli enti pubblici – la legge 150/2000, è tenuto, pur in un normale ambito di collaborazione a separare nettamente il proprio compito da quello di altri soggetti che operano nel campo della comunicazione.

Il giornalista di Ufficio stampa accetta indicazioni e direttive soltanto dai soggetti che nell'ambito dell'ente, organizzazione o azienda hanno titolo esplicito per fornirglielo, purchè naturalmente le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, alle carte deontologiche, al Contratto di lavoro.

Il giornalista deve uniformare il proprio comportamento professionale al principio fondamentale dell'autonomia dell'informazione; ciò indipendentemente dalla collocazione dell'Ufficio stampa nell'ambito della struttura pubblica o privata in cui opera.

Il giornalista direttore responsabile di house organ, newsletter o altri mezzi di informazione aziendale, purchè si tratti di testate registrate, esercita i diritti e i doveri della firma. Ciò comporta l'adozione di scelte relative alla correttezza dei contenuti di cui risponde, oltre che in sede civile e penale, anche all'Ordine dei giornalisti.

Il giornalista deve operare nella consapevolezza che la propria responsabilità verso i cittadini non può essere condizionata o limitata da alcuna ragione particolare o di parte, o dall'interesse economico. In tal senso ha l'obbligo di difendere la propria autonomia e credibilità professionale secondo i principi di responsabilità e veridicità fissati nella legge istitutiva dell'Ordine.



In particolare nelle istituzioni pubbliche di tipo assembleare, tanto più se queste usufruiscano di attività di Ufficio stampa in associazione, il giornalista opera nel pieno rispetto della dialettica tra le forze politiche e tra soggetti istituzionali diversi, riportando le posizioni in modo corretto e completo, senza censure né forzature e provvedendo tempestivamente a rettificare eventuali errori o inesattezze.

Secondo quanto prescrive la Carta dei doveri il giornalista che opera in un Ufficio stampa non può fornire né ricevere doni o favori che possano limitare l'autonomia o la credibilità professionale.

Il giornalista degli Uffici stampa non può assumere, nell'arco di vigenza del rapporto di lavoro, collaborazioni, incarichi o responsabilità in conflitto con la sua funzione di imparziale e attendibile operatore dell'informazione.

La violazione di queste regole comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari previsti dalla legge istitutiva dell'Ordine.



Carta informazione e pubblicità

(14 aprile 1988)

Federazione della Stampa Italiana

Ordine dei Giornalisti

AssAP (Associazione italiana agenzie pubblicità a servizio completo)

AISSCOM (Associazione italiana studi di comunicazione)

ASSOREL (Associazione agenzie di relazioni pubbliche a servizio completo)

FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana)

OITEP (Associazione Italiana delle organizzazioni professionali di tecnica pubblicitaria)

TP (Associazione italiana tecnici pubblicitari)

Il testo del protocollo d'intesa

Il diritto-dovere a una veritiera e libera informazione è principio universale nel quale si riconoscono e al rispetto del quale si impegnano le categorie professionali firmatarie del presente accordo.

Il cittadino è titolare del diritto a una corretta informazione. Nei confronti del pubblico (lettore-ascoltatore) la responsabilità della correttezza dei messaggi è - ciascuno per la sua parte - delle categorie professionali delle comunicazioni di massa.

Primo dovere è di rendere sempre riconoscibile l'emittente del messaggio.

Il lettore o spettatore dovrà essere sempre in grado di riconoscere quali notizie, servizi o altre attività redazionali sono responsabilità della redazione o di singoli firmatari e quali invece sono direttamente o liberamente espresse da altri.

Nel caso di messaggi pubblicitari, dovrà essere riconoscibile al lettore, spettatore o ascoltatore, l'identità dell'emittente in favore del quale viene trasmesso il messaggio, che può essere identificato come impresa o ente o anche come singola marca o prodotto o servizio purché chiaramente identificabile o riconoscibile.



Dovrà essere inoltre riconoscibile al mezzo di informazione che ospita la pubblicità (editore, emittente radiotelevisiva o altri) non solo l'identità di chi per conto del committente realizza e diffonde i messaggi e acquista tempo o spazio (agenzia di pubblicità) e di chi per conto del mezzo vende tempo e spazio (concessionaria) ma anche sempre l'identità del committente.

Nel caso delle relazioni pubbliche, dovrà essere nota al giornalista (o altro operatore culturale) che riceve un'informazione non solo l'identità di chi la emette o trasmette (agenzia di relazioni pubbliche o singolo professionista) ma anche quella del committente (impresa, ente o gruppo di opinione) per conto del quale l'informazione viene trasmessa.

In ogni caso la "firma" di ciascun messaggio deve essere chiara e trasparente.

Le organizzazioni firmatarie di questo accordo convengono quindi sull'obbligo per i propri iscritti di rispettare la competenza, l'autonomia e la specifica professionalità delle altre categorie; e quindi di astenersi da iniziative che incrocino o confondano le competenze di professioni diverse.

Al fine di una distinzione netta di differenti forme di comunicazione di massa, e di una compiuta autonomia di esse e delle professionalità specifiche, AssAP, Aisscom, Assorel, Ferpi, FNSI, Ordine dei Giornalisti, Otep e TP concordano sulle necessità di assicurare una più diffusa conoscenza - sia da parte degli appartenenti alle diverse categorie, sia da parte del pubblico - delle norme e dei codici di comportamento che regolano i settori del giornalismo, della pubblicità e delle relazioni pubbliche; sulla valutazione che i principi e i fini di tali norme e dei codici di comportamento sono comuni; sulla constatazione che la piena conoscenza e la compiuta applicazione di dette normative è strumento adatto e sufficiente ad assicurare trasparenza e correttezza nella comunicazione di massa, nel rispetto dei ruoli distinti delle diverse categorie di operatori. In forza dei principi enunciati, e in coerenza con le norme e i



codici di comportamento vigenti per ciascuna delle categorie professionali della comunicazione, si conviene quanto segue:

a) Per l'attività professionale non si dovrà accettare, richiedere od offrire (anche se con il consenso del datore di lavoro o committente) compensi di alcun genere che possano confondere o sovrapporre i ruoli professionali.

b) Le attività economiche, i beni (prodotti e servizi) e le opinioni di singoli enti e gruppi possono essere soggetto di messaggio pubblicitario, di attività di relazioni pubbliche o di informazione giornalistica, senza alcuna limitazione o censura né reciproco condizionamento, nel solo rispetto delle leggi vigenti o delle norme di autodisciplina. Ma il "tipo" di messaggio deve essere riconoscibile e la collocazione di messaggi di natura diversa deve essere distinta.

c) L'obbligo di correttezza è nei confronti di tutti i soggetti (pubblico, mezzi, aziende o enti). Le organizzazioni sottoscrittrici riconoscono perciò la necessità della massima correttezza non solo nei rapporti reciproci ma anche nei confronti dei rispettivi committenti e porranno la massima attenzione alla veridicità delle informazioni trasmesse. Ciò implica in particolare per la professione giornalistica (in ragione della sua responsabilità "in proprio" dell'informazione), la verifica preventiva di attendibilità e di correttezza di quanto viene diffuso e la adeguata correzione di informazioni che dopo la loro diffusione si rivelino non esatte, specialmente quando tali notizie possano risultare ingiustamente lesive o dannose per singole persone, enti o categorie.

d) Gli associati delle organizzazioni firmatarie sono tenuti ad agire in modo tale da non indurre i componenti di altre categorie professionali a discostarsi alle norme di comportamento proprie di ciascuna.

Le organizzazioni AssAP, Aisscom, Assorel, Ferpi, FNSI, Ordine dei Giornalisti, Otep e TP, per dare efficacia a questo accordo, stabiliscono di costituire un Comitato Permanente, formato da un rappresentante per ciascuno degli organismi firmatari.



Il Comitato si riunirà in via ordinaria tre volte l'anno, e comunque in tutte le occasioni in cui sia richiesto dall'insorgere di questioni, comuni o reciproche, che ricadano nei temi oggetto del presente accordo anche su richiesta di una singola organizzazione firmataria. Il Comitato potrà ricevere segnalazioni o richieste da iscritti alle singole organizzazioni o da esse trasmesse sulla base di esposti di cittadini. Il Comitato, accertato che il caso rientri nelle materie oggetto del presente accordo, potrà decidere di sottoporlo agli organi di vigilanza e autodisciplina delle singole categorie. Il Comitato avrà soltanto potere di iniziativa nei confronti degli organi giudicanti delle singole organizzazioni, ai quali soltanto rimarrà affidato - secondo le norme e i regolamenti in vigore - il compito di pronunciarsi nel merito dei singoli casi.

Carta informazione e sondaggi

(Protocollo d'intesa CNOG-ASSIRM del 7 aprile 1995)

Il diritto-dovere a una veritiera e libera informazione è principio universale nel quale si riconoscono e al rispetto del quale si impegnano le categorie firmatarie del presente accordo.

Il diritto del cittadino a una corretta informazione si estende a pieno titolo alla divulgazione di dati e informazioni derivanti da sondaggi di opinione, rilevazione di atteggiamenti politici, ricerche di mercato e in generale a tutte le informazioni ottenute con la tecnica del campione statistico.

Nei confronti del pubblico (lettore-ascoltatore), la responsabilità della correttezza delle informazioni relative a sondaggi è - ciascuno per la sua parte - del soggetto che esegue il sondaggio e del soggetto che lo divulga o diffonde in qual-



siasi forma. Dovere imprescindibile di entrambe le parti è di fornire in ogni caso all'utente/ascoltatore tutte le informazioni necessarie e indispensabili per valutare l'attendibilità dei dati, la loro completezza, la loro rilevanza e significatività rispetto ai temi trattati e alle conclusioni tratte. Dovranno altresì essere forniti tutti i riferimenti necessari a spiegare in modo corretto le eventuali discordanze tra risultati di sondaggi apparentemente simili.

A questo proposito, i firmatari del protocollo si impegnano a far sì che la pubblicazione dei dati di sondaggi venga sempre accompagnata dalle seguenti informazioni, peraltro sostanzialmente recepite dal Decreto legge sulla "par condicio":

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
- b) criteri seguiti per l'individuazione del campione;
- c) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- d) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- e) domande rivolte;
- f) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- g) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

È evidente che tali informazioni rappresentano il puro minimo indispensabile e che la loro omissione pone gravi problemi per l'etica professionale e per la stessa libertà di informazione democratica: presentare come "sondaggio" una serie di informazioni che non corrispondono alle regole per poter essere definite tali costituisce un concreto attentato alla buona fede del fruitore, in quanto esso fruitore può essere influenzato dall'autorevolezza connessa con il termine "sondaggi" e attribuire alle informazioni diffuse una credibilità totalmente diversa che se tali informazioni fossero presentate come libere opinioni di questo o quel gruppo di cittadini o soggetti politici. Esistono altresì problematiche e argomenti



complessi o delicati che per loro natura non possono essere adeguatamente “sondati” con qualsiasi tecnica, ma solo con il ricorso a tecniche complesse, sia in termini di tempi che di investimenti, che di competenze specifiche da parte del ricercatore. In questi casi, assai numerosi nella realtà, sarà necessario che il ricercatore esprima un giudizio obiettivo sulla adeguatezza della tecnica da impiegare e si astenga dal procedere a sondaggi che non diano sufficienti garanzie dal punto di vista metodologico.

In forza dei principi enunciati, e in coerenza con le norme e i codici di comportamento vigenti, si conviene che gli organismi firmatari del presente protocollo si impegneranno a rispettare e far rispettare i principi sopra esposti.

Per dare concreta efficacia a questo accordo si stabilisce di costituire un Comitato Permanente, formato da non più di 5 componenti in rappresentanza di tutti gli organismi firmatari. Il Comitato si riunirà in via ordinaria tre volte l'anno, e comunque in tutte le occasioni in cui ciò sia richiesto dall'insorgere di questioni, comuni o reciproche, che ricadano nei temi oggetto del presente accordo anche su richiesta di una singola organizzazione firmataria.

Il Comitato potrà ricevere segnalazioni o richieste da iscritti alle singole organizzazioni o da essi trasmessi sulla base di esposti di cittadini. Il Comitato, accertato che il caso rientri nelle materie oggetto del presente accordo, potrà decidere di sottoporlo agli organi di vigilanza e autodisciplina delle singole categorie.

Il Comitato avrà soltanto potere di iniziative nei confronti degli organi giudicanti delle singole organizzazioni, ai quali soltanto rimarrà affidato - secondo le norme e i regolamenti in vigore - il compito di pronunciarsi nel merito dei singoli casi.



Credits

I Quaderni dell'Ordine
© Ordine dei Giornalisti della Lombardia

Supplemento al n. 1 - 2019 di New Tabloid

Ristampa giugno 2019

Direttore responsabile:

Alessandro Galimberti

Coordinamento editing:

Paolo Pozzi

Autore: **Guido Camera**

Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia:

Alessandro Galimberti: presidente

Francesco Caroprese: vicepresidente

Maria Teresa (Gegia) Celotti: consigliere segretario

Franco Ordine: consigliere tesoriere

Consiglieri: **Lucia Bocchi, Fabio Cavalera, Rossella Verga** (professionisti), **Roberto Di Sanzo, Ilaria Li Vigni** (pubblicisti).

Collegio dei revisori dei conti:

Andrea Montanari (presidente professionista)

Angela Battaglia, Marco Lombardo (pubblicisti)

La tiratura di questo numero è di 2000 copie

Chiuso in redazione giugno 2019

Stampa: Italgrafica srl

Via Verbano 146 - 28100 Novara Veveri



**Ordine dei Giornalisti
della Lombardia**

Via A. da Recanate, 1 - 20124 Milano

Telefono: 02.6771371

Fax: 02.66712418

www.odg.mi.it

e-mail: odgmi@odg.mi.it

Pec: odgmi@pec.odg.mi.it